



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 54 del 28/09/2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL
COMUNE DI FAENZA EX ART. 24 D. LGS. N. 175/2016.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre (**28/09/2017**), alle ore 20.05, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
VISANI ILARIA	Presente
ORTOLANI LUCA	Assente
ZICCARDI FRANCESCO	Assente
CAMPODONI MARIA CHIARA	Presente
CELOTTI PAOLA	Presente
SAMI STEFANO	Presente
DEGLI ESPOSTI FEDERICA	Presente
SCARDOVI ANGELA	Presente
DAMIANI ROBERTO	Presente
PRATI ANTONELLO	Presente
PADOVANI GABRIELE	Presente
FANTINELLI STEFANO	Presente
TAVAZZANI GIANFRANCO	Presente
BERTI JACOPO	Presente
BOSI MASSIMO	Presente
PALLI ANDREA	Presente
MENGOZZI MARILENA	Presente
CAVINA PAOLO	Presente

PENAZZI MASSIMILIANO	Presente
NECKI EDWARD JAN	Presente
CERICOLA TIZIANO	Assente
MARETTI STEFANO	Presente

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

PRESENTI N. 22

ASSENTI N. 3

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, dr.ssa Maria Chiara CAMPODONI.

Assiste alla seduta il Vice Segretario generale, avv. Pierangelo UNIBOSI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

CELOTTI PAOLA
MARETTI STEFANO
NECKI EDWARD JAN

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- Art. 114, comma 2 della Costituzione che prevede che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
- Art. 118, comma 1 della Costituzione che attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, non siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- Art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle funzioni che spettano al Comune, in particolare quelle relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- Art. 42 del TUEL che indica gli atti rientranti nella competenza dei Consigli comunali;
- Art. 112 del TUEL, che prevede che siano gli Enti locali a provvedere alla gestione dei servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- Titolo V, Capo II "Ordinamento dei servizi pubblici" dello Statuto del Comune di Faenza.

Precedenti:

- atto C.C. n. 4682/332 del 15.11.2007 avente ad oggetto "Società partecipate - Indirizzi per gli adeguamenti statutari ai sensi dell'art. 1, comma 729 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- atto C.C. n. 0007962/58 del 04.02.2010 avente ad oggetto "Ricognizione delle società partecipate e autorizzazione al mantenimento, alla assunzione o alla dismissione delle partecipazioni da parte del Comune di Faenza ai sensi dell' art. 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
- atto G.C. n. 0000247/435 del 23.12.2013 avente ad oggetto "Ricognizione degli

affidamenti in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell' art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012;

- atto C.C. n. 23 del 30.03.2015 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) e approvazione degli indirizzi per la redazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Faenza, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge 190/2014";
- Decreto del Sindaco n. 3/2015 avente ad oggetto "Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società o delle partecipazioni societarie dirette o indirette del Comune di Faenza - anno 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
- Decreto del Sindaco n. 5/2016 avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento 2016 del Piano operativo di razionalizzazione delle società o delle partecipazioni societarie dirette o indirette del Comune di Faenza - anno 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Motivo del provvedimento:

Premesso che:

_ il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.).

Considerato che:

_ ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

_ l'Ente locale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art.4, comma 3);

_ per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente locale deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

_ nella ricognizione sopra indicata devono essere prese in considerazione tutte le partecipazioni dirette in società e quelle indirette detenute tramite società o altri organismi soggetti a controllo da parte dall'Ente locale;

_ ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica

anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 e ss, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

Considerato inoltre che:

_ il T.U.S.P. assoggetta a revisione non tutti gli organismi partecipati direttamente al 23 settembre 2016, ma solamente quelli costituiti in forma di società: nella tabella 1 della Relazione Tecnica allegata alla presente delibera sotto la lettera "A" sono elencate le partecipazioni del Comune di Faenza in società, consorzi, fondazioni, aziende ed Agenzie, con indicazione di quelle soggette a revisione.

_ il T.U.S.P. assoggetta a revisione non tutti gli organismi partecipati indirettamente, ma solamente quelli costituiti in forma di società e partecipazioni tramite un organismo (costituito in forma di società o altra forma) controllato dall'Ente locale;

_ la verifica del requisito del controllo è stata effettuata, considerando sia la specifica definizione contenuta all'art. 2, co. 1, lett. b) T.U.S.P. di "*controllo*" sia le nozioni fornite nel medesimo articolo alle lettere c) e d) di "*controllo analogo*" e di "*controllo analogo congiunto*"; è stato inoltre tenuto conto anche di quanto indicato nell'art. 11-quater del d.lgs. n. 118/2011 e nell'allegato principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato, ove si aggiunge alle precedenti nozioni di controllo anche quello esercitato tramite contratti di servizio;

_ nella tabella 2 della Relazione Tecnica allegata alla presente delibera sotto la lettera "A" sono elencati gli organismi controllati dal Comune di Faenza con indicazione delle indirette soggette a revisione.

Tenuto conto che il T.U.S.P. consente la costituzione e, quindi il mantenimento delle partecipazioni:

_ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Faenza, purché l'affidamento dei servizi alla medesima società sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa abbia i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P (art.4, comma 9-bis);

_ in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 (art. 26, comma 3).

Richiamati:

_ il Piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con il Decreto del Sindaco n. 3 del 31.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P., e tenuto conto dei risultati dallo stesso ottenuti indicati nell'aggiornamento 2016 del Piano, approvato con il Decreto del Sindaco n. 5 del 30.03.2016;

_ le "*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni*", adottate dalla

Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella adunanza del 19 luglio 2017, con annesso il modello standard di atto di ricognizione, per il corretto adempimento da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016.

Tenuto conto che:

_ l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato anche nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

_ le schede di revisione delle società sono raccolte nel piano, allegato "B" alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, con l'indicazione per ogni società delle partecipazioni da mantenere senza interventi, ovvero quelle oggetto di azioni di razionalizzazione, quali: contenimento dei costi, cessione o alienazione, liquidazione, fusione o incorporazione.

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici dell'ente locale competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per realizzare le azioni individuate dal presente atto.

Visto il parere della competente commissione consiliare II[^] - Sviluppo Economico e Alta Formazione - del 20 settembre 2017;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, conservato presso il Settore Finanziario.

Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti	n. 21 + Sindaco;	Votanti n. 22
Voti favorevoli	n. 14	Sindaco Partito Democratico Art. 1 - Movimento Democratico Progressista Insieme per Cambiare La Tua Faenza
Voti contrari	n. 4	Movimento 5 Stelle L'Altra Faenza
Astenuti	n. 4	Lega Nord-Faenza

delibera

- 1) di approvare la Relazione Tecnica al Piano di revisione straordinaria degli organismi partecipati, come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il Piano di revisione straordinaria degli organismi partecipati dal Comune di Faenza, come da allegato "B" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di procedere in particolare alle seguenti azioni di razionalizzazione contenute nel Piano:

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi
Cessione/Alienazione quote	Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.	0,0097%	2018
	ERVET S.p.A.	0,029%	2018
	ASTRA S.r.l.	2,79%	2018
Liquidazione	CENTRO SERVIZI MERCI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	100,00%	Liquidazione iniziata nel 2013 di cui si prevede il completamento nel 2018.
	Faventia Sales S.p.A.	46,00%	Messa in liquidazione entro il 2020 – Conclusione entro il 2022
	Intercom S.r.l. (ora in liquidazione)	3,33%	Liquidazione iniziata nel 2017 di cui si prevede il completamento nel 2018.
	S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	0,543%	Liquidazione iniziata nel 2013 di cui si prevede il completamento nel 2018.
Fusione/Incorporazione	CENTURIA AGENZIA PER L'INNOVAZIONE DELLA ROMAGNA - SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.	8,40%	2018
	Terre Naldi S.r.l.	98,00%	2018

- 4) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 5) di demandare alla Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 6) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 7) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 8) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 9) di dare atto che i Responsabili del procedimento e i Dirigenti, rispettivamente con l'apposizione dei visti di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Il Presidente chiede l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presenti	n. 21 + Sindaco;	Votanti n. 22
Voti favorevoli	n. 14	Sindaco Partito Democratico Art. 1 – Movimento Democratico Progressista Insieme per Cambiare La Tua Faenza
Voti contrari	n. 4	Movimento 5 Stelle L'Altra Faenza

Astenuti

n. 4 Lega Nord-Faenza

Il Consiglio comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CAMPODONI MARIA CHIARA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
PIERANGELO UNIBOSI

RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FAENZA EX ART. 24 D. LGS. 175/2016

L'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto), finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base per una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi annualmente secondo quanto previsto dal medesimo art. 20 del Testo Unico.

Risulta significativo sottolineare come la (ulteriore) revisione straordinaria costituisca per gli Enti territoriali, ai sensi dell'articolo 24 comma 2, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014. Il presente piano si pone, pertanto, in continuità con la precedente pianificazione.

L'elaborazione della presente relazione si è sviluppata anche attraverso il confronto e il coordinamento sia con altri Enti locali soci delle medesime società partecipate, sia con le società partecipate medesime.

Per ciascuna società è stata predisposta una scheda di ricognizione, secondo il modello contenuto nelle *"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni"*, adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 19/2017 INPR.

Nelle schede viene evidenziata la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2.

Per quanto riguarda il "perimetro" della ricognizione, tenuto conto della norma, e in base alle indicazioni emerse dalla Corte dei Conti, sono state ricomprese tutte le partecipazioni societarie detenute direttamente, anche se di ridotta entità. E' stata censita anche la società quotata HERA S.p.A., sebbene l'art. 1, co. 5, T.U.S.P. preveda che alle società quotate si applichino le disposizioni del TU solo se espressamente previsto e l'articolo 26 co. 3 preveda per le stesse il mantenimento della partecipazione da parte del Comune.

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie detenute indirettamente, si è fatto riferimento alla definizione contenuta nel medesimo Testo Unico all'articolo 2 comma 1, lettera g) che stabilisce che debba essere considerata *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*.

La sussistenza di una eventuale situazione di controllo, come definito all'art. 2, co. 1, lett. b) del T.U.S.P., è necessaria pertanto per definire il perimetro delle società a partecipazione indiretta, che sono solamente quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione.

La verifica circa la eventuale sussistenza di tale requisito è stata effettuata, considerando sia la specifica definizione contenuta all'art. 2, co. 1, lett. b) T.U.S.P. di "controllo" sia le nozioni fornite nel medesimo articolo alle lettere c) e d) di "controllo analogo" e di "controllo analogo congiunto":

«controllo»: *la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;*

«controllo analogo»: *la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";*

«controllo analogo congiunto»: *la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi "La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".*

E' stato inoltre tenuto conto anche di quanto indicato nell'art. 11-quater del d.lgs. n. 118/2011 e nell'allegato principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato, ove si aggiunge alle precedenti nozioni di controllo anche quello esercitato tramite contratti di servizio.

Nella tabella 1 che segue sono elencate le partecipazioni del Comune di Faenza in società, consorzi, fondazioni, aziende ed Agenzie, detenute alla data del 23 settembre 2016, con indicazione di quelle soggette a revisione.

Tabella 1

Organismo partecipato direttamente	Soggetto a revisione	Motivo esclusione dalla revisione
Ambra S.r.l., poi A.M.R. Soc. Cons. a r.l.	Sì	
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	Sì	
Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.	Sì	
Centro Servizi Merci S.u.r.l. in liquidazione	Sì	
Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.	Sì	
CON.AMI	No	Trattasi di consorzio
ERVET S.p.A.	Sì	
Faventia Sales S.p.A.	Sì	
Fondazione MIC	No	Trattasi di fondazione
Fondazione Alma Mater	No	Trattasi di fondazione
Fondazione Flaminia	No	Trattasi di fondazione
Fondazione FITSTIC	No	Trattasi di fondazione
HERA S.p.A.	Sì	
Intercom S.r.l. (ora in liquidazione)	Sì	
Lepida S.p.A.	Sì	
Ravenna Holding S.p.A.	Sì	
S.F.E.R.A. S.r.l.	Sì	
Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.	Sì	
S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	Sì	
Terre Naldi S.r.l.	Sì	
ASP della Romagna Faentina	No	Trattasi di ente pubblico di servizi alla persona
ACER Ravenna	No	Trattasi di Ente Pubblico Economico
ATERSIR	No	Trattasi di Agenzia

Nella tabella 2 che segue sono riportati gli organismi, partecipati al 23 settembre 2016, controllati dal Comune di Faenza, con indicazione delle relative indirette soggette a revisione.

Tabella 2

Organismo controllato partecipato direttamente	Società partecipata indirettamente, soggetta a revisione
ASP della Romagna Faentina	Società Agricola Terre di S. Mamante e Oriolo Opere Pie Faenza S.r.l.

Centro Servizi Merci S.u.r.l. in liquidazione	(*)
Fondazione MIC Onlus	IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.
Lepida S.p.A.	(*)
Ravenna Holding S.p.A.	ASER S.r.l.
Ravenna Holding S.p.A.	AZIMUT S.p.A.
Ravenna Holding S.p.A.	HERA S.p.A.
Ravenna Holding S.p.A.	Ravenna Entrate S.p.A.
Ravenna Holding S.p.A.	Ravenna Farmacie S.r.l.
Ravenna Holding S.p.A.	Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Ravenna Holding S.p.A.	SAPIR S.p.A.
Ravenna Holding S.p.A.	Start Romagna S.p.A.
Ravenna Holding S.p.A.	TPER S.p.A.
S.F.E.R.A. S.r.l.	(*)
Terre Naldi S.r.l.	ASTRA S.r.l.

(*) La società non detiene partecipazioni in altre società

Per quanto riguarda i criteri interpretativi adottati per il calcolo di taluni dei parametri previsti dal T.U.S.P. ex art. 20, sono state adottate le seguenti modalità operative:

1. per l'applicazione del parametro di cui all'art. 20, comma 2°, lett. d), si è ritenuto opportuno per tutte le società prendere a riferimento la nozione di "fatturato", di cui al parere espresso dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna - con deliberazione n. 54 del 28 marzo 2017, secondo la quale per "fatturato" si intende "l'ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta in sostanza della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 codice civile". Si precisa che per quanto riguarda la società Ravenna Holding S.p.A., oltre al valore calcolato come sopra indicato, è stato riportato anche un valore di fatturato rettificato e integrato dei dividendi incassati nell'esercizio;
2. per le società che predispongono il bilancio consolidato, sono stati considerati i valori contenuti in tali bilanci (Ravenna Holding S.p.A., HERA S.p.A., SAPIR S.p.A.);
3. gli oneri di motivazione analitica di cui all'art. 5, commi 1° e 2°, del TUSP imposti in maniera diretta solamente per la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni in società già costituite in data posteriore all'entrata in vigore del TUSP, vengono declinati tenendo conto delle evidenti differenze tra la costituzione di una nuova società e le valutazioni applicabili in caso di società esistenti. A rafforzare tale approccio porta il venir meno, apportato dal decreto "correttivo" (Dlgs n 100/2017), del riferimento tra gli oneri motivazionali alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate. Si sono quindi valutate, tenendo conto di quanto sopra e delle specifiche situazioni delle singole società, le ragioni che giustificano la scelta dell'utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, tenendo conto che la valutazione circa la possibilità di gestione diretta (in forma societaria) o esternalizzata del servizio non può essere affrontata in modo "teorico". Gli effetti economici di eventuali operazioni di dismissione o reinternalizzazione infatti, non possono che essere analizzati, in caso di società già esistenti e operative, tenendo conto dei rischi di natura patrimoniale legati alla eventuale dismissione di partecipazioni che può generare introiti insoddisfacenti (o nel caso di partecipazioni indirette potenziali minusvalenze sulla capogruppo). Nell'ambito di puntuali verifiche circa la detenibilità di una partecipazione, il percorso logico di cui all'articolo 24 comma 1 in assenza di situazioni di cui all'articolo 20 comma 2, impone

quindi di considerare anche, in caso di società sane e che generano utili, l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio (e la redditività) prevenendo i rischi di effetti indesiderati e paradossali nei processi di "razionalizzazione". L'analisi della sostenibilità economico-finanziaria è stata pertanto effettuata basandola principalmente su specifici indicatori di performance ricavabili dai dati dei bilanci (risultato d'esercizio, ROE, ROS, margine operativo lordo), considerando l'andamento delle gestioni e il settore di appartenenza.

4. nell'ambito della relazione, e in particolare nelle schede relative alle singole società, si è inteso anche dare riscontro alle criticità evidenziate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ed emerse dall'esame delle relazioni sui risultati conseguiti in sede di attuazione del piano operativo di razionalizzazione ex art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014.

**REVISIONE STRAORDINARIA 2017 DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI DAL COMUNE DI FAENZA
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**REVISIONE STRAORDINARIA 2017 DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI FAENZA
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Faenza

Codice fiscale dell'Ente: 357850395

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 **SI**

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cristina

Cognome:

Randi

Recapiti:

Indirizzo:

Piazza del Popolo, 31 Faenza

Telefono:

0546691182

Fax:

0546691119

Posta elettronica:

cristina.randi@romagnafaentina.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	02143780399	AmbRA – Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l. (dal 1 marzo 2017 Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. - s.r.l. Consortile)	2003	12,34%	L'Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna - in forma abbreviata AmbRA S.r.l. - è la società degli enti locali della Provincia di Ravenna, Avente lo scopo di: <ul style="list-style-type: none"> • progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile; • esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci; • amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale; • progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati. 	NO	NO	NO	NO
Dir_2	01306830397	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	2001	15,42%	La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post - universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. Negli ultimi anni la società si è aggiudicata anche la gestione della scuola di musica comunale "G.Sarti".	NO	NO	NO	NO
Dir_3	02622940233	Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.	1995	0,0097%	La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività).	NO	NO	NO	NO

Dir_4	01479560391	Centro Servizi Mercè S.u.r.l. in liquidazione	1999	100,00%	La Società è nata come Società di Trasformazione Urbana e ha per oggetto: la progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana del Comparto Centro Servizi Mercè e Parco Scientifico e Tecnologico in attuazione del vigente P.R.G. e dello schema di inquadramento operativo SIO Area CNR1; l'acquisizione delle aree interessate dagli interventi, la trasformazione e commercializzazione delle medesime per la realizzazione del Parco Scientifico tecnologico del Centro Servizi Mercè e l'eventuale assegnazione ai soci; la progettazione, realizzazione e gestione di opere relative a interventi di urbanizzazione pubblici e privati.	SI	NO	NO	NO
Dir_5	02327720401	CENTURIA Agenzia Innovazione Romagna Soc. Cons. a r.l.	1994	8,40%	Promozione dell'imprenditorialità (anche incubatore d'impresa), della ricerca industriale e dell'innovazione nelle sue diverse espressioni, ponendosi come punto d'incontro fra istituzioni pubbliche, iniziativa privata ed enti di ricerca.	NO	NO	NO	NO
Dir_6	00569890379	ERVET S.p.A.	1974	0,029%	ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA è la società "in house" della Regione Emilia-Romagna che opera come agenzia di sviluppo territoriale a supporto della Regione, in conformità alla legge regionale n. 26/2007 (che modifica le precedenti n.25/1993 e n. 5/2003) e alla legge regionale 18 luglio 2014 n.14. La società di cui la Regione è azionista di maggioranza è senza fini di lucro ed opera, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la qualificazione del territorio regionale.	NO (*)	NO (1)	NO	NO
Dir_7	02192330393	Faventia Sales S.p.A.	2005	46,00%	La società ha come finalità: l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la cessione, la permuta, la gestione, la locazione ed il riutilizzo dell'immobile "ex Salesiani" sito in Faenza, nonché gli eventuali altri per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e soggetti componenti la compagine societaria. Il perseguimento delle predette finalità è informato al principio dell'economicità, per cui l'attività sociale è impostata secondo precisi piani di azione imprenditoriale nell'ambito dei quali sono previsti servizi ed attività idonei a produrre reddito, nonché la destinazione di parti dell'immobile ad attività economiche e/o cessione; l'acquisto, la cessione, la gestione, la locazione, la permuta di beni immobili in genere, anche previa costruzione, ristrutturazione e trasformazione degli stessi, sia in conto proprio che a mezzo di terzi, nonché l'elaborazione di programmi edilizi e la loro realizzazione. Nell'ambito dell'oggetto sociale, segnatamente, con riferimento al riutilizzo del complesso immobiliare "Ex Istituto Salesiani", la società si prefigge la promozione e l'incoraggiamento di iniziative e programmi funzionali e coerenti con lo sviluppo territoriale della città di Faenza e la sua qualificazione, in particolare con riferimento allo sviluppo degli insediamenti universitari, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione e della ricerca e, comunque, con la promozione umana giovanile nel contesto europeo. In tale contesto può essere realizzata ogni iniziativa, compresi servizi di residenza, di ristorazione e ricreativi, atta a promuovere e ad agevolare i giovani nelle loro esperienze educative, scolastiche, ricreative e formative.	NO	NO	NO	NO
Dir_8	04245520376	HERA S.p.A.	1995	0,0000067%	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.	NO	NO	SI	NO

Dir_9	01462880392	Intercom S.r.l. (ora in liquidazione)	1999	3,33%	La società è costituita allo scopo di favorire processi di Internazionalizzazione delle imprese piccole, medie e artigiane. Essa si propone di favorire l'integrazione e lo sviluppo delle imprese all'interno di mercati europei e/o internazionali attraverso: il potenziamento delle capacità di analisi di mercati esteri, nonché delle dinamiche funzionali di questi e delle loro evoluzioni; lo studio e la progettazione di prodotti e/o servizi calibrati rispetto alle esigenze e alle domande che provengono dai mercati, nei quali le imprese utenti intendano penetrare; l'organizzazione di incontri al fine di favorire la conoscenza tra imprese utenti e potenziali partners internazionali; lo sviluppo delle conoscenze di carattere legale, fiscale e amministrativo relative ai mercati con i quali si instaureranno rapporti di carattere economico; l'organizzazione dei processi interni delle imprese.	NO	NO	NO	NO
Dir_10	02770891204	Lepida S.p.A.	2007	0,0015%	La Società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 11/2004, ha per oggetto le seguenti attività: la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; la realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; la fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi; la fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale e lo svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività); la fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide; la fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna; la realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza; la fornitura di servizi sulla rete radiomobile sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza; l'acquisto, sviluppo, erogazione e offerta di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini; la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'egovernment	NO (*)	SI	NO	NO
Dir_11	02210130395	Ravenna Holding S.p.A.	2005	5,17%	Ravenna Holding S.p.A. è lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.	NO (*)	SI	NO	SI

Dir_12	02153830399	S.F.E.R.A. S.r.l.	2004	27,20% (2)	La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti al mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale. In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie comunali.	NO (*)	SI	NO	NO
Dir_13	05483800487	Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.	2004	5,00% (3)	La società ha per oggetto: la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo. In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitati posti lungo la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone.	NO	NO	NO	NO
Dir_14	00830680393	S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	1982	0,543%	La società ha finalità di interesse pubblico ed ha per oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna. La società può quindi: acquisire da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi, lottizzarli ed urbanizzarli e, quindi, alienarli, possibilmente a condizioni di maggior favore rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato; promuovere, organizzare e predisporre, anche mediante apposite convenzioni fra enti pubblici ed imprenditori privati, possessori di aree destinate ad insediamenti produttivi, gli strumenti necessari al fine di proporsi come referente organico per l'orientamento delle imprese nella scelta degli insediamenti; svolgere attività di coordinamento fra enti pubblici al fine di orientare e favorire le politiche di investimenti sulle aree della provincia di Ravenna; svolgere attività di supporto e di assistenza tecnica per avvicinare enti locali ed imprese ai programmi di finanziamento comunitari e/o nazionali; offrire informazioni mirate per specifici progetti, l'assistenza tecnico-progettuale per la redazione delle domande e per l'istruttoria delle pratiche finalizzate ad accedere ad agevolazioni e finanziamenti, comunitari e/o nazionali, e per la predisposizione e la presentazione di progetti, con riferimento sia alla fase preparatoria degli stessi che alla fase di presentazione e valutazione delle proposte; promuovere e/o finanziare interventi di cogenerazione e/o di altre tecnologie, comunque mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle fonti energetiche e tecnologiche, sia su aree oggetto di propri interventi immobiliari che su aree di terzi; promuovere e/o finanziare interventi mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle risorse idriche ed ambientali del territorio, ivi compresa la bonifica e l'utilizzo di siti dismessi.	NO	NO	NO	NO

Dir_15	01383290390	Terre Naldi S.r.l.	1997	98% (4)	<p>La Società ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola ed attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. e la gestione delle strutture dell'azienda agricola comunale di Tebano, ivi compresa l'attivazione e il coordinamento di un polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura ed offrire servizi ad alto contenuto innovativo nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni agricole in genere.</p> <p>A tal fine la società, prioritariamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestisce, attraverso un apposito rapporto contrattuale, l'azienda agricola di proprietà del Comune di Faenza ed il polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere; - favorisce nel territorio faentino l'insediamento e lo sviluppo di un distretto universitario finalizzato all'istituzione di corsi universitari attinenti alle attività aziendali, di ricerca e scientifiche svolte presso il polo di Tebano; - può svolgere tutte le attività agricole previste dall'art. 2135 del c.c. come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228. 	SI	NO	NO	NO
--------	-------------	--------------------	------	---------	---	----	----	----	----

(*) controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett d) del D.Lgs. n. 175/2016

(1) E' stato indicato "NO", in quanto la società è una in house della Regione Emilia-Romagna

(2) L'Amministrazione detiene anche una partecipazione indiretta nella società SFERA, pari al 2,75%, tramite il CON.AMI. Tale partecipazione indiretta non viene indicata nella scheda 02.02, in quanto detenuta tramite un organismo non in controllo dell'Amministrazione.

(3) L'Amministrazione detiene anche una partecipazione indiretta nella Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l., pari al 5,74%, tramite il CON.AMI. Tale partecipazione indiretta non viene indicata nella scheda 02.02, in quanto detenuta tramite un organismo non in controllo dell'Amministrazione.

(4) Attualmente l'Amministrazione detiene il 100,00% del capitale sociale.

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ind_1	02240010393	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	2006	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	5,17%	Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; d) le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.	NO	NO
Ind_2	01079650394	ASTRA S.r.l.	1988	Terre Naldi S.r.l.	98,00%	2,79%	Astra (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agro ambientale) - Innovazione e Sviluppo è un'azienda che offre servizi di ricerca, sperimentazione e divulgazione per Enti pubblici e privati nell'ambito della filiera produttiva agroalimentare. Astra dispone di serre, cantine e laboratori. Le attività di sperimentazione interessano principalmente i seguenti settori produttivi: frutticolo, orticolo, viticolo e sementiero.	NO	NO
Ind_3	90003710390	AZIMUT S.p.A.	1996	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	3,09%	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.	NO	NO
Ind_4	04245520376	HERA S.p.A.	1995	Ravenna Holding S.p.A./CON.AMI (1)	Quota in Ravenna Holding S.p.A.: 5,17%; Quota in CON.AMI: 6,75%.	Quota indiretta tramite Ravenna Holding S.p.A.: 0,28%; Quota indiretta tramite CON.AMI: 0,47%. Totale quota indiretta: 0,75%	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.	NO	NO

Ind_5	04044300376	IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.	1991	Fondazione MIC Onlus/CON.AMI (2)	Quota in Fondazione MIC Onlus: 45,98%; Quota in CON.AMI: 6,75%.	Quota indiretta tramite Fondazione MIC Onlus: 0,17%; Quota indiretta tramite CON.AMI: 2,93%. Totale quota indiretta: 3,10%	Tourism company, punta direttamente ai mercati turistici, valorizzando le eccellenze dei territori imolese e faentino, molto simili tra loro, favorendo l'incontro diretto tra l'offerta (i prodotti turistici) e la domanda (i turisti), attraverso la creazione di vere e proprie specifiche linee di prodotto.	NO	NO
Ind_6	02180280394	Ravenna Entrate S.p.A.	2004	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	3,102% (3)	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.	NO	NO (3)
Ind_7	01323720399	Ravenna Farmacie S.r.l.	1969 Consorzio - 2005 SRL	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	4,78%	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.	NO (*)	SI
Ind_8	00337870406	Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.	1994	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	1,51%	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.	NO (*)	SI
Ind_9	00080540396	SAPIR S.p.A.	1957	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	1,50%	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)	NO	NO
Ind_10	03836450407	Start Romagna S.p.A.	2010	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	1,26%	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima	NO	NO
Ind_11	03182161202	TPER S.p.A.	2012	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	0,0021%	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna	NO	NO
Ind_12	02290330394	Società Agricola Terre di S. Mamante e Oriolo Opere Pie Faenza S.r.l.	2007	ASP della Romagna Faentina	52,37%	17,45%	La società svolge l'attività di cui all'art. 2135 del c.c. diretta alla coltivazione del fondo, alla viticoltura, alla silvicoltura, alla produzione e commercializzazione dei prodotti ivi compresa la trasformazione degli stessi, alla gestione di immobili destinati ad attività di agriturismo e/o attività sociali connesse.	NO	NO

(*) controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett d) del D.Lgs. n. 175/2016

(1) La partecipazione indiretta detenuta dall'Amministrazione in HERA viene indicata in tabella, in quanto detenuta tramite la società Ravenna Holding S.p.A., sottoposta a controllo da parte del Comune. Per completezza viene indicata anche la partecipazione indiretta detenuta tramite il CON.AMI, sebbene quest'ultimo sia un organismo non sottoposto a controllo da parte dell'Amministrazione.

(2) La partecipazione indiretta detenuta dall'Amministrazione in IF Soc. Cons. a r.l. viene indicata in tabella, in quanto detenuta tramite la Fondazione MIC Onlus, sottoposta a controllo da parte del Comune. Per completezza viene indicata anche la partecipazione indiretta detenuta tramite il CON.AMI, sebbene quest'ultimo sia un organismo non sottoposto a controllo da parte dell'Amministrazione. Si precisa, inoltre, che anche l'Unione della Romagna Faentina detiene una partecipazione pari al 2,19%.

(3) Nel corso del 2017 la società Ravenna Holding ha acquisito la totalità delle azioni in Ravenna Entrate S.p.A. che è stata conformata al modello di società *in house providing*

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.


Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'Agenzia AmbRA S.r.l., ora Agenzia per la Mobilità Romagna Soc. Cons. a r.l. (dal 1° marzo 2017), è stata costituita in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 (e succ. mod.), al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.
L'Agenzia, inizialmente istituita fra l'Amministrazione provinciale di Ravenna e tutti i Comuni della provincia, con la denominazione ambRA S.r.l., in attuazione alle disposizioni della normativa regionale sui processi di aggregazione da attivare, si è successivamente integrata con le Agenzie per la Mobilità dei bacini di Forlì-Cesena e Rimini.
La partecipazione del Comune alla società si configura, pertanto, quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali.
La valutazione in merito all'indispensabilità della partecipazione dal parte del Comune alla società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, è già stata compiuta dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate (sulla mancanza di discrezionalità in capo agli enti circa la scelta di partecipare o meno a società quando la partecipazione risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge, si veda Corte dei Conti-sez. contr. Sicilia, 26 febbraio 2016, n. 61 e 19 maggio 2016, n. 90).

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società opera nel campo dei servizi formativi contribuendo al perseguimento dello sviluppo economico e sociale del territorio comunale, competenza affidata ai Comuni ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

La L.R. Emilia-Romagna n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" affida agli enti locali, oltre che alla Regione stessa, competenze nel campo del sostegno del successo formativo (art. 20), definendo all'art. 28 la formazione professionale come servizio pubblico determinante per lo sviluppo socio-economico e dell'innovazione sul territorio.

Il successivo art. 38 della legge regionale citata, inoltre, individua la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

Ai Comuni, sono confermate dall'art.39 le funzioni di gestione della formazione professionale già ad essi delegate ai sensi dell'articolo 2 della L.R. Emilia-Romagna 7 novembre 1995, n. 54, ora abrogata, che le possono esercitare in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati. Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2015, la società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, nessuno escluso, in particolare dei soggetti più deboli e svantaggiati. Da diversi anni la società propone percorsi bi-triennali a qualifica per minori in dispersione scolastica (IeFP: Istruzione e formazione professionale).

Si colloca, pertanto, in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla società in certe categorie, anche a causa dello scarso rilievo economico delle specifiche attività formative. L'attività svolta dalla società a rilevanza sociale (Antidispersione scolastica per minorenni, Tirocinii persone svantaggiate, Formazione per persone svantaggiate, Formazione per disabili (L.68/99)) nel corso del 2016 ha coinvolto n. 1.605 allievi in situazione di svantaggio, pari all'86,29% del totale degli allievi partecipanti ai corsi organizzati dalla società.

Da diversi anni il Comune di Faenza ha affidato la gestione della Scuola comunale di Musica "G. Sarti" alla società, a seguito dell'espletamento di apposita gara pubblica.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione in Banca Popolare Etica, poco più che simbolica, è giustificata con gli scopi di natura sociale della banca che, con lo strumento del credito etico, ha cercato di dare impulso alla imprenditorialità no-profit e nel contempo ha favorito la creazione di nuova occupazione.
La società si propone, infatti, di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività.
Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la società indirizza la raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo - in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate.
Inoltre, riserva particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza.
Tale partecipazione si colloca all'interno della più ampia decisione del Comune di caratterizzarsi come territorio socialmente responsabile (TSR), presa con la delibera di Consiglio comunale n. 3319/227 del 20.07.06 avente ad oggetto "Il Comune di Faenza territorio socialmente responsabile - Indirizzi". Tra gli obiettivi trasversali che il Comune si è dato al fine di dare concreta attuazione al TSR compare anche quello del partenariato, cioè la collaborazione nelle varie forme sia istituzionali che contrattuali tra ente pubblico e altri soggetti privati, anche collettivi, con particolare riferimento ai soggetti dell'economia sociale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Centro Servizi Mercè S.r.l. fu originariamente costituita, nel 1999, in forma di S.p.A. quale società di trasformazione urbana ai sensi della Legge 127/1997. La compagine societaria fu composta da imprese interessate allo sviluppo dell'area oggetto di trasformazione urbana oltre a una quota di minoranza del Comune di Faenza. Successivamente, a seguito del progressivo completamento delle opere e della graduale uscita dalla compagine dei soci privati, la società è stata trasformata in S.r.l. e il Comune è divenuto socio unico. Risultando ormai quasi inattiva e avendo sostanzialmente completato definitivamente il proprio scopo societario, si è provveduto a porre CSM in liquidazione. La fase di liquidazione, iniziata nel 2013, è tuttora in corso e si prevede che venga completata entro il 2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

Promozione dell'imprenditorialità (anche incubatore d'impresa), della ricerca industriale e dell'innovazione nelle sue diverse espressioni, ponendosi come punto d'incontro fra istituzioni pubbliche, iniziativa privata ed enti di ricerca.

(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna, nella sua attuale configurazione, nasce nel 2011 a seguito della fusione per incorporazione in Centuria Rit di Cesena dell'azienda Agenzia Polo Ceramico di Faenza, per affinità di scopo sociale e per razionalizzare e integrare a livello territoriale, su area vasta romagnola, le attività condivise dai soci. La società a partecipazione mista a maggioranza privata, raccoglie l'eredità delle due aziende fuse, e svolge attività di interesse strategico per l'innovazione, la ricerca per le imprese e la promozione dell'imprenditorialità, in particolare quella innovativa. Nello specifico, del territorio faentino, gestisce l'incubatore per nuove imprese di proprietà del Comune e ha sede presso l'ex sede del Polo Ceramico di Faenza, anch'essa di proprietà comunale e realizzata negli anni '90 dall'Ente locale per ospitare l'Agenzia e con la finalità di promuovere l'innovazione delle imprese, in particolare nell'ambito dei materiali ceramici e avanzati in genere. In tale sede, sono ospitati e supportati corsi universitari della Facoltà di Chimica Industriale dell'Ateneo di Bologna, centri di ricerca e aziende. La compagine societaria comprende anche Camere di Commercio, Fondazioni, associazioni di categoria e altri soggetti privati particolarmente sensibili alla promozione dell'innovazione nei settori produttivi strategici per il territorio. Pertanto, anche in continuità con quanto evidenziato nel piano operativo di razionalizzazione adottato nel corso del 2015, ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune relative alle politiche di sviluppo economico del territorio ai sensi dell'art.13 del TUEL.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA è la società "in house" della Regione Emilia-Romagna che opera come agenzia di sviluppo territoriale a supporto della Regione, in conformità alla legge regionale n. 26/2007 (che modifica le precedenti n.25/1993 e n. 5/2003) e alla legge regionale 18 luglio 2014 n.14. La società di cui la Regione è azionista di maggioranza è senza fini di lucro ed opera, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la qualificazione del territorio regionale.

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.A. è la società in house della Regione Emilia-Romagna che opera come agenzia di sviluppo territoriale a supporto della Regione, in conformità alla legge regionale n. 26/2007 (che modifica le precedenti n.25/1993 e n. 5/2003) e alla legge regionale 18 luglio 2014 n.14. La società di cui la Regione è azionista di maggioranza è senza fini di lucro ed opera, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la qualificazione del territorio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Come evidenziato nel piano operativo di razionalizzazione adottato nel corso del 2015, ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune relative allo sviluppo economico del territorio, attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" del complesso ex Salesiani. La società è, infatti, proprietaria del complesso immobiliare ex Salesiani, e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL). L'attività della società si esplica nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo del centro storico, valorizzando un immobile di importanza storica e culturale per la città, di grandi dimensioni e potenzialità, collocato in pieno centro in posizione strategica. Tale compito e scopo della società, si configura come strategico ed essenziale per la realizzazione di politiche di valorizzazione del centro storico, soprattutto promuovendo l'insediamento di strutture di alta formazione e di servizi ad esse connessi in tale contesto immobiliare e logistico.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è una multi-utility che svolge servizi di interesse economico generale (quali, la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi di gas, energia elettrica, acqua, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani). Nasce dalla fusione di 11 multi-utility municipalizzate dell'Emilia-Romagna per migliorare la qualità dei servizi al cittadino in settori fondamentali come l'energia, l'acqua e i servizi ambientali sviluppando sinergie e percorsi di efficienza. I soci fondatori sono stati 139 Comuni delle province di Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena. La società si è poi integrata con altre aziende multi-utility municipalizzate presenti in territori contigui (sono state integrate 22 aziende di 4 regioni nel centro-nord-est del Paese). Attraverso un percorso progressivo e graduale, sono stati superati frammentazioni gestionali e localismi, ed è stato possibile sfruttare le dimensioni industriali e le economie di scala per elevare la qualità e la sicurezza dei servizi, e liberare risorse finanziarie per realizzare importanti investimenti per potenziare, ammodernare e mantenere in efficienza le infrastrutture. La società è quotata: rientra, pertanto, tra le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2015 che le Pubbliche Amministrazioni possono comunque mantenere ai sensi dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società, nata per favorire processi di internazionalizzazione delle imprese piccole, medie e artigiane, è inattiva da anni. Attualmente è in stato di liquidazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolte:

(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Lepida S.p.A. è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti-Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi telematici inclusi nell'architettura di rete. In un quadro nel quale lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza e delle agende digitali locali e regionali è elemento portante della crescita civile ed economica, la Regione Emilia Romagna, di concerto con il sistema degli Enti locali, persegue la finalità di assicurare, a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati.

Tale funzione è stata ulteriormente rafforzata dalla Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 avente ad oggetto la Riforma del sistema di governo regionale e locale dove all'art. 15 "la Regione ... esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi" e dall'Accordo quadro siglato in data 11 febbraio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della banda ultralarga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU2020. In particolare si evidenzia che Lepida S.p.a. gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERretre". Lepida S.p.a. è inoltre la società di riferimento della Regione e di tutti i sui Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs 259/2006).

La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni.

La società è strumento esecutivo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004, con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima.

Lepida SPA concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici, definiti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER), inerenti principalmente l'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna. In particolare, Lepida S.p.a. collabora alla diffusione della banda ultra larga per cittadini, imprese e scuole, alla diffusione di nuovi punti WiFi pubblici e gratuiti di accesso alla rete Internet, alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale e supporta la diffusione delle Agende digitali locali in coerenza con la strategia regionale.

L'adesione alla società permette, pertanto, al Comune di partecipare compiutamente agli obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella L.R. n. 11/2004 e di usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci, previa sottoscrizione da parte dell'Ente degli specifici contratti di servizio e del pagamento dei rispettivi canoni.

La società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia-Romagna che ne è il socio di maggioranza (99,35%), con lo scopo di assicurare in modo continuativo il funzionamento dell'infrastruttura, delle applicazioni e dei servizi. La società è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia-Romagna e realizza con essa la parte più importante della propria attività. La società è, inoltre, assoggettata al controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna e dagli altri Enti partecipanti sulle proprie strutture organizzative d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui alla Legge Regionale n. 11/2004.

Pertanto, la società è da mantenere al fine di consentire all'Amministrazione comunale di utilizzare appieno la rete in fibra ottica (dorsale geografica e MAN cittadine) sfruttando tutte le possibili funzionalità ed applicazioni (attuali e future) sviluppate in ambito regionale e i collegamenti realizzati, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società gestisce le partecipazioni in società e/o enti, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, conferite dagli enti locali soci, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui i soci sono portatori. La società Ravenna Holding S.p.A. rappresenta lo strumento organizzativo di governance del Comune di Faenza per intervenire nelle società partecipate e partecipare, quale espressione diretta del Comune medesimo, negli organismi costituiti per il controllo congiunto delle società partecipate in tutti i casi in cui tali organismi siano previsti da convenzioni, accordi, patti parasociali o atti contrattuali. La società risulta, quindi, essere, per il Comune di Faenza, anche lo strumento per il controllo analogo delle società *in house providing* e per il presidio delle società delle reti ex art. 113 comma 13 del Tuel (D.lgs. 267/2000). In merito al ruolo esercitato dalla Holding ai fini delle azioni di governo e di razionalizzazione delle partecipazioni indirette, si forniscono di seguito utili elementi conoscitivi sulla *governance* del gruppo incentrata sulla società capogruppo.

La stessa Corte dei Conti sezione autonomie già nella relazione annuale del 2014 sullo stato delle società partecipate affermava: "Particolarmente adatta agli enti di grandi dimensioni, centrali rispetto a reti di società "satellite", potrebbe essere la creazione di un apposito organismo societario, totalmente partecipato dall'ente locale, che opera come holding titolare delle partecipazioni in precedenza detenute dall'ente, il quale coadiuva e fornisce servizi a tutte le aziende del gruppo e supporta gli organi politici nelle decisioni strategiche.

Ed anche nella relazione annuale per il 2015 la sezione autonomie della Corte dei Conti dedica uno specifico paragrafo alle "società a partecipazione indiretta e modello holding".

La Corte richiama il fatto che "tale modello ingenera perplessità nella misura in cui non soddisfa completamente l'esigenza di *governance* delle esternizzazioni, quanto meno con riferimento ai servizi gestiti da soggetti non partecipati, e qualifica la holding come asse portante delle decisioni politiche, che invece dovrebbero rimanere in capo all'ente", richiamando la necessità di prevedere alcune cautele nel loro utilizzo soprattutto per evitare che si deresponsabilizzino gli enti locali dalle attività di controllo delle partecipate le cui strutture interne sono invece obbligate ad attuare per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 147 quater del Tuel.

La *governance* in concreto posta in essere nel caso di Ravenna Holding conferma come si siano trovati, anche a legislazione previgente, solidi punti di equilibrio e sintesi (anche in un caso di società pluripartecipata) tra la competenza e responsabilità della gestione lasciata in capo agli amministratori, e meccanismi in grado di consentire effettivamente alle amministrazioni controllanti di esercitare "un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata". Tale modello, basato su convenzioni ex articolo 30 del TUEL, appare tuttora pienamente rispondente alle normative, anche in virtù dei costanti aggiornamenti, ed efficiente ai fini di un corretto sistema integrato dei controlli, nel rispetto delle prerogative e competenze degli Enti Locali per come oggi definiti dalle disposizioni del Testo Unico, consentendo di valutare in concreto non ricorrere i rischi evocati dalla Corte come insiti nel modello.

La struttura di *governance* tramite la Holding ha rappresentato in particolare un'efficace modello di implementazione di un sistema di controllo delle partecipate in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 147 quater del Tuel.

Il TU legittima oggi esplicitamente la presenza della società capogruppo, avvalorando il modello della holding, in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale, e già riconosciuto dalla Corte dei Conti sezione autonomie. Il TU individua e definisce esplicitamente in particolare:

- il controllo analogo sia per le società a partecipazione pubblica unipersonale, che per le società a partecipazione pluripersonale (controllo analogo congiunto), ove le Amministrazioni Pubbliche partecipanti sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante "sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata";

- il modello dell'*in house* cosiddetto "a cascata" che rappresenta la perfetta legittimazione dell'affidamento *in house* tramite una holding. Esplicitamente il controllo analogo infatti "può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";

- il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali "non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti". Le società holding sono espressamente riconosciute così come la partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite di una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Ravenna, nel più ampio processo su scala romagnola, e l'ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluripartecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione. Il modello di *governance* con controllo "pluri-enti" è incardinato su uno Statuto e una convenzione ex art.30 particolarmente strutturati per garantire un ruolo di assoluta centralità all'Assemblea, all'interno della quale i soci sono chiamati ad esprimere le scelte fondamentali in materie che vanno oltre le tradizionali competenze assegnate all'organo, e l'autorizzazione preventiva degli atti più rilevanti, fermo il rispetto dell'art. 2364 del codice civile.

Ravenna Holding S.p.A si può ricondurre fondamentalmente alla fattispecie della Holding c.d. "pura", non si caratterizza infatti per alcuna attività di gestione, ma per l'esercizio in concreto dell'attività di direzione e coordinamento. La società capogruppo non svolge quindi neppure in modo mediato l'attività d'impresa, attraverso le società operative, agendo le controllate/partecipate sulla base di affidamenti disposti direttamente nei loro confronti. La società capogruppo garantisce infatti principalmente il coordinamento delle partecipazioni degli Enti Soci e l'attuazione di un adeguato sistema di controlli interni al gruppo con idonei flussi informativi. La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti affidati in house per le prestazioni di servizi, ma è insita nella stessa società laddove nell'oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La società, pur avendo una veste giuridica privatistica, è assimilabile alle pubbliche amministrazioni in relazione alla missione che le è stata istituzionalmente demandata.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello cd. "in house", essendo presenti i tre requisiti del:

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
- c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

A tal fine è stata sottoscritta apposita "Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 fra gli enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate *in house providing*, analogo a quello esercitato sui propri servizi", in esecuzione delle deliberazioni n. 54 del 26.11.2015 del Consiglio Provinciale di Ravenna, n. 118 del 10.12.2015 del Consiglio Comunale di Ravenna, n. 68 del 17.12.2015 del Consiglio Comunale di Cervia, n. 109 del 14.12.2015 del Consiglio Comunale di Faenza e n. 68 del 30.11.2015 del Consiglio Comunale di Russi.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci. La società garantisce il coordinamento delle partecipazioni degli Enti Soci e l'attuazione di un adeguato sistema di controlli interni al gruppo con idonei flussi informativi, anche in attuazione dei regolamenti degli Enti Locali soci, in particolare derivanti dal D.L. 174/2012.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta:

La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti al mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.
In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie comunali.

(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica". Al riguardo si ritiene esemplificativo riportare stralci della recente sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio. "... la giurisprudenza ne ha chiarito la natura di servizio pubblico essenziale, a carattere locale, e a tendenziale rilevanza economica (Corte dei Conti SRC Lombardia, deliberazioni n. 195/2009/PAR e n. 196/2009/PAR; 532/2012 nonché Campania 260/2014/PRSP; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637 e 8 maggio 2007, n. 2110; Tar Campania, Salerno Sez. I 22 febbraio 2006, n. 198; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 23 aprile 2009, n. 3567): l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività è strumentale ad una più completa tutela del diritto alla salute (SRC Campania n. 260/2014/PAR), garantendo, ad esempio, l'accessibilità anche nelle aree territoriali caratterizzate da minor densità abitativa (Cons Stato, sent. n. 5587/2014) e dunque assicurando alla collettività modalità di servizio che, in quanto poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati (T.A.R. Campania, Salerno, I, 22.2.2006, n.198; T.A.R. Umbria, 16.2.2000, n.142). In definitiva il servizio di assistenza farmaceutica, quando svolto da soggetti pubblici, è un servizio "pubblico", di "natura economica" e a carattere "locale": ed infatti, il Legislatore, nel dettare la disciplina generale per tali servizi ha ritenuto di dover sistematicamente escludere l'attività farmaceutica dall'ambito di applicazione delle relative norme, alle quali, altrimenti, sarebbe stata pienamente assoggettata.... "I tratti fondamentali di tale disciplina di settore sono ancora oggi contenuti nella Legge n. 475/68, meglio nota come Legge Mariotti." "... E' costante ormai l'inquadramento del servizio di assistenza farmaceutica tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, sia pure con peculiarità tali che ne giustificano una disciplina ad hoc. L'esercizio di farmacie e la loro distribuzione sul territorio in rapporto alla popolazione costituisce, infatti, una modalità per assicurare un diritto costituzionalmente garantito qual è quello alla salute. La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'intera regolamentazione dell'attività farmaceutica è "preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute", al punto che resta "solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista" (Corte Cost. sent. n. 87/2006). Proprio la natura di servizio pubblico essenziale e la sua concomitante finalità sociale giustificano – anche alla luce del diritto comunitario (cfr. per tutti Corte di Giustizia n. 570 del 2010 in materia di compatibilità della disciplina sulle distanze minime fra le sedi farmaceutiche con il diritto comunitario) – il permanere della fitta trama di vincoli cui il legislatore subordina l'esercizio dell'attività, a conferma della prevalenza dei profili di tutela della salute su quelli più schiettamente commerciali. Infatti, il servizio farmaceutico costituisce un'articolazione del più ampio servizio sanitario nazionale (L. n. 833/1978).... Ne consegue che le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale).” La prevalente finalità "sociale" dell'attività farmaceutica si esplica con l'esercizio del diritto di "prelazione", che a sua volta vincola la stessa scelta del "modello gestorio": "... la Corte, privilegiando un percorso esecutivo teso a valorizzare la finalità sociale dell'attività (deliberazione 70/2011/PAR del 3 febbraio 2011), ha conseguentemente sostenuto che anche la facoltà di scelta del modello gestorio da parte dei comuni che esercitano la prelazione, incontra i limiti, discendenti dall'impianto generale della legge n. 475/1968, tesi, in particolare, a valorizzare la funzione sociale dell'attività farmaceutica (il diritto di prelazione a favore del Comune ne costituisce una delle espressioni). Se l'amministrazione esercita la prelazione, l'opzione presuppone, infatti, la decisione a monte di assumere direttamente la gestione del servizio nelle forme previste dalla legge Mariotti o nelle forme che comunque assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione. Si è ritenuto dunque che, per scelta legislativa, con il sistema delineato dalla Legge Mariotti, si sia voluto vietare la scissione tra titolarità e gestione del servizio pubblico farmaceutico, in quanto si assume che la stessa non garantisca "astrattamente" gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano la prelazione e la sottrazione della sede farmaceutica alla competizione dei privati per la sua titolarità, in ambito regionale." Con maggiore dettaglio riguardo all'istituto della "prelazione" (come "potestà di diritto pubblico") si richiama la precedente sentenza 15.12.2014, n. 260 della medesima Sezione di Controllo. "La disciplina normativa di tale servizio, su cui si intrecciano le competenze statali in materia di servizi essenziali dei diritti, e quelle regionali in materia di igiene e sanità pubblica (di cui l'esercizio delle farmacie costituisce espressione) si contrassegna per tali ragioni per una specialità, peraltro espressamente riconosciuta a livello normativo. Se, da un lato, il servizio farmaceutico è identificato quale "garanzia del diritto alla salute" sul territorio, innervato nella programmazione sanitaria regionale (Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1724), per altro verso, la prelazione pubblicistica riconosciuta ai comuni, enti locali esponenziali di tutela di interessi collettivi, è considerata essa stessa un presupposto per la tutela da parte degli enti locali medesimi del diritto alla salute dei cittadini. L'ordinamento, in particolare, assegna ai comuni il diritto di prelazione su una quota delle sedi farmaceutiche rese vacanti o di nuova istituzione nelle varie aree territoriali di cui alla pianta organica (art. 9, comma 3, della Legge Mariotti). Si tratta invero di una potestà di diritto pubblico, che si esercita sulla base della mera vacanza o nuova disponibilità di sedi, sottraendo la titolarità delle ridette licenze alla concorrenza "per il mercato", secondo le regole di cui all'art. 3 della Legge Mariotti e delle relative discipline regionali. La norma, infatti, assegna all'ente la facoltà di istituire o meno la farmacia comunale, decisione che rientra dunque pienamente nell'autonomia locale da esercitare in ragione dei fini sociali e per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata. La parte residua dei posti vacanti o di nuova istituzione non "prelazionati" viene messa a concorso tra privati, In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, si da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; Nel medesimo solco si pone la recente sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., ... deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione." In House Providing. La società opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing. Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del sopracitato vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330). "In chiave evolutiva, apertosi il sistema alla gestione dei servizi anche a mezzo di soggetti di diritto privato (principio della neutralità della forma giuridica, cfr. art. 1 L. n. 241/1990), è stato possibile estendere le modalità di gestione del catalogo di cui all'art. 9 della Legge Mariotti purché rispettose dell'eadem ratio della disciplina di settore, vale a dire del principio di non separabilità della titolarità dalla gestione (solo in questo senso SRC Lombardia nn. 489/2011/PAR e 532/2012/PAR evidenziano il carattere "non tassativo" del catalogo dell'art. 9 della Mariotti). A questo titolo, infatti, non si può escludere una gestione diretta del servizio in forma societaria, ad esempio tramite società in house (SRC Lombardia n. 489/2011/PAR) o società miste a controllo pubblico, ovvero tramite concessione (SRC Lombardia n. 26/2013/PAR). ..."

Con specifico riferimento alla detenebilità di partecipazione societaria ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, Corte dei Conti Sez. Controllo Emilia-Romagna 28.02.2017, n.30 ("Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Bologna") la Sezione "rileva che la distribuzione dei farmaci rappresenta una delle finalità del servizio sanitario nazionale (cfr. art. 28 l. n. 833/1978), servizio che le aziende sanitarie locali erogano attraverso le farmacie di cui possono essere titolari, oltre i privati, anche gli enti locali." e esplicitamente "ritiene che, a legislazione vigente, la partecipazione da parte di enti locali in società di capitali che siano titolari e/o che gestiscano farmacie comunali sia consentita sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 l. n. 475/1968, tutt'ora in vigore. Ciò, comunque, impone all'ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio economico nel quale la farmacia dallo stesso partecipata si troverebbe ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016." Si innesta su tale indirizzo a completamente, come sopra perseguito, Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330: "Ne consegue che le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale).” Il contesto normativo e giurisprudenziale più sopra descritto esplicita con evidenza che l'attività svolta da SFERA S.r.l. si caratterizza come attività di per sé "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità" dei Comuni soci. Il raffronto dell' "attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3)" di SFERA Srl e "l'attività di competenza dell'ente" è di per sé emblematico e determinante, nel caso specifico, ad individuare un rapporto di stretta necessità. A conferma della peculiarità della fattispecie si consideri del resto che la giurisprudenza amministrativa (Da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474) ritiene che "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., ... deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", La giurisprudenza contabile sopracitata condivide tale ricostruzione, ritenendo in ogni caso compatibile che " la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale) (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330) e che si "impone all'ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio economico nel quale la farmacia dallo stesso partecipata si troverebbe ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016." E' del resto la stessa giurisprudenza contabile infatti che parla nel caso specifico di "controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale" da parte degli enti locali. Due sono i "corollari" della "ratio della gestione pubblica delle farmacie" che "assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione": la "prelazione" (potestà pubblicistica "di matrice assistenziale e sanitaria", che non risulta presente in altri settori) e la "forma" (risultando predeterminate forme di gestione che assicurino la "non separabilità della titolarità dalla gestione"). ("Ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, si da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività". (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330"). Riguardo in specifico alla "forma" deve trattarsi di "forme che comunque assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione. Si è ritenuto dunque che, per scelta legislativa, con il sistema delineato dalla Legge Mariotti, si sia voluto vietare la scissione tra titolarità e gestione del servizio pubblico farmaceutico, in quanto si assume che la stessa non garantisca "astrattamente" gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano la prelazione e la sottrazione della sede farmaceutica alla competizione dei privati per la sua titolarità, in ambito regionale. È in quest'ottica che resta escluso – dall'elenco dell'art. 9 della Legge Mariotti – il ricorso alla concessione a terzi ... (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330)". SFERA Srl, in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente "all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelazionata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione". Sul piano di riscontro del "contesto socio economico", risultano in ogni caso oggettive motivazioni che portano a confermare la "stretta necessità" nelle condizioni fattuali di SFERA Srl per gli enti locali, non riscontrandosi ragionevolmente ragioni per modificare l'impegno al riguardo dagli stessi assunto. Attualmente la società esercita la propria attività nei Comuni di Faenza, Imola, Medicina, Lugo, Castel San Pietro Terme e Budrio. E' presente sul territorio con quattro punti vendita a Imola, tre a Medicina e tre a Faenza. Dal 2015 gestisce anche le tre farmacie comunali di Lugo, le due di Castel San Pietro Terme e quella di Budrio. Dal 31/08/2017 a Imola è stata aperta la 5^ farmacia comunale. La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare. In questo ambito, si evidenziano, le seguenti attività svolte da SFERA: è l'unico esercente attività farmaceutica nel territorio faentino che presta un servizio notturno nella città (servizio aperto 24 ore su 24 per tutto l'anno); gestisce una farmacia rurale a Medicina, garantendo il servizio in un' area che altrimenti non sarebbe servita; fornisce diversi servizi aggiuntivi rivolti alla cittadinanza, tra i quali: il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, organizza eventi di informazione/formazione in tema di salute e benessere dei cittadini; offre servizi di consulenza nell'ambito della prevenzione; fornisce il Servizio Farmaco Amico; mette a disposizione medicinali prossimi alla scadenza ad associazioni di volontariato operanti sul territorio e consegna gratuitamente di farmaci a particolari categorie protette; offre ai clienti un "paniere" di alcune tipologie di prodotti con prezzi molto convenienti; devolve l'1% degli incassi delle vendite dei farmaci da banco del mese di dicembre ad associazioni del territorio; su indicazione dei soci, compartecipa alla sponsorizzazione di eventi culturali del territorio. In conclusione, la presenza di SFERA Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo e fattuale, rappresenta scelta non solo "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto:
la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso;
il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo.
In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitati posti lungo la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone.

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società gestisce la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone, garantendo l'approvvigionamento idrico degli abitanti di gran parte della Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza. La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria. Tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (Autorità nazionale competente) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).
Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dall'Autorità nazionale (AEEGSI).
Pertanto, la società gestisce un servizio di interesse generale indispensabile per la collettività di riferimento.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

La società ha finalità di interesse pubblico ed ha per oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna.
La società può quindi:
acquisire da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi, lottizzarli ed urbanizzarli e, quindi, alienarli, possibilmente a condizioni di maggior favore rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato;
promuovere, organizzare e predisporre, anche mediante apposite convenzioni fra enti pubblici ed imprenditori privati, possessori di aree destinate ad insediamenti produttivi, gli strumenti necessari al fine di proporsi come referente organico per l'orientamento delle imprese nella scelta degli insediamenti;
svolgere attività di coordinamento fra enti pubblici al fine di orientare e favorire le politiche di investimenti sulle aree della provincia di Ravenna;
svolgere attività di supporto e di assistenza tecnica per avvicinare enti locali ed imprese ai programmi di finanziamento comunitari e/o nazionali;
offrire informazioni mirate per specifici progetti, l'assistenza tecnico-progettuale per la redazione delle domande e per l'istruttoria delle pratiche finalizzate ad accedere ad agevolazioni e finanziamenti, comunitari e/o nazionali, e per la predisposizione e la presentazione di progetti, con riferimento sia alla fase preparatoria degli stessi che alla fase di presentazione e valutazione delle proposte;
promuovere e/o finanziare interventi di cogenerazione e/o di altre tecnologie, comunque mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle fonti energetiche e tecnologiche, sia su aree oggetto di propri interventi immobiliari che su aree di terzi;
promuovere e/o finanziare interventi mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle risorse idriche ed ambientali del territorio, ivi compresa la bonifica e l'utilizzo di siti dismessi.

(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

S.TE.P.RA. è la società di marketing territoriale di Provincia, Camera di Commercio e di tutti i Comuni della provincia di Ravenna, nonché della Unione della Romagna Faentina e dal 2002 svolge una mirata attività di promozione economica del territorio ravennate, realizzando aree destinate all'insediamento di unità produttive.
La società risulta, quindi, funzionale allo svolgimento delle funzioni che l'art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) attribuisce al Comune, in particolare quelle relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
Attualmente la società è in stato di liquidazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

La Società ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola ed attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. e la gestione delle strutture dell'azienda agricola comunale di Tebano, ivi compresa l'attivazione e il coordinamento di un polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura ed offrire servizi ad alto contenuto innovativo nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni agricole in genere.
A tal fine la società, prioritariamente:
- gestisce, attraverso un apposito rapporto contrattuale, l'azienda agricola di proprietà del Comune di Faenza ed il polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere;
- favorisce nel territorio faentino l'insediamento e lo sviluppo di un distretto universitario finalizzato all'istituzione di corsi universitari attinenti alle attività aziendali, di ricerca e scientifiche svolte presso il polo di Tebano;
- può svolgere tutte le attività agricole previste dall'art. 2135 del c.c. come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Terre Naldi nasce, inizialmente a partecipazione mista, nel 1997 per la gestione dell'azienda agricola comunale e del centro fieristico, e per il compimento degli scopi istituzionali, inerenti le funzioni dello sviluppo economico del territorio assegnate all'Ente Locale, trovando un riconoscimento anche tra le associazioni e le principali aziende private del comprensorio (anche di livello regionale, nazionale e internazionale) per la costituzione di un polo di promozione dell'innovazione e della ricerca a servizio dell'agricoltura e dell'agroalimentare, con particolare attenzione al settore enologico, vitivinicolo e alla frutticoltura. Per lo svolgimento di tali compiti, il Comune di Faenza conferì nella società i rami d'azienda, precedentemente gestiti direttamente, dell'azienda agricola comunale e del centro fieristico (in quanto quest'ultimo per tradizione ospita importanti manifestazioni e fiere in campo agricolo). In particolare, l'azienda agricola comunale di Tebano (loc. di Faenza) è storicamente riconosciuta come un centro di eccellenza per la ricerca e l'innovazione e ospitava e ospita tuttora operatori qualificati nel campo della sperimentazione e di servizi innovativi per le imprese del settore. Successivamente, il ramo d'azienda fieristico è stato dismesso dalla società e il Comune di Faenza ne ha affidato la gestione in concessione a soggetti terzi. La società promuove e sviluppa servizi avanzati per l'agricoltura ed, in particolare, la vitivinicoltura, anche attraverso il supporto all'insediamento universitario: dal 1999 è sede del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell'Università degli Studi di Bologna. A cavallo del primo decennio del 2000, a seguito di congiunture sfavorevoli in campo agricolo dal punto di vista produttivo, la società è stata oggetto di una importante razionalizzazione organizzativa e gestionale che ha comportato anche una riduzione drastica dei costi di personale. Parallelamente, tale operazione è stata accompagnata da scelte di governance societaria che hanno portato alla totale partecipazione societaria da parte del Comune di Faenza. A seguito di questa azione di razionalizzazione, la società sta attraversando un periodo di sostanziale equilibrio economico-patrimoniale. Permane la necessità di una gestione e di un presidio dell'azienda agricola comunale, finalizzata alla ricerca e sperimentazione, fuori da logiche di mercato e con obiettivi prevalenti nel campo dello sviluppo economico del settore agricole e agroalimentare, attraverso servizi di promozione dell'innovazione e servizi qualificati per le piccole aziende che caratterizzano questo settore produttivo a Faenza. Pertanto, come evidenziato nel piano operativo di razionalizzazione adottato nel corso del 2015, ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune relative alle politiche di sviluppo economico del territorio ai sensi dell'art.13 del TUEL.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
d) le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati. (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La ricognizione effettuata nel precedente piano di razionalizzazione ai sensi dei commi 611 e 612 dell'art. 1, legge 190/2014 individuava l'attività di impresa funebre come attività svolta in regime di libero mercato secondo quanto previsto dalla L. R. Emilia Romagna n. 19/2004 (v. in particolare art. 13 e 5, comma 2). L'attività funebre si caratterizza per la erogazione industriale di un servizio a libera richiesta degli utenti e comunque rispondente all'interesse pubblico dell'ente locale per il suo carattere di servizio di interesse economico generale, e di interesse sociale, specialmente in riferimento ai servizi di onoranze effettuati per gli indigenti. L'analisi è stata affinata ed approfondita alla luce delle nuove disposizioni dell'articolo 4 che hanno imposto una verifica puntuale dei parametri, resta fermo l'orientamento circa la strategicità della partecipazione sulla base dei motivi sotto esplicitati e coerenti con le valutazioni effettuate in sede di acquisizione della partecipazione e successive determinazioni circa il mantenimento. In assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funebri trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14.

L'art. 13 1° comma regolamento in particolare l'"attività funebre" definendola un "servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane."

L'art. 13 comma 3° lett. c) chiarisce altresì che "le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranze funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre."

L'art. 1 comma 2° lett. c) prevede in particolare che la legge regolamenti "le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge."

L'art. 5 comma 5 prevede in ogni caso la possibilità per gli enti locali di assumere l'attività funebre "Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato."

La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l'attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di "onoranze funebri", tra le attività finalizzate alla soddisfazione di "bisogni di interesse generale" (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo del resto appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell'ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale). La causa verteva sulla definizione di "organismo di diritto pubblico" ai fini dell'applicazione della direttiva in materia di appalti pubblici (direttiva 93/36) riguardo ad una società austriaca controllata indirettamente dalla municipalità di Vienna (in particolare, il ricorrente era un'impresa fornitrice di cofani).

La Corte innanzitutto sancisce che il concetto di "bisogno di interesse generale" è un concetto di rilevanza comunitaria, che si autoimpone ai singoli stati, fornendone la nozione: "Si deve osservare che la Corte ha già statuito che in genere costituiscono i bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 1, lett. b), delle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, quei bisogni che, da un lato, sono soddisfatti in modo diverso dall'offerta di beni o servizi sul mercato e al cui soddisfacimento, d'altro lato, per motivi connessi all'interesse generale, lo Stato preferisce provvedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere un'influenza determinante (v. citate sentenze BFI Holding, punti 50 e 51, e Agorà e Excelsior, punto 37)."

E' evidente la sostanziale sovrapposizione con la fattispecie di "servizi di interesse generale", del resto anch'essa di derivazione comunitaria, così come definiti dall'art. 2 lett. h del D.Lgs. n. 175/2016.

La Corte afferma esplicitamente che l'attività di "onoranze funebri", intesa come "prestazioni di pompe funebri in senso stretto" "l'inserzione di necrologi, la collocazione del defunto nella bara o il suo trasporto" è un'attività che corrisponde a bisogni di interesse generale.

La Corte richiama gli interessi generali connessi all'ordine pubblico ed all'igiene e sanità pubblica. La Corte conclude pertanto che "Alla luce delle considerazioni sopra esposte occorre quindi risolvere la seconda parte della prima questione nel senso che i servizi mortuari di pompe funebri possono rispondere a un bisogno di interesse generale. ". .

Appare evidente al riguardo la sovrapposizione dell'orientamento della Corte alla fattispecie di "attività funeraria" di cui all'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014, in cui devono ricorrere congiuntamente, oltre all'attività di trasporto, gli altri due elementi tipici dell'attività di "onoranze funebri" (l'attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari, la fornitura di cofani ed accessori).

Il trasporto funebre, attività tipica ricompresa nell'attività funeraria dall'art. 13 1° comma della L. R. 19/2004, è ritenuta pacificamente dalla giurisprudenza "servizio pubblica a rilevanza economica (Consiglio di Stato Sez. VI 27.12.2006, n. 7950; Consiglio di Stato Sez. V 24.06.2011, n. 3815): si tratta di una delle tre attività che devono essere effettuate "in forma congiunta" per potere definire normativamente trattarsi di attività "funebre".

Le altre due attività (disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale) appaiono, al di là della loro rilevanza economica, funzionalmente necessarie ed inscindibilmente connesse (anche per disposizione normativa) all'attività di trasporto, dovendo essere finalizzate all'evento "funerale" e quindi di norma ad un attività di trasporto.

Riprova ne sia che il "servizio di trasporto" ha una sua rilevanza autonoma nell'ambito della legislazione dei servizi funerari: l'art. 13 comma 3° lett. c) prevede infatti esplicitamente che "le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranze funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre."

Si esercita l'"attività funebre" ricorrendo congiuntamente i tre elementi previsti all'art. 13 1° comma: "l'elemento essenziale della fattispecie (un funerale presuppone di norma un'attività di trasporto) resta in ogni caso l'attività di trasporto (che come detto potrebbe avere di per sé rilevanza autonoma), per cui le altre due attività (sussumibili nella generica nozione di "onoranze funebri") previste dall'art. 13 1° comma (non avendo autonoma rilevanza nella normativa) potrebbero ritenersi "accessorie".

La delibera Regionale Emilia-Romagna 13.02.2006, n. 163 (modificativa della precedente delibera 07.02.2004, n. n.156) "Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)." conferma esplicitamente tale ricostruzione:

"In ogni caso, la legge appare ben chiara all'articolo 13 nell'individuare e definire il servizio di attività funebre quale l'organizzazione e lo svolgimento congiunto ed inscindibile di tre attività, ovvero il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, la fornitura di articoli funebri in occasione del funerale ed il trasporto della salma o di altri resti mortali, con la sola prevista eccezione dello svolgimento - in forma disgiunta - del servizio di trasporto funebre.

A parte tale ultimo caso, la normativa regionale, attraverso una presunzione di legge, ha dunque ritenuto che solo chi svolge unitariamente le tre attività possa assicurare un servizio tale da corrispondere alle esigenze degli utenti e sia in grado quindi di esercitare l'attività di onoranze funebri ed a tal fine, infatti, ne ha regolamentato, anche per mezzo della deliberazione attuativa, i requisiti di idoneità, da ricondursi all'attività complessivamente svolta.

Ne consegue operativamente che il Comune potrà autorizzare come impresa funebre solo chi intende svolgere le tre attività sopra richiamate e ne dimostra il possesso dei correlati requisiti. Altri eventuali soggetti che intendano esercitare solo una delle tre attività invece non potranno essere autorizzati quali imprese funebri e non risulteranno abilitati a svolgere funerals."

In sostanza, l'attività funeraria così come definita nel complesso dei tre elementi presupposti dall'art. 13 1° comma della L. R. n. 19/2014, sussistendo come attività tipizzata nella presenza "congiunta" dei tre elementi, dovendo prevalere la connotazione di "servizio pubblico" dell'elemento indefettibile - per quanto detto più sopra - del trasporto, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica, in quanto anche gli altri due elementi, riguardano entrambi attività che non possono avere rilevanza autonoma al di fuori dell'attività funeraria ed appaiono pertanto connotati dal medesimo interesse pubblicistico caratterizzante l'esplicazione del complesso delle attività in materia funeraria (o comunque non possono considerarsi ragionevolmente ad esso estranei).

In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all'equilibrio della gestione societaria, consentendo l'esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.

Si segnala inoltre come nella Relazione al disegno di legge sulla "Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri" (A.C. n. 3189 del 22 giugno 2015) coerentemente venga espresso che "Quella funebre è attività complessa che, oltre ad articolare il proprio intervento in ambito commerciale, si configura come attività di interesse generale attinente alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza. Con aspetti preminenti di natura igienico-sanitaria".

La categoria di "servizi pubblici di rilevanza economica" coincide, secondo la nozione tradizionale, con quella di "servizi di interesse economico generale"(SIEG) e si sostanzia in un'attività economica in forma di impresa, pubblica o privata, volta ad offrire prestazioni necessarie (dirette cioè a realizzare anche "fini sociali") su un determinato mercato nei confronti di un'utenza indifferenziata genericità di soggetti, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di Giustizia UE 18.06.1998, C-35/96; Id. 21.09.2009, C-67/96; Id. 10.01.2006, C-222/04. Corte Costituzionale n. 271/20014; Id. n. 325/2010).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

Astra (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agro ambientale) - Innovazione e Sviluppo è un'azienda che offre servizi di ricerca, sperimentazione e divulgazione per Enti pubblici e privati nell'ambito della filiera produttiva agroalimentare.
Astra dispone di serre, cantine e laboratori. Le attività di sperimentazione interessano principalmente i seguenti settori produttivi: frutticolo, orticolo, viticolo e sementiero.

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società offre servizi di ricerca, sperimentazione e divulgazione per Enti pubblici e privati nell'ambito della filiera produttiva agroalimentare. Realizza progetti di ricerca, gestisce un servizio di sportello per operatori e tecnici del settore agricolo e organizza convegni, incontri tecnici e mostre. Nello svolgimento delle proprie attività si inserisce in una rete di collaborazioni e integrazioni che comprendono: Istituti Universitari, Enti di ricerca, Istituti sperimentali del MIPAF, laboratori ed aziende sperimentali, enti istituzionali e agenzie di sviluppo rurale. Inoltre, la società mette a disposizione le proprie strutture e competenze tecniche a beneficio del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell'Università degli Studi di Bologna.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfezione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. h del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali (art. 2 1° comma lettera m e art. 4 5° comma del D.Lgs. n. 175/2016).

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4 2° comma prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ..."; 4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali, regolati da contratti di servizio."

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016)

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento comunitario. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamenti anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2";

La costituzione della società mista è avvenuta in data 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato sia degli affidamenti degli enti locali.

AZIMUT S.p.A. risulta conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Quello della gara a c.d. "doppio oggetto" (per la scelta del socio con compiti operativi e per l'affidamento del servizio) è istituito di derivazione comunitaria, sistema alternativo all'affidamento diretto "in house providing" e del tutto parificato a quello dell'affidamento a terzi secondo un orientamento consolidato sia della giurisprudenza costituzionale, amministrativa e contabile.

Il Consiglio Comunale di Faenza con la delibera n. 114 del 23.04.2012 in cui si approvavano le risultanze della gara a c.d. "doppio oggetto" per la scelta del socio privato di Azimut S.p.a. e conseguente perfezionamento affidamento dei servizi affermava che "il modello di gestione della società mista attuata secondo il PPI costituisce una forma trasparente, imparziale e non discriminatoria di apertura al mercato tanto quanto la selezione tramite gara a terzi, in accordo alla normativa, alla giurisprudenza nazionale ed alla prassi comunitaria insegnano." e "l'utilizzo dello schema della società mista sul presupposto della gara a c.d. doppio oggetto (sia per la qualità di socio che per l'affidamento dei servizi da esso gestiti) alternativa alla gara per l'affidamento dei servizi, in rapporto alla natura stessa di Azimut S.p.a., come società pluriservizi rende strutturalmente connaturate le sinergie operative e gestionali tra i servizi gestiti, conseguendo logicamente - al fine di preservare le medesime sinergie - la stessa caratterizzazione "pluriservizi" dei compiti operativi del socio privato".

A livello comunitario, la Comunicazione interpretativa della Commissione europea in data 5 febbraio 2008 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI), pubblicata nella G.U.C.E. 12 aprile 2008, C91/4, affermava che era sufficiente una sola procedura di gara se la scelta del partner oggetto di preventiva gara è limitata all'affidamento della missione originaria, il che si verifica quando la scelta di quest'ultimo è accompagnata sia dalla costituzione del partenariato pubblico privato istituzionale (attraverso la costituzione di società mista), sia dall'affidamento della missione al socio operativo.

Tralasciando la giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale 16 luglio 2014, n. 199) ed amministrativa (per tutte, Consiglio di Stato Sez. VI 16 marzo 2009, n. 1555; Consiglio di Stato Stato, Sez. V, 10/9/2014 n. 4599), fin dalla deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2014 FRG del 6.6.2014 sugli organismi partecipati dagli enti territoriali - Relazione 2014 è chiara la piena legittimità della scelta del modello di società mista con la gara a c.d. "doppio oggetto" per la scelta del socio privato come modalità di organizzazione dei servizi pubblici.

La società mista costituita con gara a c.d. "doppio oggetto" per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio, ha trovato esplicita regolamentazione all'interno dell'ordinamento nazionale con l'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'art. 17 del medesimo Decreto Legislativo costituisce esplicita regolamentazione nel nostro ordinamento della società mista costituita con c.d. "oggetto civico".

La procedura esperita nell'anno 2011 per la gara a c.d. "doppio oggetto" di Azimut S.p.a. è conforme:

a) la partecipazione del socio privato è pari al 40% (quindi oltre il 30% richiesta dalla norma come condizione minima);

b) è stata espletata una procedura ad evidenza pubblica (procedura ristretta con preventiva fase pubblicizzata di manifestazione d'interesse, a livello comunitario);

c) la procedura ha avuto per oggetto al contempo "l'acquisto della partecipazione azionaria da parte di socio e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione". Il bando di gara ha specificato "l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura." Tra i criteri di "aggiudicazione" furono considerati "aspetti qualitativi ... relativi all'innovazione."

d) la procedura non ha dato corso a ricorsi o contenziosi di qualsiasi tipo.

e) i contratti di servizio affidati dagli enti locali con la gara hanno un contenuto "determinato" e quindi non appaiono come affidamenti ad oggetto "generalista", secondo quanto previsto dalle prassi comunitarie e dalla consolidata giurisprudenza. Il contenuto del contratto di servizio appare pertanto "oggetto esclusivo" relativamente agli affidamenti degli enti locali secondo il contenuto presupposto negli atti di gara;

f) il socio privato prescelto possiede "i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita". E' stata applicata come normativa di riferimento quella del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto compatibile riguardo alla peculiarità della procedura;

g) la documentazione di gara conteneva, come parte integrante "la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali", e gli schemi dei contratti di servizio;

h) la durata della privata è identica "alla durata dell'appalto o della concessione".

i) lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

Una società mista come AZIMUT S.p.A., costituita e organizzata secondo le modalità descritte dall'ordinamento comunitario, è un soggetto che svolge attività imprenditoriale sul mercato in concorrenza con gli altri operatori economici.

Non trattandosi di società in house non vale per la società mista il limite del 20% previsto all'art. 16 3° comma del D.Lgs. n. 175/2016 per attività al di fuori da quella affidate dagli enti locali. Ad una società mista costituita con gara a c.d. "doppio oggetto" non può nel caso specifico per ratio logica e sistemica applicarsi un regime peggiorativo rispetto alla società in house con affidamento diretto. Anche ritenendo di applicare in via prudenziale il medesimo regime della società in house con affidamento diretto, si consideri che il fatturato dell'attività svolta da Azimut S.p.a. al di fuori degli affidamenti con contratto di servizio da parte degli enti locali è attualmente pari al 5% circa del fatturato e non sono previsti ampliamenti significativi dell'attività, anche sulla base degli indirizzi al riguardo impartiti dagli enti soci.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge le funzioni inerenti l'accoglienza e la promozione turistica e si propone di promuovere e sviluppare le potenzialità economiche e turistiche nel territorio in cui operano i soci. Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2016 di organizzazione turistica regionale, si caratterizza quale soggetto che opera in un ambito territoriale allargato (area della provincia bolognese e della Romagna), attraverso il modello DMC (Destination Management Company), con l'obiettivo di una gestione integrata di tutte le funzioni inerenti alla promo-commercializzazione turistica: dall'informazione, alla commercializzazione, passando per la gestione di spazi e strutture strettamente correlate alla funzione turistica. La società è stata costituita a seguito del perfezionamento, in data 20 luglio 2016, della fusione per incorporazione tra la Società Turismo Area Imolese Soc. Cons. a r.l. e la Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l., con effetti contabili a far data al 1 gennaio 2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_6	(a)
Denominazione società partecipata:	Ravenna Entrate S.p.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto attività a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali ed assimilate quali:
- l'accertamento, la liquidazione, la riscossione di imposte tasse e tributi comunali, nonché di entrate patrimoniali ed assimilate nel rispetto del decreto legislativo n. 466/1997 e di d.m. 289/2000;
- l'espletamento di servizi relativi al controllo, rilevazione ed aggiornamento dei dati per il calcolo della base imponibile dei tributi di spettanza di enti locali con riferimento anche all'attività di censimento delle unità immobiliari sul territorio, all'attività di costituzione e gestione di banche dati contenenti informazioni usufruibili dalle amministrazioni locali in integrazione con il sistema di rete della pubblica amministrazione centrale, nonché attività per l'istituzione di collegamento tra banche dati di più amministrazioni locali per il controllo della base imponibile dei tributi locali che si riferiscono al settore immobiliare;
- il supporto al comune per la predisposizione di tutti i provvedimenti di competenza dello stesso in materia tributaria e per le entrate patrimoniali ed assimilate;
- l'assistenza e supporto agli enti locali nella loro attività di controllo e accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria ed elaborazione dei dati fiscali risultanti dalle operazioni verifiche;
- i servizi strettamente connessi e collegati con la gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate di pertinenza dell'ente.
Come già relazionato nel piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014, Ravenna Entrate S.p.A. è stata costituita nel 2004, inizialmente, come "società mista" per lo svolgimento del servizio pubblico di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali. Il socio privato era stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica avente per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento comunitario, la società ha pertanto operato come società mista in regime di concorrenza per il mercato.
In data 20/12/2016, in previsione della scadenza del contratto di servizio in essere tra Ravenna Entrate S.p.A. ed il Comune di Ravenna, il Consiglio Comunale di Ravenna con atto n. 167/183311 ha deliberato l'avvio del procedimento di conformazione al modello "in house providing" della società Ravenna Entrate S.p.A., con contestuale autorizzazione a Ravenna Holding S.p.A. ad attivare le procedure per la liquidazione delle azioni del socio operativo Sorit Società Servizi e Riscossione Italia S.p.A. (Sorit S.p.A.), finalizzata all'acquisto delle stesse, quale condizione essenziale per la conformazione della società Ravenna Entrate S.p.A. in società In House.
La modalità di affidamento prescelta è, pertanto, quella dell'in house providing c.d. "a cascata".
Con successivo atto del Consiglio Comunale n. 44/67315 del 20/04/2017, il Comune di Ravenna ha approvato il nuovo Statuto di Ravenna Entrate e il disciplinare di affidamento del servizio "In House", per una breve durata fino al 31/12/2018.
Ravenna Holding S.p.A., sulla base di specifiche autorizzazioni assembleari intervenute contestualmente alla approvazione da parte di tutti i soci del piano pluriennale 2017-2019, ha dato corso a quanto sopra disposto, formalizzando in data 26/04/2016 la liquidazione delle azioni al socio privato ed acquisendo l'intero pacchetto azionario della società Ravenna Entrate S.p.A..
Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.
Il modello in house consente di mantenere nella società RAVENNA ENTRATE S.p.A. le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, del Comune di Ravenna. Il nuovo modello gestionale offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro tali funzioni anche per altri Comuni, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in essere.
Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall'Ente affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica". Al riguardo si ritiene esemplificativo riportare stralci della recente sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio. "... la giurisprudenza ne ha chiarito la natura di servizio pubblico essenziale, a carattere locale, e a tendenziale rilevanza economica (Corte dei Conti SRC Lombardia, deliberazioni n. 195/2009/PAR e n. 196/2009/PAR; S32/2012 nonché Campania 260/2014/PRSP; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637 e 8 maggio 2007 n. 2110; Tar Campania, Salerno Sez. I 22 febbraio 2006, n. 198; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 23 aprile 2009, n. 3567); l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività è strumentale ad una più completa tutela del diritto alla salute (SRC Campania n. 260/2014/PAR), garantendo, ad esempio, l'accessibilità anche nelle aree territoriali caratterizzate da minor densità abitativa (Cons Stato, sent. n. 5587/2014) e dunque assicurando alla collettività modalità di servizio che, in quanto poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati (T.A.R. Campania, Salerno, 1, 22.2.2006, n.198; T.A.R. Umbria, 16.2.2000, n.142). In definitiva il servizio di assistenza farmaceutica, quando svolto da soggetti pubblici, è un servizio "pubblico", di "natura economica" e a carattere "locale", ed infatti, il Legislatore, nel dettare la disciplina generale per tali servizi ha ritenuto di dover sistematicamente escludere l'attività farmaceutica dall'ambito di applicazione delle relative norme, alle quali, altrimenti, sarebbe stata pienamente assoggettata. "I tratti fondamentali di tale disciplina di settore sono ancora oggi contenuti nella Legge n. 475/68, meglio nota come Legge Mariotti." "... E' costante, oramai l'inquadramento del servizio di assistenza farmaceutica tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, sia pure con peculiarità tali che ne giustificano una disciplina ad hoc. L'esercizio di farmacie e la loro distribuzione sul territorio in rapporto alla popolazione costituisce, infatti, una modalità per assicurare un diritto costituzionalmente garantito quale è quello alla salute. La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'intera regolamentazione dell'attività farmaceutica è "preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute", al punto che resta "solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista" (Corte Cost. sent. n. 87/2006). Proprio la natura di servizio pubblico essenziale e la sua concomitante finalità sociale giustificano - anche alla luce del diritto comunitario (cfr. per tutti Corte di Giustizia n. 570 del 2010 in materia di compatibilità della disciplina sulle distanze minime fra le sedi farmaceutiche con il diritto comunitario) - il permanere della fitta trama di vincoli cui il legislatore subordina l'esercizio dell'attività, a conferma della prevalenza dei profili di tutela della salute su quelli più schiettamente commerciali. Infatti, il servizio farmaceutico costituisce un'articolazione del più ampio servizio sanitario nazionale (L. n. 833/1978). ... Consegue che le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale)." La prevalente finalità "sociale" dell'attività farmaceutica si esplica con l'esercizio del diritto di "prelazione", che a sua volta vincola la stessa scelta del "modello gestorio": "... la Corte, privilegiando un percorso esecutivo teso a valorizzare la finalità sociale dell'attività (deliberazione 70/2011/PAR del 3 febbraio 2011), ha conseguentemente sostenuto che anche la facoltà di scelta del modello gestorio da parte dei comuni che esercitano la prelazione, incontra i limiti, discendenti dall'impianto generale della legge n. 475/1968, tesi, in particolare, a valorizzare la funzione sociale dell'attività farmaceutica (il diritto di prelazione a favore del Comune ne costituisce una delle espressioni). Se l'amministrazione esercita la prelazione, l'opzione presuppone, infatti, la decisione a monte di assumere direttamente la gestione del servizio nelle forme previste dalla legge Mariotti o nelle forme che comunque assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione. Si è ritenuto dunque che, per scelta legislativa, con il sistema delineato dalla Legge Mariotti, si sia voluto vietare la scissione tra titolarità e gestione del servizio pubblico farmaceutico, in quanto si assume che la stessa non garantisca "astrattamente" gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano la prelazione e la sottrazione della sede farmaceutica alla competizione dei privati per la sua titolarità, in ambito regionale. "... Con maggiore dettaglio riguardo all'istituto della "prelazione" (come "potestà di diritto pubblico") si richiama la precedente sentenza 15.12.2014, n. 260 della medesima Sezione di Controllo. "La disciplina normativa di tale servizio, su cui si intrecciano le competenze statali in materia di servizi essenziali dei diritti, e quelle regionali in materia di igiene e sanità pubblica (di cui l'esercizio delle farmacie costituisce espressione) si contrappone per tali ragioni per una specialità, peraltro espressamente riconosciuta a livello normativo.Se, da un lato, il servizio farmaceutico è identificato quale "garanzia del diritto alla salute" sul territorio, inervato nella programmazione sanitaria regionale (Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1724), per altro verso, la prelazione pubblicistica riconosciuta ai comuni, enti locali esponenti di tutela di interessi collettivi, è considerata essa stessa un presupposto per la tutela da parte degli enti locali medesimi del diritto alla salute dei cittadini. L'ordinamento, in particolare, assegna ai comuni il diritto di prelazione su una quota delle sedi farmaceutiche resesi vacanti o di nuova istituzione nelle varie aree territoriali di cui alla pianta organica (art. 9, comma 3, della Legge Mariotti). Si tratta invero di una potestà di diritto pubblico, che si esercita sulla base della mera vacanza o nuova disponibilità di sedi, sottraendo la titolarità delle ridette licenze alla concorrenza "per il mercato", secondo le regole di cui all'art. 3 della Legge Mariotti e delle relative discipline regionali. La norma, infatti, assegna all'ente la facoltà di istituire o meno la farmacia comunale, decisione che rientra dunque pienamente nell'autonomia locale da esercitare in ragione del suo sviluppo della comunità amministrata. La parte residua dei posti vacanti o di nuova istituzione non "prelazionali" viene messa a concorso tra privati, In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, si da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; Nel medesimo solco si pone la recente Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione. In House Providing. La società opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing. Appare pacifica la possibilità di partecipazione da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionali" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del sopracitato vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330). "In chiave evolutiva, apertosi il sistema alla gestione dei servizi anche a mezzo di soggetti di diritto privato (principio della neutralità della forma giuridica, cfr. art. 1 L. n. 241/1990), è stato possibile estendere le modalità di gestione del catalogo di cui all'art. 9 della Legge Mariotti purché rispettose dell'eadem ratio della disciplina di settore, vale a dire del principio di non separabilità della titolarità dalla gestione (solo in questo senso SRC Lombardia, nn. 489/2011/PAR e 532/2012/PAR evidenziano il carattere "non tassativo" del catalogo dell'art. 9 della Mariotti). A questo titolo, infatti, non si può escludere una gestione diretta del servizio in forma societaria, ad esempio tramite società in house (SRC Lombardia n. 489/2011/PAR) o società mista a controllo pubblico, ovvero tramite convenzione (SRC Lombardia n. 26/2013/PAR). ..." Attività integrata di "servizio pubblico" della società. La società come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e

commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini. L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità "sociali" connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di "servizio pubblico". L'art. 1 bis del D.Lgs. n. 219/2006 (introdotto dal D.Lgs. n. 274/2007), abrogando il divieto fino ad allora vigente, stabilisce che: "I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali.". Il legislatore ha esplicitato il proprio favore nei confronti della concentrazione dell'attività di farmacia e grossista, in considerazione della stretta integrazione delle attività entrambe finalizzate all'interesse pubblico alla tutela della salute, come concreta misura atta a prevenire le distorsioni del mercato: poiché tipica espressione della tutela di tale interesse è "assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali" - a cui è preordinata l'attività farmaceutica (come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 87/2006) - l'art. 1 bis del D. Lgs. n. 219 contiene una scelta esplicita (tanto più in significativa cesura rispetto al divieto precedentemente disposto) come esplicita estensione dell'attività farmaceutica alla distribuzione all'ingrosso di medicinali, in quanto fattispecie necessariamente integrate finalizzate allo stesso interesse pubblico essenziale. L'evidente comune finalità "sociale" è quella di supportare l'interesse finale della vendita capillare del farmaco al pubblico, evitando le possibili distorsioni del mercato dovute a differenziali interessi commerciali dei grossisti. Del resto, la normativa vigente delinea per l'attività di distribuzione all'ingrosso dei farmaci la soggezione esplicita ad "obblighi di servizio pubblico". La recente sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacia - grossista di cui all'art. 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci, delineandone i vicoli di evidente interesse pubblico. In particolare, l'art. 1 del D. Lgs 219/2006 - come modificato dal D.Lgs 17/2014 - prevede per i grossisti l'"obbligo di servizio pubblico", come l'obbligo di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficienti a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi - e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta - su tutto il territorio in questione. A tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche. Secondo quanto normativamente stabilito, gli operatori sanitari devono inviare alle amministrazioni preposte le segnalazioni di carenza o di indisponibilità dei medicinali, in modo che possano essere messe in atto tutte le verifiche utili ad individuare eventuali inadempienze a carico della distribuzione intermedia o delle aziende farmaceutiche. Con la circolare del 18 giugno 2014 n. DGD/FSC 48412-P-18/06/2014, il Ministero ha richiamato tutti gli operatori della filiera del farmaco e le autorità territoriali alla puntuale e corretta osservanza di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 17/2014 per contrastare il fenomeno dell'indisponibilità territoriale di determinati medicinali presso le farmacie, richiamando i grossisti esplicitamente all'"obbligo di servizio pubblico". La circolare determina esplicitamente l'"obbligo di servizio pubblico" del grossista. "Nello specifico, con il decreto legislativo n. 17/2014, è stata modificata la definizione di obbligo di servizio pubblico, ex articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 219/2006, nella seguente descrizione: "l'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficienti a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione; a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche". Altresi è stato introdotto all'articolo 105 del decreto legislativo n. 219/2006, concernente la fornitura dei medicinali da parte dei grossisti, un sistema di segnalazioni e verifiche da parte degli Enti territoriali finalizzato a monitorare i casi di distorsione distributiva locale - cioè indisponibilità di farmaci non dovuta a problemi produttivi - prevedendo la possibilità di irrogare sanzioni efficaci e dissuasive a coloro che, nella filiera del farmaco, violano l'obbligo di servizio pubblico. Tale sistema prende le mosse dalla disposizione recante l'obbligo di fornitura dei grossisti. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 105, la fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico, ivi compresi i punti vendita di medicinali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei medicinali di cui il distributore è provvisto, deve avvenire con la massima sollecitudine e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta, nell'ambito territoriale entro il quale il grossista ha dichiarato di essere, in grado di operare nella dichiarazione di cui all'articolo 103, comma 2, lettera d). "Prevedendo come centrale l'intervento di segnalazione del "farmacista" al fine di rilevare il rispetto degli obblighi di "servizio pubblico" del "grossista", risulta suffragato nei fatti il ruolo del legislatore alla "concentrazione" dell'attività di farmacia e di distribuire all'ingrosso di medicinali, al fine di preconstituire un'organizzazione complessiva idonea a creare condizioni ottimali per assicurare continuità e capillarità della distribuzione al pubblico dei farmaci relativamente al territorio servito dalle farmacie gestite, come misura concreta atta a soddisfare l'interesse primario alla tutela della salute. Sotto tale profilo, appare significativo che tale "concentrazione" avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopravvenienze riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali. Con specifico riferimento alla determinabilità di partecipazione societaria ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, Corte dei Conti Sez. Controllo Emilia-Romagna 28.02.2017, n.30 ("Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Bologna") la Sezione "rileva che la distribuzione dei farmaci rappresenta una delle finalità del servizio sanitario nazionale (cf. art. 28 l. n. 833/1978), servizio che le aziende sanitarie locali erogano attraverso le farmacie di cui possono essere titolari, oltre i privati, anche gli enti locali. "e esplicitamente ritiene che, a legislazione vigente, la partecipazione da parte di enti locali in società di capitali che gestiscano farmacie comunali sia consentita sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 l. n. 475/1968, tutt'ora in vigore. Ciò, comunque, impone all'ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio economico nel quale la farmacia dallo stesso partecipata si troverebbe ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016." Si innesta su tale indirizzo a completamento, come sopra precisato, Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330: "Ne consegue che le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale)". Il contesto normativo e giurisprudenziale più sopra descritto esplicita con evidenza che l'attività svolta da Ravenna Farmacie S.r.l. è caratterizzata come attività di per sé "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità" dei Comuni soci, attraverso Ravenna Holding S.p.a. Il raffronto dell'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3) di Ravenna Farmacie S.r.l. e "l'attività di competenza dell'ente" è di per sé emblematico e determinante, nel caso specifico, ad individuare un apporto di stretta necessità. A conferma della peculiarità della fattispecie si consideri del resto che la giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474) ritiene che "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità

gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", ...". La giurisprudenza contabile sopracitata condive tale ricostruzione, ritenendo in ogni caso compatibile che "la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale)" (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330) e che si "impone all'ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio economico nel quale la farmacia dallo stesso partecipata si troverebbe ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.". E' del resto la stessa giurisprudenza contabile infatti che parla nel caso specifico di "controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale" da parte degli enti locali. Due sono i "corollari" della "ratio della gestione pubblica delle farmacie" che "assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione": la "prelazione" (potestà pubblicistica "di matrice assistenziale e sanitaria", che non risulta presente in altri settori) e la "forma" (risultando predeterminate forme di gestione che assicurino la "non separabilità della titolarità dalla gestione"). ("Ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forme e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, si da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività". Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330). Riguardo in specifico alla "forma" deve trattarsi di "forme che comunque assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione. Si è ritenuto dunque che, per scelta legislativa, con il sistema delineato dalla Legge Mariotti, si sia voluto vietare la scissione tra titolarità e gestione del servizio pubblico farmaceutico, in quanto si assume che la stessa non garantisca "astrattamente" gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano la prelazione e la sottrazione della sede farmaceutica alla competizione dei privati per la sua titolarità, in ambito regionale. È in quest'ottica che resta escluso - dall'elenco dell' art. 9 della Legge Mariotti - il ricorso alla concessione a terzi ... Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330). Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente "all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelazionata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione". Sul piano di riscontro del "contesto socio economico" (risultano in ogni caso oggettive motivazioni che portano a confermare la "stretta necessità" nelle condizioni fattuali di Ravenna Farmacie S.r.l. per gli enti locali, non riscontrandosi ragionevolmente ragioni per modificare l'impegno al riguardo dagli stessi assunto. Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola. E' presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con di n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola. La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare. Tale aspetto di supporto a finalità di carattere "sociale" opera del resto più in generale in un contesto territoriale in cui è oggettiva la difficoltà di coprire nuove sedi di farmacie. Rispetto alle n. 15 sedi che potevano essere aperte nel territorio provinciale di Ravenna, in attuazione della pianta organica stabilita nel 2012 con procedura straordinaria diretta unicamente a soggetti privati, ne sono state aperte soltanto n. 4 (di cui n. 1 a Faenza, al di fuori del territorio servito da Ravenna Farmacie S.r.l.). Si evidenzia trattarsi non solo di sedi non assegnate, ma anche - a significativa dimostrazione del livello di criticità - assegnazioni a cui non è seguita l'apertura nei sei mesi previsti dal bando. Risultano peraltro vacanti non solo sedi in aree ritenute di minore appetibilità commerciale, ma anche punti nella stessa città di Ravenna (Darsena, Borgo Montone, Bassette). La Regione ha recentemente espletato un secondo interpellato della medesima procedura: solo n. 3 farmacie su n. 11 disponibili nel territorio provinciale di Ravenna sono state assegnate. Si tratta di una percentuale molto bassa, rispetto all'esito complessivo regionale comunque fortemente negativo, ma comunque caratterizzato da circa il 50% di assegnazione (in tutta la Regione Emilia Romagna sono state assegnate n. 62 farmacie su n. 129 disponibili). Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un' alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio. Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL (Porto Corsini, Fornace Zarattini, Lido Adriano, Porto Fuori) o ove tale servizio è stato ridotto progressivamente ridotto (nei comuni della Bassa Romagna). Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività. Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna. La presenza di un magazzino gestito da una società pubblica comunale, oltre a contribuire all'equilibrio gestionale complessivo della società, è in grado di rifornire con continuità in primis le strutture sanitarie sul territorio rappresenta organizzazione complessiva "pubblica" idonea a creare condizioni ottimali per assicurare continuità e capillarità della distribuzione al pubblico dei farmaci relativamente al territorio servito dalle farmacie comunali gestite dalla società. L'obiettivo di ricercare in chiave evolutiva partner in primis tra le altre società pubbliche che gestiscono farmacie comunali per attivare una possibile gestione societaria comune dell'attività di magazzino, qualora se ne determinassero le condizioni concrete, appare pertanto coerente con la ricerca di forme di gestione che consentano di soddisfare tale interesse primario su scala più ampia. Sono in corso contatti per ricercare società pubbliche interessate al progetto, a partire da quelle operanti nei territori limitrofi e in particolare Sfera. Si stanno valutando concretamente, nell'ambito di una ricerca di efficacia ed economie di scala perseguita in ottica di migliore erogazione del servizio e non in base a vincoli od obblighi normativi, le possibilità di integrazione, con la predisposizione di una ipotesi industriale. Naturalmente la complessità della operazione e la numerosità dei soggetti interessati, comporta la verifica della praticabilità e validità finanziaria e industriale, ma anche una volontà dei soggetti interessati, che non può darsi per scontata. Del resto nel 2016 il fatturato di Ravenna Farmacie per la vendita di farmaci nei confronti di società che gestiscono farmaci comunali nei territori limitrofi è risultato di circa €. 8.500.000,00. Nel territorio provinciale il fatturato della società nei soli confronti di Sfera S.r.l di Faenza €. 2.300.000,00 circa; considerando che al momento Ravenna Farmacie S.r.l non risulta in ogni caso il principale fornitore di Sfera S.r.l, sono evidenti le possibili positive riciproche implicazioni che potrebbero derivare da una comune gestione societaria. In conseguenza delle risultanze di tale attività di ricerca, potranno valutarsi le condizioni e l'eventuale opportunità per una separazione societaria, con costituzione - secondo modalità da definirsi - di una società che gestisca il magazzino a servizio diretto dei soci su più ampia scala, valorizzando sinergie ed economie. In conclusione, la presenza di Ravenna S.r.l, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo e fattuale, rappresenta scelta non solo "strettamente necessaria" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali, ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_8 (a)

Denominazione società partecipata: Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In raccordo ed in continuità con la precedente pianificazione adottata ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014, si rileva come la società svolga le seguenti attività:

- a) gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (ex articolo 14, comma 4, della legge regionale 6 settembre 1999 n. 25) ivi compresa la progettazione e la realizzazione delle opere afferenti tale attività; la fornitura d'acqua all'ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti potrà essere effettuata, all'esterno dei tre ambiti provinciali della Romagna nonché la fornitura d'acqua per finalità diverse dall'uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall'ente di governo d'ambito (EGA), soggetto individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato;
- b) finanzia, con relativa iscrizione a patrimonio, opere relative al servizio idrico integrato (SII) nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, opere realizzate e gestite dal gestore del Servizio Idrico Integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nel Piano degli Interventi (PdI) come approvato dall'EGA per i territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini nel rispetto delle normative del SII, il tutto al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al SII nel territorio della Romagna in entità superiore a quanto garantito dal gestore del SII, e al contempo calmierare le tariffe all'utente finale; tale attività è svolta in attuazione di specifici atti convenzionali con i quali l'EGA stabilisce compiti, responsabilità e diritti delle parti;
- c) vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni, le attività di valorizzazione del patrimonio impiantistico ed edilizio, in particolare quello ubicato in aree montane e collinari, a fini turistici, educativi ed ambientali;
- d) concorre, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli;
- e) svolge tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- f) assume sia direttamente che indirettamente quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale.

Romagna Acque si configura quale società *in house* sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera a) e dell'art 16 del D.Lgs. n. 175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nel territorio delle tre province della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del (SII) realizzate e gestite dal gestore del SII nel territorio delle tre province della Romagna.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle province di riferimento; a tal fine almeno l'80% del Valore della Produzione, come rilevata nel Conto Economico del bilancio d'esercizio, deve essere relativo alle attività di cui alle lettere a) e b) di cui sopra.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare le attività di cui alle lettere c), d), e) ed f) di cui sopra in misura non superiore al 20% del Valore della Produzione, come rilevata nel Conto Economico del bilancio d'esercizio, e solo a condizione che lo svolgimento di tali attività permetta di conseguire economie di scala e/o recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali di cui alle lettere a) e b).

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (Autorità nazionale competente) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna). In data 17/01/2017 si è proceduto a sottoscrivere l'Atto integrativo alla convenzione per regolamentare i rapporti fra l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ed il gestore del servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria della fornitura del servizio idrico all'ingrosso Romagna Acque - Società Delle Fonti S.P.A.". Tale integrazione si è resa necessaria al fine di aggiornare ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/r/IDR la "Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ex articolo 14, comma 4, della Legge regionale 6 settembre 1999 n. 25" sottoscritta il 30/12/2008 ed in seguito integrata da "Addendum per la disciplina della delega al gestore del servizio idrico di fornitura di acqua all'ingrosso dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi compresi nel piano d'ambito ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 158-bis, comma 3" sottoscritto il 06/08/2015. Il suddetto affidamento scade il 23 dicembre 2023.

Non si segnalano contratti e affidamenti da parte delle Amministrazioni pubbliche socie verso la Società diversi ed ulteriori rispetto a quanto indicato sopra.

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dall'Autorità nazionale (AEEGSI) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;

- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi sopra descritti, la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione tra l'altro alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società ha per oggetto:

- l'esercizio di impresa portuale rivolta ad ogni attività di imbarco, sbarco, deposito e movimentazione con ogni modalità di merci in genere, ogni altra attività alla medesima strumentale, nonché la prestazione di tutti i servizi ad essa accessori e complementari;
- l'assunzione in concessione o in altra forma di banchine e spazi demaniali;
- l'attività di logistica delle merci e delle persone;
- la realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati e di piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere;
- la progettazione e la realizzazione di impianti, infrastrutture, fabbricati civili ed industriali;

Come evidenziato nel piano operativo di razionalizzazione adottato nel corso del 2015, ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna.

La società SAPIR S.p.A. è, infatti, proprietaria di Asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, banchine, piazzali, ecc.), e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

La società è nata (nel 1957) con il compito di progettare, costruire e sviluppare il porto di Ravenna, che oggi è la principale risorsa economica per la provincia di Ravenna e un punto di forza per l'intera regione Emilia Romagna. Il Porto ha, anche, una funzione strategica nel sistema della mobilità e rappresenta per Ravenna un importante fattore di localizzazione per le imprese.

Il Porto di Ravenna è cresciuto grazie alla collaborazione di soggetti pubblici e privati, ma soprattutto grazie al ruolo determinante di SAPIR, che per anni (fino alla seconda metà degli anni 90) ha anche supplito nei fatti (prima della istituzione delle Autorità Portuali) alla assenza di un'autorità pubblica di governo del porto. La società ha avuto un ruolo fondamentale per mantenere il porto di Ravenna al passo con le trasformazioni economiche avvenute a livello internazionale, con le modifiche della legislazione sulla portualità italiana, con l'evoluzione nel sistema integrato dei trasporti, con la necessità di una forte innovazione, a partire realizzazione delle opere portuali (allargamento del canale, completamento collegamenti viari e ferroviari, progetti di informatizzazione, terminal passeggeri e traghetti, sistema integrato di illuminazione, ecc....) nel rispetto del ruolo societario per come si è evoluto negli anni. Ancora oggi SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di SAPIR a più forte vocazione pubblicistica, consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale che riveste la disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra tra i compiti istituzionali degli enti territoriali (Regione, Provincia, Comune), che rappresentano, direttamente o indirettamente la principale compagine sociale pubblica. La regione Emilia Romagna in particolare ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione in relazione al ruolo esercitato dalla società in relazione a una infrastruttura strategica come il porto di Ravenna.

E' stata più volte valutata, senza rilievi, la coerenza di Sapir con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, individuando come ammissibile la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale. Le attività svolte nel complesso da Sapir configurano certamente un servizio di tipo economico, anche se non risulta oggi con certezza inquadrabile in toto tra i "servizi di interesse generale", in base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h). In particolare occorre considerare l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

Dovendo aggiornare l'inquadramento di Sapir spa nel nuovo sistema di cui al testo unico Madia, si può valutare come questa possa in ogni caso certamente continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma, che appare ampia, non è di facile perimetrazione e può avere implicazioni sul caso di specie nel valutare i commi 1 e 2 relativamente ai cosiddetti vincoli di scopo e di attività.

SAPIR S.p.A. è una società a capitale misto pubblico-privato, i soci pubblici detengono complessivamente il 52% circa del capitale sociale, ma non può essere definita società a "controllo pubblico" ai sensi del TUSP. SAPIR infatti è partecipata da diversi soggetti pubblici, ma nessuno di questi possiede singolarmente la maggioranza del capitale della società, ovvero è titolare di un'altra situazione prevista dall'art. 2359 c.c. (influenza dominante). SAPIR stessa e le sue controllate non sono pertanto sotto il controllo diretto o indiretto di una singola amministrazione pubblica. Inoltre i numerosi soci pubblici, pur avendo complessivamente una quota di capitale superiore al 50%, non hanno alcun vincolo di operare in senso congiunto, mentre la lettera b) citata del testo unico richiede un controllo unanime formalizzato in modo stabile, per esempio in patti parasociali, per l'esercizio del controllo congiunto. A ciò si aggiunge che i soci esprimono realtà diverse e interessi pubblici con obiettivi non perfettamente coincidenti o sovrapponibili (Camera di Commercio - Enti Locali - Regione), e si possono determinare almeno potenzialmente maggioranze mutevoli sulla base dei diversi interessi rappresentati dagli enti soci (pubblico - privati). SAPIR è pertanto configurabile come società a partecipazione pubblica, compresa tra le società partecipate soggette a talune disposizioni del testo unico, ma non ascrivibile alla categoria delle società a controllo pubblico, sia in costanza del previgente patto parasociale, sia dal momento in cui tale patto è divenuto inefficace.

Fino al 31/12/2016 il controllo su SAPIR è stato esercitato congiuntamente dai soggetti pubblici e privati aderenti al Patto di sindacato di voto, con la necessaria maggioranza qualificata degli aderenti. Con il Patto di sindacato di voto, infatti, il controllo era esercitato con l'accordo tra i diversi gruppi di soci (con maggioranze particolarmente qualificate), nessuno dei quali riusciva ad esercitarlo singolarmente o come blocco unitario di natura pubblica o privata. Il Patto è stato disdetto da parte degli azionisti pubblici anche al fine favorire la praticabilità dei processi evolutivi delineati, e di aggiornare la governance di questa particolarissima società alla luce della nuova normativa.

Anche dopo la scadenza senza rinnovo del Patto di sindacato di voto, avvenuta il 31/12/2016, nessun socio o gruppo di soci dispone da solo dei voti necessari per esercitare un'influenza dominante. Le maggioranze qualificate previste dallo statuto per operazioni di carattere straordinario sono in particolare raggiungibili solo con la convergenza di numerosi azionisti, tra i quali almeno alcuni dei principali azionisti privati. In relazione al perimetro della ricognizione si verifica, per quanto sopra esposto, la insussistenza su SAPIR da parte dei soci di Ravenna Holding di una eventuale situazione di controllo come definito all'art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP, e quindi la non ricomprensione nella ricognizione straordinaria delle società da questa partecipate, essendo ricomprese nel perimetro solamente quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione (art 2 c. 1 lett g) partecipazioni indirette). Si riconferma in ogni caso in questa sede che le società partecipate/controllate da SAPIR S.p.A., rappresentano articolazioni finalizzate alla specializzazione operativa all'interno del gruppo societario di cui SAPIR S.p.A è capogruppo, e che ai fini dell'inquadramento l'articolazione del gruppo societario (con tutte le principali partecipazioni inserite nel perimetro di consolidamento integrale) non modifica i sostanzialmente i presupposti. Il bilancio consolidato redatto della capogruppo rappresenta peraltro un punto di riferimento dal quale poter ottenere importanti informazioni anche relative alle partecipazioni indirette. Nell'ambito della scheda relativa alle motivazioni del mantenimento della partecipazione, verranno fornite, pur chiarita l'estraneità al perimetro della ricognizione, informazioni sulla evoluzione generale degli assetti del gruppo con riferimento anche alle principali partecipate/controllate.

Per quanto riguarda i più efficaci processi di razionalizzazione alla luce della evoluzione normativa, i soci pubblici della società hanno già manifestato la volontà di individuare percorsi operativi finalizzati alla separazione societaria tra gestione degli asset patrimoniali e gestione operativa, senza tuttavia escludere la valutazione di eventuali scenari alternativi, che garantiscano in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il tutto nella consapevolezza che occorra anche operare tenendo conto della esigenza di salvaguardare il patrimonio della Società, oltre che la sua operatività e capacità di produrre risultati economici.

Il modello ipotizzato è quello che si caratterizza per il mantenimento della proprietà degli asset in capo a un soggetto a forte controllo pubblico e lo scorporo/scissione della gestione operativa a favore di un soggetto a vocazione industriale e a tendenziale controllo privato, individuando le più opportune modalità tecniche ed economico-finanziarie dell'operazione e rivedendo coerentemente la governance della società.

Nella scheda relativa alla motivazione circa il mantenimento della partecipazione vengono fornite puntuali informazioni sulla evoluzione del progetto, che si sta sviluppando in coerenza e continuità con gli obiettivi individuati, e che come previsto e come inevitabile non può non tenere conto, nei tempi e modi di implementazione della esigenza di salvaguardare l'ingente valore patrimoniale della Società, oltre che la sua funzione operativa associata a una consolidata capacità di produrre significativi e positivi risultati economici, anche i termini di dividendi per gli azionisti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_10	(a)
Denominazione società partecipata:	Start Romagna S.p.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamenti dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Start Romagna S.p.A., alla luce delle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, non può definirsi come una società a controllo pubblico, ma come società a partecipazione pubblica non di controllo. Rispetto infatti alle definizioni indicate dall'art. 2 comma 1 lettera m) del TUSP la società non è partecipazione pubblica di controllo, in quanto nessuna delle pubbliche amministrazioni socie esercita un potere di controllo ai sensi della lettera b) del medesimo articolo, ovvero non sussiste per nessun socio la situazione descritta dall'art. 2359 del codice civile e non sono in essere norme statutarie o patti parasociali, per i quali per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime dei soci.

La società Start Romagna S.p.A. si è costituita nel mese di novembre 2009 dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A..

La partecipazione nella società Start Romagna S.p.A., in esito all'operazione di fusione, è stata mantenuta, in quanto conforme alle disposizioni contenute nell'allora vigente art. 3 comma 27 delle Legge Finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244), poiché società che svolge il servizio pubblico di trasporto locale e, quindi, servizio di interesse generale di competenza dell'ente locale stesso, secondo le espresse previsioni delle leggi di settore (Regolamento CEE n. 1370/2007 del parlamento europeo e del consiglio del 23.10.2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che abroga i regolamenti del consiglio CEE n. 1191/69 e n. 1107/70; decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; Legge regione Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale"; Legge regione Emilia-Romagna 30 giugno 2010 n. 30 "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni" di riforma della Legge regione Emilia-Romagna n. 30/1998).

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità: 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da Start Romagna; 2) realizzare economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998, all'art. 1.

Nel 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER S.p.A., che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

La società gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

TPER è stata costituita il 1° febbraio 2012, dalla fusione del ramo relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di ATC S.p.A. di Bologna e del ramo relativo alla gestione dei servizi ferroviari e degli altri servizi di trasporto di FER S.r.l. (partecipata dalla Provincia di Ravenna su disposizioni della Regione Emilia-Romagna), al fine di separare l'attività di trasporto vera e propria dalla gestione delle infrastrutture, ai sensi del D.lgs. 422/1997 e s.m.i. e della L.R. Emilia-Romagna n. 30/1998, all'art. 13 c.3.
Con la nascita di TPER S.p.A., quindi, è stato dato corso al processo di aggregazione aziendale del trasporto pubblico locale, previsto dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi della L.R. 30/1998 e s.m.i.
La partecipazione di entità estremamente modesta in TPER è stata conferita in Ravenna Holding dalla Provincia di Ravenna a seguito dell'operazione di aumento di capitale con entrata di nuovi soci, avvenuta nel dicembre 2015. TPER svolge l'intera attività caratteristica interamente nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche (trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e - dal 2014 - servizi di sosta nel comune di Bologna). Si tratta di una evidenza importante perché la società TPER si qualifica come impresa pubblica che opera in regime di concorrenza e non per affidamenti diretti di servizi. Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Terre di San Mamante ed Oriolo, partecipata dall'ASP della Romagna Faentina con una quota pari al 33%, è stata costituita nel 2007 per gestire una parte del patrimonio immobiliare agrario dell'ASP. I circa 20 ha affittati dall'Asp alla società, con i fabbricati insistenti sugli stessi, si trovano in una delle zone di maggior pregio agricolo del territorio faentino e lo strumento societario utilizzato, in luogo del normale affitto agrario, ha consentito alla società di poter accedere a tutte le forme di finanziamento attivate per la riqualificazione di fabbricati (attività di agriturismo) e terreni (espianto di vecchi vigneti e conseguente reimpianto), aventi come destinatari enti privati e non pubblici, giustificando al contempo gli investimenti effettuati dalla proprietà per il completamento del recupero e ristrutturazione dei fabbricati. La gestione diretta non avrebbe consentito il conseguimento degli stessi risultati e l'eternalizzazione nella forma ordinaria dell'affitto avrebbe reso più complesso l'intervento diretto della proprietà. Sul piano delle finalità perseguite, inoltre, accanto alle finalità proprie di una società commerciale agricola (operante oggi nel settore agricolo, energetico ed agrituristico), convive un progetto sperimentale di attività sociali integrate con l'agricoltura rivolte agli anziani ospiti delle strutture dell'Asp della Romagna Faentina, alle scuole che collaborano con l'Asp e, da febbraio 2017, rivolte ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in accoglienza presso l'Asp. Un fabbricato ed una porzione di terreno annessa, di proprietà Asp ed affittato alla società, è stato concesso in uso da quest'ultima all'Associazione di volontariato "Amici del Fontanone" per attività ricreative e di socializzazione rivolte ad anziani e a minori, orientate al tema della coltivazione dei frutti dimenticati.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

AmbRA - Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l. (dal 1 marzo 2017 Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. - s.r.l. Consortile)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

L'Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna - in forma abbreviata AmbRA S.r.l. - è la società degli enti locali della Provincia di Ravenna, Avente lo scopo di:

- progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci;
- amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale;
- progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	4
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 275.877,00
Compensi amministratori	€ 24.840,89
Compensi componenti organo di controllo	€ 29.889,22

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 30.457,00
2014	€ 5.288,00
2013	€ 58.387,00
2012	€ 59.883,00
2011	€ 19.779,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	€ 16.064.001,00
2014	€ 16.010.459,00
2013	€ 15.879.115,00
FATTURATO MEDIO	€ 15.984.525,00


Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)



Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Al momento, non si ravvisa la necessità di intraprendere azioni per il contenimento dei costi di funzionamento e/o per l'aggregazione della società con altre, dal momento che si è appena concluso il procedimento di integrazione con le due Agenzie per la mobilità dei territori di Forlì-Cesena e Rimini, con la costituzione di un'unica Agenzia per la Mobilità per il territorio romagnolo. Inoltre, si tratta di una società che, come già specificato nella relativa scheda 03.01, è costituita e partecipata dagli enti locali in ottemperanza a quanto indicato dalla normativa di settore del trasporto pubblico locale.

Azioni da intraprendere:

Eventuali successive azioni di aggregazione saranno legate alle decisioni che intenderà portare avanti la Regione Emilia Romagna la quale, nel Progetto di riforma della governance del trasporto su gomma ha previsto l'opzione della creazione di un'unica agenzia regionale, con i relativi presidi territoriali.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post - universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.
Negli ultimi anni la società si è aggiudicata anche la gestione della scuola di musica comunale "G.Sarti".

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	27
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 7.181,00
2014	€ 13.992,00
2013	€ 12.993,00
2012	€ 8.943,00
2011	€ 5.257,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 1.229.519,00
Compensi amministratori	€ 12.089,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 9.501,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	€ 3.178.759,00
2014	€ 4.780.713,00
2013	€ 3.984.792,00
FATTURATO MEDIO	€ 3.981.421,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Al momento, non si ravvisa la necessità di intraprendere azioni per il contenimento dei costi di funzionamento e/o per l'aggregazione della società con altre. La società dal 2009 (anno della trasformazione in società consortile a responsabilità limitata) ha messo in atto una costante riduzione delle principali voci di spesa dei costi generali (consulenze, utenze, assicurazioni, pulizie locali, interessi passivi, compensi organi istituzionali), portando il totale delle spese da € 333.469,00 a € 232.748,00. Anche i costi del personale sono stati ridotti nel medesimo periodo nella misura del 18,94%.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività).

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	221
Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 758.049,00
2014	€ 3.187.558,00
2013	€ 1.327.789,00
2012	€ 1.645.716,00
2011	€ 1.490.374,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 13.395.452,00
Compensi amministratori	€ 335.000,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 106.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	€ 41.812.061,00
2014	€ 40.813.749,00
2013	€ 37.086.677,00
FATTURATO MEDIO	€ 39.904.162,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Dismissione della partecipazione nella società. Si rinvia alla scheda 05.02 per le motivazioni, le modalità e la tempistica della cessione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	11
Numero amministratori	6
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 396.792,00
Compensi amministratori	€ 12.000,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 5.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 18.996,00
2014	€ 8.457,00
2013	€ 36.539,00
2012	€ 3.943,00
2011	-€ 17.225,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	€ 778.116,00
2014	€ 1.135.301,00
2013	€ 1.349.873,00
FATTURATO MEDIO	€ 1.087.763,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come si evince dai dati sopra riportati e da quanto indicato nella precedente scheda 03.01, la società non ricade in nessuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 175/2016. La società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente. Infatti, si caratterizza come uno storico strumento di promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità nei principali settori economici della città, aggregando istituzioni, associazioni ed enti territoriali e imprenditoriali impegnati per lo sviluppo e la crescita del territorio, materie che sono fondamentali per l'attuazione delle politiche dell'Amministrazione comunale nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune dal TUEL per lo sviluppo economico del territorio. Per quanto riguarda i costi di funzionamento, la stessa società è già impegnata dal 2015 al contenimento dei costi di personale e i costi degli organi societari possono essere considerati estremamente contenuti in relazione al valore della produzione medio dell'azienda.

Tenuto conto che il Gruppo Pubblico Comunale non presenta altri soggetti partecipati che operano nel medesimo settore (promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità), non si evidenzia la sussistenza della necessità di aggregazione con altre società per tale motivazione specifica. Però, anche a seguito di valutazioni già avviate negli esercizi passati, anche su stimolo dell'Amministrazione comunale, si ritiene che possa essere verificata la fattibilità di integrazione con altri soggetti operanti nel medesimo settore in altri contesti territoriali limitrofi, in ottica di razionalizzazione e di potenziamento delle relazioni su area vasta. D'altro canto, in ottica di massimizzazione della razionalizzazione del Gruppo pubblico, non è da escludere una futura valutazione di integrazione anche con altri soggetti partecipati dal Comune di Faenza, seppur non in presenza di sovrapposizioni dell'oggetto sociale o analogie nell'attività svolta, laddove le complementarità di intervento e le condizioni di governance lo rendessero fattibile. Ovviamente, trattandosi di una società mista a maggioranza privata, in entrambi i casi, il Comune potrà svolgere un ruolo di promozione e compartecipazione positiva alle fasi decisionali di tali processi.

Azioni da intraprendere:

Promuovere e/o supportare presso la compagine societaria e gli organi amministrativi della società processi aggregativi, in particolare con soggetti aventi i medesimi scopi societari nei territori limitrofi. Inoltre, si ritiene opportuno promuovere tali processi di integrazione anche con altri organismi partecipati operanti in campi complementari, laddove si rilevasse la sussistenza dei necessari presupposti di governance e di razionalizzazione della stessa, oltre che la possibilità di creare gestioni sostenibili e positive economie di scala.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	47
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 2.693.661,00
Compensi amministratori	€ 41.563,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 19.700,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 105.877,00
2014	€ 59.940,00
2013	€ 1.131,00
2012	€ 64.587,00
2011	€ 13.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	€ 7.569.860,00
2014	€ 8.481.832,00
2013	€ 10.410.904,00
FATTURATO MEDIO	€ 8.820.865,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento e le azioni di aggregazione, si segnala che la Regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza, ha definito, con la DGR 924 del 13 luglio 2015, i criteri e gli indirizzi da seguire per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali. Ha successivamente, con la DGR 514 dell'11 aprile 2016, stabilito il percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione di tali partecipazioni, individuando le società nelle quali mantenere la partecipazione e quelle nelle quali intende dismettere la partecipazione. Il percorso definito per l'attuazione del riordino prevede alcuni passaggi riferiti alle 7 società in house providing della Regione, tra cui per ERVET S.p.a. la fusione con la società ASTER Soc. Cons. p.a. Con DGR 2326 del 21 dicembre 2016, la Regione ha dato conto delle attività già intraprese e di quelle da porre in essere per dare attuazione al piano di semplificazione, riordino e razionalizzazione definito con DGR 514/2016.

Azioni da intraprendere:

Dismissione della partecipazione nella società. Si rinvia alla scheda 05.02 per le motivazioni, le modalità e la tempistica della cessione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

La società ha come finalità:
 l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la cessione, la permuta, la gestione, la locazione ed il riutilizzo dell'immobile "ex Salesiani" sito in Faenza, nonché gli eventuali altri per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e soggetti componenti la compagine societaria. Il perseguimento delle predette finalità è informato al principio dell'economicità, per cui l'attività sociale è impostata secondo precisi piani di azione imprenditoriale nell'ambito dei quali sono previsti servizi ed attività idonei a produrre reddito, nonché la destinazione di parti dell'immobile ad attività economiche e/o cessione;
 l'acquisto, la cessione, la gestione, la locazione, la permuta di beni immobili in genere, anche previa costruzione, ristrutturazione e trasformazione degli stessi, sia in conto proprio che a mezzo di terzi, nonché l'elaborazione di programmi edilizi e la loro realizzazione.
 Nell'ambito dell'oggetto sociale, segnatamente, con riferimento al riutilizzo del complesso immobiliare "Ex Istituto Salesiani", la società si prefigge la promozione e l'incoraggiamento di iniziative e programmi funzionali e coerenti con lo sviluppo territoriale della città di Faenza e la sua qualificazione, in particolare con riferimento allo sviluppo degli insediamenti universitari, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione e della ricerca e, comunque, con la promozione umana giovanile nel contesto europeo. In tale contesto può essere realizzata ogni iniziativa, compresi servizi di residenza, di ristorazione e ricreativi, atti a promuovere e ad agevolare i giovani nelle loro esperienze educative, scolastiche, ricreative e formative.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	1
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 26.346,00
Compensi amministratori	€ 14.000,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 6.500,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-€ 135.446,00
2014	-€ 166.259,00
2013	-€ 144.674,00
2012	€ 78.090,00
2011	-€ 118.148,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	€ 215.531,00
2014	€ 215.072,00
2013	€ 238.606,00
FATTURATO MEDIO	€ 223.069,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come si evince dai dati sopra riportati e da quanto indicato nella precedente scheda 03.01, Faventia Sales rientra tra i soggetti partecipati che svolgono attività consentite, ma la società presenta caratteristiche che evidenziano la sussistenza di alcune condizioni di cui all'art. 20, co. 2 del D.Lgs 175/2016 (fatturato medio non superiore a € 500.000 nel triennio di riferimento e numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori). Per quanto riguarda la condizione relativa al numero dei dipendenti, considerata la necessità di rappresentatività qualificata dei soci nella governance societaria e tenuto conto del fatto che solo gli amministratori con deleghe gestionali (Presidente e Vicepresidente) ricevono un compenso, tra l'altro molto contenuto, si potrebbe ritenere comunque assolta la finalità di razionalizzazione sottostante al dettato normativo. Però, il parametro relativo al fatturato, unito anche a una gestione che sconta gli oneri di importanti investimenti ancora in fase di realizzazione, fa ritenere opportuno attivare azioni di razionalizzazione. Comunque, occorre precisare che la società rileva una sequenza di risultati di esercizio in perdita, avendo messo in campo ingenti investimenti che potranno produrre effetti reddituali positivi in bilancio una volta che gradualmente saranno completati. Con nota, assunta agli atti PG n. 0002591 del 17.01.2017, la società ha riscontrato in merito alla richiesta dell'Amministrazione comunale di fornire i risultati d'esercizio previsti negli anni 2016, 2017 e 2018 per la predisposizione del fondo vincolato per risultati negativi di esercizio degli organismi partecipati dall'Ente, indicando per gli esercizi 2017 e 2018 una previsione di chiusura d'esercizio in utile.

Azioni da intraprendere:

Liquidazione della società per raggiungimento dell'oggetto sociale. L'assemblea dei soci del 29 maggio 2017 ha preso atto dell'avvio nel settembre 2016 del cantiere per il recupero delle porzioni di immobili ancora da restaurare, operazione che consentirà, una volta conclusa, il raggiungimento del pressoché totale recupero e messa a reddito del complesso immobiliare ex Salesiani. Con questi presupposti, il prossimo Consiglio di Amministrazione potrà portare a termine il lavoro ed esaurire la mission di Faventia Sales di recupero del complesso. Questo scenario apre quindi la strada alle riflessioni sul futuro della società e di conseguenza del complesso, in quanto ci potranno essere i presupposti per la messa in liquidazione della società a far data dal 2020.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Vengono indicati i dati del bilancio consolidato 2015

Importi in milioni di euro

Numero medio dipendenti (e)	8.370,00
Numero amministratori	14
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in milioni di euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	194,00
2014	182,00
2013	182,00
2012	134,00
2011	221,00

Costo del personale (f)	511,00
Compensi amministratori	1,72
Compensi componenti organo di controllo	0,55

Importi in milioni di euro

FATTURATO	
2015	4.818,00
2014	4.514,00
2013	4.852,00
FATTURATO MEDIO	4.728,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

La Società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 11/2004, ha per oggetto le seguenti attività:
 la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
 la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
 la realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
 la fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;
 la fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale e lo svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività);
 la fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
 la fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;
 la realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza;
 la fornitura di servizi sulla rete radiomobile sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza;
 l'acquisto, sviluppo, erogazione e offerta di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini;
 la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'egovernment

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	74
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 4.561.741,00
Compensi amministratori	€ 35.160,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 29.952,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 184.920,00
2014	€ 339.909,00
2013	€ 208.798,00
2012	€ 430.829,00
2011	€ 142.412,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	€ 26.640.268,00
2014	€ 21.618.474,00
2013	€ 18.861.222,00
FATTURATO MEDIO	€ 22.373.321,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento e le azioni di aggregazione, si segnala che la Regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza, ha definito, con la DGR 924 del 13 luglio 2015, i criteri e gli indirizzi da seguire per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali. Ha successivamente, con la DGR 514 dell'11 aprile 2016, stabilito il percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione di tali partecipazioni, individuando le società nelle quali mantenere la partecipazione e quelle nelle quali intende dismettere la partecipazione. Il percorso definito per l'attuazione del riordino prevede alcuni passaggi riferiti alle 7 società in house providing della Regione, tra cui per Lepida S.p.a. la fusione con la società in house Cup 2000 S.c.p.a., per dare vita ad un polo unico dell'Ict (Information and communications technology) regionale. Con DGR 2326 del 21 dicembre 2016, la Regione ha dato conto delle attività già intraprese e di quelle da porre in essere per dare attuazione al piano di semplificazione, riordino e razionalizzazione definito con DGR 514/2016.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	5,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 341.902,00
Compensi amministratori	€ 137.122,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 59.581,00

Importi in euro Bilancio civ.		Bilancio Consolidato	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)			
2015	€ 13.339.810,00	€ 14.855.474,00	
2014	€ 9.675.358,00	€ 10.696.432,00	
2013	€ 8.727.206,00	€ 10.434.924,00	
2012	€ 8.025.937,00	€ 9.324.604,00	
2011	€ 8.863.537,00	€ 9.286.452,00	

Importi in euro Bilancio civ.		Bilancio Consolidato		Riclass. Con dividendi	
FATTURATO					
2015	€ 3.957.325,00	€ 99.788.423,00	€ 14.315.532,00		
2014	€ 3.806.563,00	€ 88.600.434,00	€ 14.859.208,00		
2013	€ 3.281.871,00	€ 89.735.994,00	€ 13.346.466,00		
FATTURATO MEDIO	€ 3.681.919,67	€ 92.708.283,67	€ 14.173.735,33		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	105
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 697.165,00
2014	€ 681.998,00
2013	€ 656.173,00
2012	€ 373.207,00
2011	€ 416.801,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 4.252.821,00
Compensi amministratori	€ 24.006,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 25.536,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	€ 22.675.066,00
2014	€ 18.669.063,00
2013	€ 18.640.133,00
FATTURATO MEDIO	€ 19.994.754,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. La società gestisce le farmacie comunali nei territori dei Comuni di Imola, Faenza, Medicina, Lugo, Castel San Pietro Terme e Budrio, operando su ambiti territoriali diversi rispetto alla società Ravenna Farmacie S.r.l., detenuta indirettamente tramite la società Ravenna Holding S.p.A., che opera nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola. Per quanto riguarda il costo dell'organo amministrativo, si precisa che, ad eccezione del Presidente, agli amministratori non viene riconosciuto alcun emolumento.

Azioni da intraprendere:

Su richiesta dell'Amministrazione comunale, nota PG n. 41390 del 21/12/2016, è stato avviato un percorso di analisi dei possibili scenari di aggregazione/integrazione tra le due società S.F.E.R.A. S.r.l. e Ravenna Farmacie S.r.l. E' attivo un tavolo di confronto tra le due società per la verifica delle condizioni di una eventuale integrazione. Si prevede la predisposizione di una documentazione tecnica sulla fattibilità dell'operazione indicativamente entro l'anno 2017.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	12
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 608.639,00
Compensi amministratori	€ 14.850,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 6.000,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 15.239,00
2014	€ 32.027,00
2013	€ 12.829,00
2012	€ 1.341,00
2011	-€ 23.973,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	€ 1.128.415,00
2014	€ 1.129.675,00
2013	€ 1.119.971,00
FATTURATO MEDIO	€ 1.126.020,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Al momento non si ritengono necessarie azioni per il contenimento del personale o per l'aggregazione con altre società. Si rileva che, in sede di nomina dell'organo di amministrazione, l'Assemblea dei soci del 26 aprile 2017 ha nominato un Amministratore Unico, al quale viene riconosciuto un compenso annuo di € 12.150,00.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

La società ha finalità di interesse pubblico ed ha per oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna.
La società può quindi:
acquisire da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi, lottizzarli ed urbanizzarli e, quindi, alienarli, possibilmente a condizioni di maggior favore rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato;
promuovere, organizzare e predisporre, anche mediante apposite convenzioni fra enti pubblici ed imprenditori privati, possessori di aree destinate ad insediamenti produttivi, gli strumenti necessari al fine di proporsi come referente organico per l'orientamento delle imprese nella scelta degli insediamenti;
svolgere attività di coordinamento fra enti pubblici al fine di orientare e favorire le politiche di investimenti sulle aree della provincia di Ravenna;
svolgere attività di supporto e di assistenza tecnica per avvicinare enti locali ed imprese ai programmi di finanziamento comunitari e/o nazionali;
offrire informazioni mirate per specifici progetti, l'assistenza tecnico-progettuale per la redazione delle domande e per l'istruttoria delle pratiche finalizzate ad accedere ad agevolazioni e finanziamenti, comunitari e/o nazionali, e per la predisposizione e la presentazione di progetti, con riferimento sia alla fase preparatoria degli stessi che alla fase di presentazione e valutazione delle proposte;
promuovere e/o finanziare interventi di cogenerazione e/o di altre tecnologie, comunque mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle fonti energetiche e tecnologiche, sia su aree oggetto di propri interventi immobiliari che su aree di terzi;
promuovere e/o finanziare interventi mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle risorse idriche ed ambientali del territorio, ivi compresa la bonifica e l'utilizzo di siti dismessi.

(d)

Azioni da intraprendere:

La società, a seguito della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 è in stato di liquidazione. La procedura sarà completata indicativamente entro il 2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	1
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 44.112,00
Compensi amministratori	€ 12.000,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 2.500,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 22.579,00
2014	€ 5.932,00
2013	€ 3.706,00
2012	-€ 95.987,00
2011	€ 124,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	€ 292.067,00
2014	€ 346.957,00
2013	€ 283.796,00
FATTURATO MEDIO	€ 307.606,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade nelle fattispecie di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2 dell'art. 20, mentre evidenzia il non superamento del fatturato medio nel triennio di riferimento di cui alla lettera c) del medesimo articolo.

Azioni da intraprendere:

Il Gruppo Pubblico Comunale non presenta altri soggetti partecipati che operano nel medesimo settore (promozione dell'innovazione, ricerca e sperimentazione in campo agricolo e agroalimentare e gestione dell'azienda agricola comunale che ospita il polo scientifico e di servizi vitivinicolo), ma si rende opportuno ricercare sinergie e complementarità per aggregazioni e integrazioni aziendali in altri organismi partecipati potenzialmente complementari anche in ambiti territoriali limitrofi, al fine di una razionalizzazione generale del Gruppo pubblica amministrazione con sinergie ed economie di scala e per rafforzare la capacità operativa/produttiva degli organismi partecipati medesimi, evitando che si ripresentino le condizioni di cui all'art. 20, c. 2 e art. 26 co. 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016. Verrà pertanto promossa e/o supportata, presso gli organi amministrativi della società, la ricerca di soggetti idonei aventi scopi societari sinergici e complementari, facenti parte del gruppo amministrazione pubblica comunale e/o di ambiti territoriali limitrofi, al fine di attivare un processo aggregativo per le finalità sopra indicate. Verrà, inoltre, promossa, presso gli organismi individuati e la compagine societaria degli stessi, la condivisione di tale intervento di aggregazione, al fine di poter valutare congiuntamente un progetto di fusione/aggregazione entro il 2018.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	15,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0 (*)
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 (*)

(*) Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance

Costo del personale (f)	€ 738.861,00
Compensi amministratori	€ 59.561,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 18.379,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 267.332,00
2014	€ 172.647,00
2013	€ 92.422,00
2012	€ 135.010,00
2011	€ 137.142,00

FATTURATO	
2015	€ 2.696.938,00
2014	€ 2.474.085,00
2013	€ 2.226.222,00
FATTURATO MEDIO	€ 2.465.748,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Non si rileva la necessità di contenimento dei costi funzionamento, in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	20,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 1.242.906,00
Compensi amministratori	€ 7.500,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-€ 197.700,00
2014	€ 1.333,00
2013	€ 2.814,00
2012	-€ 26.745,00
2011	€ 822,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	€ 2.168.200,00
2014	€ 2.329.308,00
2013	€ 2.090.276,00
FATTURATO MEDIO	€ 2.195.928,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Dismissione della partecipazione detenuta indirettamente nella società. Si rinvia alla scheda 05.02 per le motivazioni, le modalità e la tempistica della cessione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	56,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1 (*)
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1 (**)

Costo del personale (f)	€ 3.365.341,00
Compensi amministratori	€ 136.780,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 26.208,00

(*) Le nomine di parte pubblica (3 componenti) sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance

(**) Le nomine di parte pubblica (2 componenti) sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 998.892,00
2014	€ 950.764,00
2013	€ 775.120,00
2012	€ 943.606,00
2011	€ 1.104.985,00

FATTURATO	
2015	€ 11.529.644,00
2014	€ 10.681.937,00
2013	€ 10.103.591,00
FATTURATO MEDIO	€ 10.771.724,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Non si rileva la necessità di contenimento dei costi funzionamento in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l.

Numero medio dipendenti (e)	3
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 129.854,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 5.896,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-€ 30.320,00
2014	-€ 7.334,00
2013	€ 294,00
2012	€ 257,00
2011	€ 428,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	€ 329.688,00
2014	€ 470.639,00
2013	€ 678.607,00
FATTURATO MEDIO	€ 492.978,00

Società Turismo Area Imolese Soc. Cons. a r.l.

Numero medio dipendenti (e)	5,00
Numero amministratori	16
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 115.502,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 571,00
2014	€ 713,00
2013	€ 794,00
2012	€ 5.247,00
2011	€ 2.915,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	€ 444.540,00
2014	€ 505.178,00
2013	€ 459.439,00
FATTURATO MEDIO	€ 469.719,00

IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.
(vengono indicati i dati con riferimento all'esercizio 2016, in quanto primo bilancio approvato dalla società)

Numero medio dipendenti (e)	8,42
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 262.744,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 5.370,00


RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2016	€ 663,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2016	€ 696.543,00
2015 (*)	€ 774.228,00
2014 (*)	€ 975.817,00
2013 (*)	€ 1.138.046,00
FATTURATO MEDIO	€ 962.697,00

(*) somma fatturato STAI e Terre di Faenza


Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)



Indicare quali società/enti strumentali:


- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Per quanto riguarda la verifica dei requisiti di cui alla lettera a, b e c, si è tenuto conto dei dati relativi all'esercizio 2016 della società IF (primo bilancio d'esercizio approvato), mentre per quanto riguarda la verifica di cui alle lettere d ed e, si è tenuto conto dei dati relativi ai bilanci 2015-2011 delle due società aggregate nel 2016 (Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. e Società Turismo Area Imolese Soc. Cons. a r.l.). In particolare la verifica del superamento della soglia di fatturato è stata effettuata, considerando la somma dei fatturati del triennio 2013-2015 delle due società.

Azioni da intraprendere:



(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	26,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1 (*)
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1 (**)

(*) Le nomine di parte pubblica (3 componenti) sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance

(**) Le nomine di parte pubblica (2 componenti) sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance

Costo del personale (f)	€ 958.126,00
Compensi amministratori	€ 109.720,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 18.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 242.337,00
2014	€ 172.084,00
2013	€ 277.236,00
2012	€ 191.304,00
2011	€ 196.203,00

FATTURATO	
2015	€ 3.858.769,00
2014	€ 2.951.708,00
2013	€ 3.127.624,00
FATTURATO MEDIO	€ 3.312.700,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Non si rileva la necessità di contenimento dei costi funzionamento in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	180,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 (*)
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 (*)

(*) Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance

Costo del personale (f)	€ 8.332.795,00
Compensi amministratori	€ 37.196,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 23.400,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 648.593,00
2014	€ 298.546,00
2013	€ 91.247,00
2012	-€ 499.492,00
2011	€ 104.517,00

FATTURATO	
2015	€ 78.537.508,00
2014	€ 69.429.340,00
2013	€ 71.480.505,00
FATTURATO MEDIO	€ 73.149.117,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Non si rileva la necessità di contenimento dei costi funzionamento in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

Azioni da intraprendere:

Su richiesta dell'Amministrazione comunale, nota PG n. 41390 del 21/12/2016, è stato avviato un percorso di analisi dei possibili scenari di aggregazione/integrazione tra le due società S.F.E.R.A. S.r.l. e Ravenna Farmacie S.r.l. E' attivo un tavolo di confronto tra le due società per la verifica delle condizioni di una eventuale integrazione. Si prevede la predisposizione di una documentazione tecnica sulla fattibilità dell'operazione indicativamente entro l'anno 2017.

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	146
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 (*)
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 (**)

(*) Le nomine di parte pubblica (2 componenti) sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance.

(**) Le nomine di parte pubblica (1 componente) sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance.

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 6.865.320,00
2014	€ 9.335.705,00
2013	€ 9.974.557,00
2012	€ 6.073.882,00
2011	€ 3.630.915,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 7.987.450,00
Compensi amministratori	€ 132.269,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 107.682,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	€ 50.812.164,00
2014	€ 52.979.960,00
2013	€ 53.995.924,00
FATTURATO MEDIO	€ 52.596.016,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Non si rileva la necessità di contenimento dei costi funzionamento in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

Azioni da intraprendere:

Le società di Servizi Pubblici Locali che operano nei settori quali gas, acqua, elettricità, anche se a totale controllo pubblico e in house, sono sottoposte all'attività di regolazione e controllo di autorità indipendenti. Per tali società il principio normativo relativo al contenimento delle spese può essere ricondotto al principio di riequilibrio ed adeguatezza dei costi aziendali come previsto nei sistemi e mercati soggetti a regolazione economica e puntualmente disciplinato e applicato da parte dell'Autorità competente. Per Romagna Acque tale affermazione trova esplicitazione nei Piani degli Interventi, nei Piani Economici e Finanziari, nei correlati Piani Tariffari predisposti dall'Ente d'Ambito locale (ATERSIR) e quindi verificati e approvati dall'Autorità nazionale (AEEGSI) con specifici atti deliberativi.

Alla società sono stati assegnati specifici obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento relativi al triennio 2017-2019, espressamente indicati nel Conto Economico di Budget 2017 e di Piano Triennale 2017-2019 e consistono nel non superare, in valore assoluto, i costi della produzione indicati nel Conto Economico (al netto degli ammortamenti), come esposti nei prospetti del Budget 2017 e del Piano 2017-2019 come approvati e rideterminati dall'Assemblea dei soci del 23/12/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	64,00
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 3.311.447,00
Compensi amministratori	€ 196.018,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 40.920,00

Importi in euro Bilancio esercizio Importi in euro Bilancio consolidato € /000

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		
2015	€ 4.629.311,00	€ 8.231,00
2014	€ 5.715.939,00	€ 8.465,00
2013	€ 5.038.814,00	€ 7.479,00
2012	€ 5.023.257,00	€ 6.809,00
2011	€ 5.953.820,00	€ 8.196,00

Importi in euro Bilancio consolidato € /000

FATTURATO		FATTURATO
2015	€ 28.010.170,00	€ 61.097,00
2014	€ 26.241.190,00	€ 56.040,00
2013	€ 24.576.625,00	€ 52.621,00
FATTURATO MEDIO	€ 26.275.995,00	€ 56.586,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Pur non ricadendo in nessuno dei casi indicati all'articolo 20, rinvenendo come ratio "di sistema" il contenimento delle spese complessive delle società a partecipazione pubblica, la società continuerà a prestare particolare attenzione ai costi fissi ed a quelli di produzione, al fine di contenerne l'impatto sul bilancio.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	960,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 495.463,00
2014	€ 128.946,00
2013	-€ 298.860,00
2012	-€ 1.941.900,00
2011	-€ 2.411.837,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 41.030.008,00
Compensi amministratori	€ 78.875,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 82.606,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	€ 83.697.843,00
2014	€ 84.351.928,00
2013	€ 83.124.424,00
FATTURATO MEDIO	€ 83.724.731,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Non si rileva la necessità di contenimento dei costi funzionamento in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. Si rileva inoltre che il percorso di integrazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale ha comportato significative diminuzioni dei costi di gestione con particolare riferimento alla riduzione del numero dei CDA e Collegi Sindacali (per euro 281.300) e di alcune figure dirigenziali.

Azioni da intraprendere:

L'azienda continuerà il processo di integrazione prestando particolare attenzione alla revisione della spesa, nell'ottica di garantire sempre migliore efficienza, senza tuttavia comprimere costi essenziali per una gestione efficace ed efficiente dei servizi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_11 (a)

Denominazione società partecipata: TPER S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	2.437,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	€ 110.122.949,00
Compensi amministratori	€ 131.250,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 95.030,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 7.368.465,00
2014	€ 2.612.673,00
2013	€ 247.124,00
2012	-€ 8.989.769,00
2011	

FATTURATO	
2015	€ 259.105.466,00
2014	€ 253.058.447,00
2013	€ 235.704.234,00
FATTURATO MEDIO	€ 249.289.382,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Start Romagna S.p.A.

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" in quanto la società garantisce il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

Azioni da intraprendere:

La Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto deve individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione di SETA spa, START Romagna spa e TPER spa, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale. Qualora dall'esito del progetto non si addiverà all'integrazione sopra descritta, si procederà alla dismissione della quota societaria.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	3,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 13.884,90
2014	€ 13.897,43
2013	€ 50.415,00
2012	€ 56.518,00
2011	€ 20.095,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 27.010,55
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	€ 217.442,00
2014	€ 202.822,00
2013	€ 248.582,00
FATTURATO MEDIO	€ 222.948,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade nei casi indicati all'articolo 20 comma 2, lettera a), b), c) ed e) del D.Lgs. n. 175/2016. Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento è da notare come la società, dalla data di costituzione ad oggi, non ha sostenuto alcuna spesa né per organi né per strutture organizzative, come si evince dai bilanci della stessa. La società ricade invece nel caso indicato all'articolo 20 comma 2 lettera d): di tale condizione si parla nelle azioni da intraprendere.

Azioni da intraprendere:

Il quadro complessivamente positivo della partecipazione indiretta, mostra un elemento critico solo con riguardo al parametro del fatturato inferiore ai 500 mila euro: non si esclude, per il futuro, la possibilità per l'Asp di valutare l'opportunità e la convenienza di una eventuale riduzione della propria quota societaria o dell'eventuale cessione della stessa, in particolare qualora dovessero modificarsi le attuali condizioni di pieno conseguimento delle finalità sociali perseguite ed in continua espansione, e gli attuali risultati costantemente positivi dell'andamento della gestione societaria, come documentato dagli ultimi bilanci approvati.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C		E	F
Dir_1	AmbRA – Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l. (dal 1 marzo 2017 Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. - s.r.l. Consortile)	Diretta	<p>abbreviata AmbRA S.r.l. - è la società degli enti locali della Provincia di Ravenna, Avente lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile; • esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci; • amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale; • progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara 	12,34%	<p>Come si evince dalle schede 03.01 e 03.02, la società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale. Si tratta di una società a partecipazione obbligatoria da parte del Comune e essenziale per l'assolvimento delle funzioni inerenti il trasporto pubblico locale, costituita in applicazione a quanto indicato dalle relative normative di settore. L'Agenzia, inizialmente istituita fra l'amministrazione provinciale di Ravenna e tutti i Comuni della provincia, con la denominazione AmbRA S.r.l., si è successivamente integrata con le Agenzie per la Mobilità dei bacini di Forlì-Cesena e Rimini. Anche questo processo di integrazione è stato attuato in attuazione alla normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale (L.R. 30/1998 e succ. mod. e integ.). Inoltre, sempre da quanto si evince dalla scheda specifiche, in particolare la 03.02, e dai bilanci societari si constata che la società ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale.</p>
Dir_2	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	Diretta	<p>La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post - universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. Negli ultimi anni la società si è aggiudicata anche la gestione della scuola di musica comunale "G.Sarti".</p>	15,42%	<p>Come si evince dalle schede 03.01 e 03.02, la società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale. Si tratta di una società con un forte radicamento storico sul territorio faentino, in quanto nasce dal processo di esternalizzazione e di progressiva trasformazione societaria del centro di formazione professionale di Faenza, poi integrato con gli altri del territorio ravennate. Svolge una funzione fondamentale nel campo del settore della formazione professionale a livello locale, collocandosi in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla società in certe categorie, anche a causa dello scarso rilievo economico delle specifiche attività formative. L'attività svolta dalla società si iscrive nelle politiche attive del lavoro con valenze tanto economiche che sociali. In particolare si estrinseca nelle seguenti attività fondamentali: - Percorsi di qualifica professionale di tipo artigianale e industriale per giovani in dispersione scolastica tra i 15 e 18 anni nell'ambito della legge regionale n.5/2010; - Percorsi di riqualifica e riconversione per disoccupati di lunga durata al fine del reinserimento lavorativo; - Percorsi di sostegno e accompagnamento al lavoro di personale disabile ex L. 68/99 e persone svantaggiate ex L. 381/91; - Percorsi formativi per persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria ex L. 286/98 in collaborazione dello SPRAR del Comune di Ravenna e analoghi servizi del Comune di Faenza; - Percorsi di qualifica per Operatore socio sanitario (120 anno): da anni erogatore di tale servizio quasi in esclusiva sul territorio provinciale; - Servizi di empowerment e orientamento per disoccupati in collaborazione con i Servizi provinciali per l'impiego; - Attivazione di tirocini formativi in imprese del territorio per favorire la transizione al lavoro di giovani e disoccupati in genere - Educazione all'Europa e al plurilinguismo nelle scuole dell'obbligo. Nel 2015 il complesso delle attività realizzate dalla società a rilevanza sociale sono state: 1) Antidispersione scolastica per minorenni: 284 allievi nella sede di Ravenna (di cui stranieri n. 172 e minori non accompagnati in carico alla struttura di accoglienza n. 22) e 127 allievi nella sede di Faenza (di cui stranieri n. 68 e minori non accompagnati in carico alla struttura di accoglienza n. 17); 2) Tirocini persone svantaggiate: territorio provinciale n. tirocinanti 92 di cui stranieri n. 39; 3) Formazione per persone svantaggiate: territorio provinciale n. 1079 di cui stranieri n. 432; 4) Formazione per disabili (L.68/99): territorio provinciale n. 23. Pertanto, il totale degli allievi in situazione di svantaggio sono stati n. 1.605 che rappresentano l'86,29% del totale degli allievi avuti dalla società nel 2015. Inoltre, negli ultimi anni la società nel territorio faentino si è aggiudicata anche la gestione della scuola di musica comunale "G.Sarti". Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti nel triennio 2013-2015 tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.</p>
Dir_8 Indir_4	HERA S.p.A.	sia diretta che indiretta	<p>Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e lavaggio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.</p>	0,7500067%(1)	<p>Si tratta di una società, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, quotata in mercati regolamentati, per la quale è previsto il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016. La società è soggetta a dinamiche di massima trasparenza proprie delle società quotate. Tutti i dati del Gruppo Hera, di carattere societario, organizzativo, economico-finanziario, di performance, nonché di benchmarking sono pubblicati sul sito della società (www.gruppohera.it).</p>

Indicatori economico finanziari				
anno	risultato d'esercizio	ROE	ROS	MOL
2015	7.181,00	2,73%	6,06%	143.489,00
2014	13.992,00	5,47%	9,31%	194.702,00
2013	12.993,00	5,37%	7,28%	148.190,00

				<p>Nello specifico, la Legge regionale 11/2004 la quale tra l'altro istituisce la Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER) - aggregazione di Enti perfezionata su base convenzionale con la quale si definiscono l'organizzazione e le modalità di collaborazione tra Regione ed Enti locali per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla suddetta Legge - in seno alla quale è istituito, sempre dalla L.R. 11/2004 il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento (CPI) cui è attribuito, <i>ex lege</i>, il compito di assicurare l'indirizzo e il controllo determinante, coordinati e congiunti, nei confronti della speciale società prevista dall'articolo 10 (Lepida S.p.a.). Nell'ambito del suddetto comitato viene tra l'altro approvato il Piano Industriale della società e i listini dei servizi che la stessa eroga ai propri Enti Soci con peculiare riguardo alla sostenibilità economico-patrimoniale del piano nel triennio di riferimento.</p> <p>In corso d'anno periodicamente sono effettuati dalla Regione gli avanzamenti lavori (con peculiare attenzione al raggiungimento degli obiettivi e al fatturato) relativi alle attività affidate alla società e gli esiti sono portati all'attenzione del CPI. A consuntivo, la Regione verifica il contenuto del progetto di Bilancio approvato dal CdA, corredato dalle relazioni del collegio e dei revisori, e produce una relazione, nella quale in particolare pone attenzione sui temi relativi agli aspetti economici, patrimoniali e finanziari oltre che al rapporto costo del personale su valore della produzione, pubblicazioni di incarichi professionali e compensi dei dirigenti, che sottopone al CPI affinché possa approvare il progetto di Bilancio che verrà così presentato in Assemblea.</p> <p>Dalle rilevazioni ad oggi (preventive, concomitanti e consuntive) è sempre emerso un adeguato equilibrio economico-patrimoniale-finanziario. In particolare si rileva che la società ha chiuso tutti i suoi Bilanci in utile ed ha operato nel concreto equilibrio della gestione finanziaria. Infatti Lepida S.p.a. riesce a far fronte ai fabbisogni finanziari con mezzi propri, evitando così il ricorso a capitale di credito. Si rileva altresì come Lepida S.p.a. abbia ridotto il rapporto costo del personale su valore della produzione portandolo al 16,8% del 2015 rispetto al 20% registrato nel 2014. Gli indicatori economico-finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti nel triennio 2013-2015 tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.</p>	2013	208.798,00	0,57%	7,23%	3.665.110,00
				<p>La holding rappresenta un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento della catena di comando ma, il caso del modello romagnolo forlivese ne è un esempio, ne perfeziona le modalità di attuazione; - provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentrato della finanza di gruppo, l'accantonamento nella holding delle funzioni di staff delle controllate. <p>La presenza di una capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TU, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili. L'articolo 6 individua infatti i seguenti strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; - un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; - codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; - programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. <p>Appare evidente il ruolo fondamentale che una società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.</p> <p>La valutazione relativa al mantenimento/potenziamento della holding in una logica di razionalizzazione, oltre a quanto illustrato nella premessa della relazione tecnica circa la efficienza ed efficacia gestionale e la razionalizzazione dei costi di funzionamento che si richiama sinteticamente porta alle seguenti considerazioni.</p> <p>Quasi tutte le azioni di razionalizzazione individuate, anche ai sensi dell'art. 20 TU, possono trarre beneficio da un ruolo di impulso e di coordinamento della holding, a partire dalla effettiva possibilità di contenimento dei costi di funzionamento, e dalla necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite da parte dell'ente locale ai sensi del TU. Inoltre si sottolinea il ruolo di supporto tecnico della holding per la redazione del piano, la sua attuazione, il monitoraggio.</p> <p>La holding può garantire ai soci qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", può avvalersi di un ruolo operativo fondamentale per la holding.</p> <p>Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva una notevole semplificazione a servizio dell'Ente locale socio nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento. La redazione di un consolidato della capogruppo previene, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.</p> <p>La società svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci. La società garantisce il coordinamento delle partecipazioni degli Enti Soci e l'attuazione di un adeguato sistema di controlli interni al gruppo con idonei flussi informativi, anche in attuazione dei regolamenti degli Enti Locali soci, in particolare derivanti dal D.L. 174/2012.</p> <p>La società è proprietaria delle reti del servizio idrico integrato (S.I.I.) dei Comuni di Ravenna, di Cervia e di Russi e finanzia la realizzazione di nuovi investimenti a servizio del S.I.I., e l'adeguamento di alcune isole ecologiche al D.M. 8 aprile 2008. La società, inoltre, a seguito della fusione per incorporazione di ATM Parking S.p.A., è proprietaria di immobili e impianti a servizio del trasporto pubblico locale.</p> <p>Da anni sono state avviate incisive azioni di razionalizzazione - in linea con gli obiettivi oggi chiaramente delineati. Il percorso di aggregazione e di razionalizzazione già effettuato sulle partecipazioni del Comune di Ravenna, nell'ambito più ampio del contesto romagnolo (si citano ad esempio la costituzione di Start Romagna al posto di tre aziende provinciali dei trasporti, e la riduzione di numero di consiglieri e compensi del CdA di Romagna Acque), l'ingresso in Ravenna Holding dei Comuni di Cervia e Faenza, e la chiusura delle società Atm Parking S.p.A., Area Asset S.p.A. e Agenda S.r.l., hanno già comportato significative razionalizzazioni e riduzioni dei costi complessivi del sistema (circa 230.000 euro su base annua).</p> <p>Per proseguire nel percorso di "contenimento dei costi funzionamento", pur non riscontrandone la necessità, la società Ravenna Holding e tutte le</p>	2015	13.339.810,00	2,75%	63,91%	12.604.774,00
Dir_11	Ravenna Holding S.p.A.	Diretta	<p>Ravenna Holding S.p.A. è lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.</p>	5,17%	2014	9.675.358,00	2,11%	67,26%	13.448.521,00

					<p>società da essa controllate dedicheranno specifica attenzione alla valorizzazione del rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo del personale. Le società del Gruppo Ravenna Holding, infatti, a partire dalla predisposizione del budget 2017, definiscono una previsione triennale dell'andamento della gestione al fine di uniformarsi ai documenti di programmazione degli Enti Soci di Ravenna Holding, ed adeguarsi all'ambito pluriennale degli obiettivi che gli stessi Enti fissano sulle spese di funzionamento delle società controllate, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.Lgs. 175/2016. In particolare, per gli obiettivi indicati in materia di personale non si terrà conto esclusivamente dei valori assoluti, ma di parametri che saranno espressi in termini di miglioramento del rapporto "costi/ricavi". Inoltre, sarà data particolare attenzione ai costi variabili legati al salario accessorio (premio di produzione in primis), per i quali Ravenna Holding ha dato specifico indirizzo alle controllate che, in sede di rinnovo dei contratti integrativi, dovranno vincolare la parte variabile del salario ai ricavi e agli utili e non erogare il premio di produzione in caso di risultati negativi.</p> <p>Gli obiettivi per il triennio 2017-2019, che gli Enti Soci hanno condiviso ed inserito nella Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), approvata da parte degli stessi soci, prevede l'assegnazione di obiettivi "macro" di tipo strategico, anche ai fini della rendicontazione alla Corte dei Conti, comuni a tutte le società, che verranno misurati con indicatori di efficienza e di economicità (quali MOL, UTILE NETTO, ROE).</p> <p>Inoltre sono stati definiti obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 comma 5 del D.Lgs. 175/2016, per i quali non si terrà conto esclusivamente dei valori assoluti, ma di parametri che saranno espressi in termini di miglioramento del rapporto "costi/ricavi" (% di incidenza di determinate tipologie di costo sui ricavi)</p>
Dir_12	S.F.E.R.A. S.r.l.	sia diretta che indiretta	<p>La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti al mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.</p> <p>In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie comunali.</p>	27,20% (2)	<p>La società gestisce le farmacie comunali di Faenza, Imola, Medicina e recentemente è stata approvata l'integrazione in essa anche di quelle del Comune di Lugo, Castel San Pietro Terme e Budrio. Come meglio dettagliato nella scheda 3.1, la titolarità in capo ai Comuni di farmacie, è prevista espressamente dalla Legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" che ne definisce anche le forme di gestione. L'attività svolta, in relazione al contesto socio economico nel quale la società opera, rientra tra i servizi di interesse generale ed è stata strategicamente affidata ad una società sottoposta a controllo analogo congiunto tra gli enti soci. La società in questi anni ha dimostrato la capacità di raggiungere risultati positivi di bilancio, sebbene anche il settore farmaceutico stia subendo forti contraccolpi negativi dalla congiuntura sfavorevole e dalle normative di settore. Anche le previsioni pluriennali fornite dalla società ipotizzano, non solo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, ma anche il mantenimento di risultati di esercizio in utile. Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti nel triennio 2013-2015 tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.</p>
Dir_13	Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.	sia diretta che indiretta	<p>La società ha per oggetto: la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo.</p> <p>In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitati posti lungo la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone.</p>	5,00% (3)	<p>La società gestisce la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone, parte del ciclo idrico integrato delle acque, garantendo l'approvvigionamento idrico degli abitanti situati nella Valle del Lamone. Gestisce, pertanto, un servizio di interesse generale indispensabile per la collettività di riferimento (captazione, trattamento e distribuzione delle acque). Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti nel triennio 2013-2015 tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.</p>
					<p>La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con "impresa pubblica" l'attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell'art. 5 ultimo comma "I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre".</p> <p>Riguardo all'esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la partecipazione, si cita per tutte - dato l'analogo contenuto dei vari provvedimenti assunti dagli enti locali, che si sono succeduti nel tempo - quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009 "... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all'intervento dell'ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della "pietas" verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario; l'ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l'imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigare l'innalzamento e sopperendo quindi all'impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingentate per i meno abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l'intero mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l'ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indirette di riduzione di prezzi.</p> <p>In alcune città in cui non è presente una società comunale che gestisce attività funeraria sono stati introdotti negli ultimi anni accordi su base esclusivamente "volontaria" tra imprese "private" esercenti l'attività funebre, promossi dagli enti locali.</p> <p>Si tratta di accordi che scontano evidenti criticità, essendo su base esclusivamente volontaria, non rappresentando il più delle volte la totalità delle imprese nelle varie aree interessate e - soprattutto - apparendo in ogni caso di difficile pratico controllo la loro specifica attuazione, anche per le evidenti criticità del settore (in cui è nota la forte incidenza di fenomeni di evasione).</p> <p>Costituiscono invece valido riferimento per verificare in concreto l'effetto di "calmieramento" delle tariffe applicate ad Aser Sri.</p>

2013	8.727.206,00	1,91%	66,26%	12.137.332,00
2015	697.165,00	20,42%	3,88%	808.637,00
2014	681.998,00	24,28%	4,65%	786.419,00
2013	656.173,00	25,70%	4,84%	856.495,00
2015	15.239,00	2,78%	2,52%	66.974,00
2014	32.027,00	6,02%	4,48%	91.829,00
2013	12.829,00	2,57%	4,03%	89.831,00
2015	267.332,00	20,78%	13,73%	479.745,00

Indir_1	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	Indiretta	Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; d) le incombenti non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.	5,17%	<p>Sono state rinvenute e valutate in particolare le convenzioni di Piacenza, Bergamo, Lodi, Ranica, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo.</p> <p>Sulla base del contenuto della prestazione base prevista nelle varie convenzioni, in rapporto alle tariffe applicate al pubblico da Aser Srl (invariate tra l'altro negli ultimi tre anni) risulta dimostrabile che le tariffe applicate appaiono del tutto in linea, se non inferiori.</p> <p>Il costo di un servizio fornito da Aser Srl - comprendente feretro ed accessori, controcassa in zinco (solo per tumulazione), barriera/materasso, chiusura feretro, trasporto funebre diretto, disbrigo pratiche, mazzo di fiori, preparazione salme - per salme destinate ad inumazione e cremazione è di €. 1.300,00, mentre per salme destinate a tumulazione di €. 1.500,00.</p> <p>Particolarmente importante appare il costo del servizio nella convezione approvata dal Comune S. Agata sul Santerno (per l'evidente contiguità di territorio): €. 1.700,00 per inumazione; €. 1.800,00 per tumulazione; €. 1.700,00 per cremazione. La presenza di l'allestimento di un adobbo funebre e l'affissione di n. 5 pubblicazioni di necrologie, non è tale da colmare la differenza rispetto ai prezzi più convenienti da parte di Aser S.r.l..</p> <p>Nonostante Aser Srl applichi tariffe calmierate in linea se non inferiori a quelle che risultano applicate da imprese "private" nell'ambito delle convezioni sopradenziate, Aser Srl riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale ed operando nell'ambito di una rigorosa cornice "pubblicistica" assunta - per quanto si dirà - anche in via di autolimitazione.</p> <p>Si consideri inoltre che:</p> <p>a) Aser Srl assume fra l'altro, senza oneri per gli enti locali, i servizi per gli indigenti (del valore di circa €. 20.000,00 annui);</p> <p>b) rileva altresì, come evidente differenziale rispetto agli operatori mercato, la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con Asp in corso da diversi anni (con destinazione dell'1% del fatturato societario).</p> <p>L'attuale situazione del mercato locale:</p> <p>a) Aser Srl rappresenta circa il 40% nel territorio di Ravenna e il 30% nel territorio di Faenza;</p> <p>b) sono presenti un numero ridotto di imprese autorizzate che operano stabilmente sul territorio di Ravenna (n. 6) e di Faenza (n. 3).</p> <p>La rilevante quota di mercato di Aser Srl, ove venisse dismessa, verrebbe presumibilmente "spartita" da un numero comunque non rilevante di imprese e soprattutto nel frattempo verrebbe contestualmente meno l'azione di calmieramento delle tariffe adottata da Aser Srl.</p> <p>Per il complesso delle condizioni tutte sopradenziate, l'eventuale alienazione di Aser Srl si presenterebbe peraltro come opzione non prudentemente praticabile, in quanto caratterizzata da un'alta probabilità di non incrociare offerte a condizioni Congrua, con conseguente danno per la società e per gli enti locali, oltre ad un serio rischio di squilibrare il mercato con conseguente danno degli utenti.</p> <p>Gli enti locali prevedono di consolidare ulteriormente la caratterizzazione "pubblicistica" di Aser Srl, onde evidenziare la sua specifica mission sopradenziate, pur svolgendo l'attività nell'ambito di un mercato concorrenziale. A tale fine integreranno lo statuto societario, già oggetto di adeguamento alle disposizioni del TUSP ai sensi dell'art. 26, comma 1, del citato Decreto, con le seguenti previsioni:</p> <p>a) maggior esplicitazione nell'oggetto sociale della funzione di rilevanza e di interesse sociale svolta dalla società, con particolare riferimento alle funzioni di calmieramento del mercato di riferimento; garanzia di assistenza agli indigenti per i servizi di competenza e supporto a iniziative di carattere sociale;</p> <p>b) approvazione da parte dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell'organo amministrativo, delle principali tariffe con particolare riferimento a quelle relative alla funzione di interesse e rilevanza sociale svolta;(già praticata in concreto)</p> <p>c) conferma dell'applicazione, in via di dichiarata autolimitazione, di una normativa contrattuale per quanto compatibile riconducibile alla normativa sui contratti pubblici, sulla base degli indirizzi di Ravenna Holding S.p.A.;</p> <p>d) massima attenzione agli obblighi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione previsti dalla normativa vigente e dalle determinate di ANAC.</p> <p>La presenza di Aser Srl, in tale complessivo contesto, in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta non solo "strettamente necessaria e indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine indispensabile ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.</p> <p>Si ritiene, pertanto, che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p> <p>In riferimento all'analisi richiesta dall'art. 5 si ritiene che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione. Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti nel triennio 2013-2015 tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.</p> <p>La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a)-g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.</p>
Indir_3	AZIMUT S.p.A.	Indiretta	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfezione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.	3,09%	<p>AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza.</p> <p>Azimut S.p.a. si è contraddistinta, fin dal momento della sua costituzione in società mista, per un progressivo miglioramento dei servizi offerti alla collettività, perseguendo un'oculata gestione, utilizzando ogni sinergia interna ed esterne (nell'ambito del gruppo societario). La società è stata profondamente trasformata, in un contesto di positivo rapporto pubblico-privato che ha assicurato lo sviluppo della gestione nell'ambito di un costante controllo pubblico della società.</p> <p>I risultati di bilancio sono costantemente migliorati; il 2016 è stato l'anno con il miglior risultato di sempre (utile di € 1.260.143 su un fatturato di €. 11.407.277).</p> <p>Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti nel triennio 2013-2015 tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.</p> <p>Per il 2016 e per il prossimo triennio si prevede la capacità dell'impresa di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed una buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso.</p> <p>Preso atto che il modello adottato per Azimut S.p.a. appare conforme a quello dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2017, che sussiste un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027, che soprattutto la società ha progressivamente migliorato la standard qualitativo dei servizi eseguiti (assecondando pienamente l'amministrazione comunale rispetto agli obiettivi assegnati) assicurando nel contempo risultati di bilancio nettamente positivi, in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta non solo "strettamente essenziale oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine indispensabile ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.</p> <p>Si ritiene, pertanto, che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p> <p>In riferimento all'analisi richiesta dall'art. 5 si ritiene che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione, raggruppando funzioni e attività in capo ad un soggetto unico con maggiore flessibilità nello svolgimento delle azioni e mantenendo, al contempo agli enti soci (ed in particolare in capo al Comune) il potere di indirizzo e controllo.</p>
Indir_5	IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.	Indiretta	Tourism company, punta direttamente ai mercati turistici, valorizzando le eccellenze dei territori imolese e faentino, molto simili tra loro, favorendo l'incontro diretto tra l'offerta (i prodotti turistici) e la domanda (i turisti), attraverso la creazione di vere e proprie specifiche linee di prodotto.	Quota indiretta tramite Fondazione MIC Onlus: 0,17%; Quota indiretta tramite CON.AMI: 2,93%. Totale quota indiretta: 3,10%(4)	<p>Soggetto di ambito territoriale allargato previsto dalla L.R. Emilia-Romagna n. 4/2016 che promuove il territorio della Città Metropolitana di Bologna e della Romagna. Svolge le funzioni inerenti all'accoglienza e promozione turistica. E' il risultato dell'aggregazione (20 luglio 2016) tra Società d'Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. e Società Turismo Area Imolese Soc. Cons. a r.l. La società svolge un ruolo importante per lo sviluppo del territorio nel settore dell'accoglienza e promozione turistica e per una migliore coesione sociale nell'ambito Imolese-faentino. Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano i livelli raggiunti nel triennio 2013-2015 da Società d'Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. e Società Turismo Area Imolese Soc. Cons. a r.l..</p>

2014	172.647,00	15,43%	11,10%	393.881,00
2013	92.422,00	9,76%	6,66%	276.672,00
2015	998.892,00	14,30%	12,23%	2.433.246,00
2014	950.764,00	14,64%	12,88%	2.165.927,00
2013	775.120,00	13,21%	10,72%	1.846.329,00
2015	-29.749,00	-44,53%	-51,12%	-26.536,00
2014	-6.621,00	-6,68%	6,38%	17.295,00
2013	1.088,00	1,22%	0,26%	11.287,00

Indir_6	Ravenna Entrate S.p.A.	Indiretta	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.	3,102%	<p>Come indicato nella scheda 03.01, in relazione alla scadenza del contratto di servizio affidato contestualmente alle quote societarie nel corso del 2004 (31/12/2016), l'amministrazione comunale di Ravenna ha previsto la migrazione verso il modello in house per la gestione del servizio di riscossione e gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.</p> <p>Ravenna Entrate S.p.A. pertanto è oggi una "società in house" che può svolgere il servizio pubblico di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali per gli enti del territorio. L'operazione di trasformazione della società mista, non è consistito da un punto di vista societario nell'acquisizione di una nuova partecipazione, ma nell'incremento fino alla quota di possesso totalitario, da parte di Ravenna Holding SpA di società già precedente controllata dalla medesima. In base a tali considerazioni si è ritenuto opportuno e necessario procedere ad una analisi relativa ai requisiti di economicità ed efficienza della futura gestione, con le particolari caratteristiche sotto descritte, in base all'art 192 del D.lgs 50/2016, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 del nuovo TUSP.</p> <p>Il servizio di riscossione dei tributi, in base alla più recente giurisprudenza (prevalente), è riconosciuto come servizio pubblico, pertanto la società, è società di Servizi Pubblici Locali (Cons. Stato 3672/2005 e 5284/2014).</p> <p>La società Ravenna Entrate è da ritenersi strettamente necessaria per il raggiungimento del fine dell'ente, in quanto esclusivamente dedicata all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi, garantendo la necessaria continuità con la società mista, alla quale erano state trasferite anche le risorse umane dell'ufficio tributi comunale, potendosi così assicurare una maggior vocazione pubblica rispetto una società con la presenza di un privato, in linea con gli indirizzi del socio.</p> <p>Ai fini dell'affidamento in house, il comune affidante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta procedendo ad una analisi di benchmarking con quanto performato dal settore nel biennio 2014-2015. Da tale analisi è emerso che la società Ravenna Entrate nel biennio considerato rileva una efficienza produttiva migliore rispetto alla media di settore. Dal 1 Maggio 2017, la società ha mutato la propria natura giuridica, trasformandosi da società mista, partenariato pubblico-privato, a società in house providing. Tale scelta risulta vincolante unicamente per due anni, in ragione della fase di "uscita" dal precedente modello organizzativo, e della possibilità di ampliamento del perimetro. Il breve termine di due anni, caratterizzante l'attuale modalità operativa secondo la forma di società in house, e la previsione di mutamento da società mista ad in house in corso dell'esercizio 2017, ha di fatto imposto l'effettuazione della analisi di economicità e sostenibilità della realtà societaria in oggetto con modalità specifiche, l'esiguo vincolo in termini di durata della società in house, non pone peraltro rilevanti criticità in termini di possibili alterazioni degli equilibri del mercato. Va peraltro sottolineato come l'assetto organizzativo e gestionale del nuovo modulo societario sia fortemente in continuità con l'assetto precedente, e i dati previsionali, in particolare sulla struttura dei costi, possano essere considerati assolutamente attendibili in base alle informazioni disponibili, tenuto anche conto della breve durata dell'affidamento. Si ritiene che la società sia certamente riconducibile anche nel nuovo assetto, alle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (si conferma evidentemente il rispetto del c.d. vincolo di scopo di cui all'articolo 4 c.1), in quanto gestisce il servizio pubblico di accertamento e riscossione dei tributi locali ed di tutte le altre entrate patrimoniali ed assimilate.</p> <p>In riferimento all'analisi richiesta dall'art. 5 si ritiene che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione, raggruppando funzioni e attività in capo ad un soggetto unico con maggiore flessibilità nello svolgimento delle azioni e mantenendo, al contempo agli enti soci (ed in particolare in capo al Comune) il potere di indirizzo e controllo. Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti nel triennio 2013-2015 tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.</p>
---------	------------------------	-----------	--	--------	--

2015	242.337,00	19,25%	8,79%	389.325,00
2014	172.084,00	14,89%	7,64%	295.451,00
2013	277.236,00	23,70%	12,93%	480.633,00

Indir_7	Ravenna Farmacie S.r.l.	Indiretta	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.	4,78%	<p>Sul piano di riscontro del "contesto socio economico", risultano in ogni caso oggettive motivazioni che portano a confermare la "stretta necessarietà" nelle condizioni fattuali di Ravenna Farmacie Srl per gli enti locali, non riscontrandosi ragionevolmente ragioni per modificare l'impegno al riguardo dagli stessi assunto.</p> <p>Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola. E' presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con di n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.</p> <p>La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.</p> <p>Tale aspetto di supporto a finalità di carattere "sociale" opera del resto più in generale in un contesto territoriale in cui è oggettiva la difficoltà di coprire nuove sedi di farmacie.</p> <p>Rispetto alle n. 15 sedi che potevano essere aperte nel territorio provinciale di Ravenna, in attuazione della pianta organica stabilita nel 2012 con procedura straordinaria diretta unicamente a soggetti privati, ne sono state aperte soltanto n. 4 (di cui n. 1 a Faenza, al di fuori del territorio servito da Ravenna Farmacie Srl).</p> <p>Si evidenzia trattarsi non solo di sedi non assegnate, ma anche - a significativa dimostrazione del livello di criticità - assegnazioni a cui non è seguita l'apertura nei sei mesi previsti dal bando.</p> <p>Risultano peraltro vacanti non solo sedi in aree ritenute di minore appetibilità commerciale, ma anche punti nella stessa città di Ravenna (Darsena, Borgo Montone, Bassette).</p> <p>La Regione ha recentemente espletato un secondo interpello della medesima procedura: solo n. 3 farmacie su n. 11 disponibili nel territorio provinciale di Ravenna sono state assegnate. Si tratta di una percentuale molto bassa, rispetto all'esito complessivo regionale comunque fortemente negativo, ma comunque caratterizzato da circa il 50% di assegnazione (in tutta la Regione Emilia Romagna sono state assegnate n. 62 farmacie su n. 129 disponibili).</p> <p>Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie Srl, per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.</p> <p>Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL (Porto Corsini, Fornace Zarattini, Lido Adriano, Porto Fuori) o ove tale servizio è stato ridotto progressivamente ridotto (nei comuni della Bassa Romagna). Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.</p> <p>Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna.</p> <p>La presenza di un magazzino gestito da una società pubblica comunale, oltre a contribuire all'equilibrio gestionale complessivo della società, è in grado di rifornire con continuità in primis le strutture sanitarie sul territorio rappresentando organizzazione complessiva "pubblica" idonea a creare condizioni ottimali per assicurare continuità e capillarità della distribuzione al pubblico dei farmaci relativamente al territorio servito dalle farmacie comunali gestite dalla società.</p> <p>L'obiettivo di ricercare in chiave evolutiva partner in primis tra le altre società pubbliche che gestiscono farmacie comunali per attivare una possibile gestione societaria comune dell'attività di magazzino, qualora se ne determinassero le condizioni concrete, appare pertanto coerente con la ricerca di forme di gestione che consentano di soddisfare tale interesse primario su scala più ampia. Sono in corso contatti per ricercare società pubbliche interessate al progetto, a partire da quelle operanti nei territori limitrofi.</p> <p>Del resto nel 2016 il fatturato di Ravenna Farmacie per la vendita di farmaci nei confronti di società che gestiscono farmaci comunali nei territori limitrofi è risultato di circa €. 8.500.000,00. Nel territorio provinciale il fatturato della società nei soli confronti di Sfera Srl di Faenza €. 2.300.000,00 circa: considerando che al momento Ravenna Farmacie Srl non risulta in ogni caso il principale fornitore di Sfera Srl, sono evidenti le possibili positive reciproche implicazioni che potrebbero derivare da una comune gestione societaria.</p> <p>In conseguenza delle risultanze di tale attività di ricerca, potranno valutarsi le fattive condizioni per una separazione societaria, con costituzione - secondo modalità da definirsi - di una società interamente pubblica che gestisca il magazzino su più ampia scala, valorizzando sinergie ed economie di scala dei soci.</p> <p>In caso si accertasse l'impraticabilità di tale opzione, si potrà addivenire ad un'ulteriore valutazione in merito alla scelta tra la conferma dell'attuale gestione in house o ulteriori evoluzioni (ad es. società miste) in una società mista.</p> <p>Ad esplicita dimostrazione che riguardo allo specifico servizio farmaceutico titolarità e gestione restano inseparabili in capo al Comune, il Consiglio Comunale di Ravenna detta indirizzi precisi atti a sostenere la vocazione "pubblicistica" di Ravenna Farmacie Srl. Prendendo atto della "forte riduzione della spesa farmaceutica pro capite che si registra in Emilia Romagna e a Ravenna in particolare, ha contribuito ad assorbire gli effetti dei pesanti tagli al fondo sanitario nazionale che, nel 2013, incideranno per circa 250 milioni di euro sul bilancio della sanità regionale" il Consiglio Comunale ritiene che si debba "spingere tutti i soggetti che compongono la rete dei servizi sanitari e socio sanitari, comprese le farmacie pubbliche e private, ad una maggiore integrazione e cooperazione per migliorare sia il sistema di accesso ai servizi che la spesa in carico e la risposta ai bisogni dei cittadini, evitando di trasferire l'impatto dei tagli da un punto ad un altro del sistema o, ancor peggio, a carico dei cittadini."</p> <p>Il Consiglio Comunale evidenzia in particolare "la necessità di perseguire un assetto più evoluto che, sviluppando ulteriormente e valorizzando le</p>	2014	298.546,00	1,12%	0,87%	1.674.438,00
---------	-------------------------	-----------	--	-------	---	------	------------	-------	-------	--------------

				<p>Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, ha necessità di perseguire un assetto più snello che, attraverso strumenti e metodologie sperimentazioni già realizzate quali la distribuzione per conto e il farmacup, razionalizzi ulteriormente i costi complessivi, migliorando al contempo il servizio prestato agli utenti, ed eliminando o riducendo i disagi a carico degli stessi (quali ad esempio quelli generati dalla distribuzione "diretta").</p> <p>Si dovrà "considerare, nell'ambito delle misure di riorganizzazione interna che lo stesso Consiglio di Amministrazione di Ravenna Farmacie intende mettere in atto per migliorare il conto economico senza rinunciare al ruolo sociale delle farmacie comunali (in sinergia a quelle private) e la qualità del servizio offerto, l'opportunità di concentrare e razionalizzare i turni.</p> <p>Chiede di valutare la possibilità di raggruppare il servizio senza aggravio di costi sulla sola farmacia numero 8, come già accade per la notte, aumentando l'orario di apertura e andando così incontro alle reiterate richieste della cittadinanza in merito all'apertura prolungata, che di fatto porterebbe a dotare anche la nostra città di una farmacia con servizio sostanzialmente h24".</p> <p>In conclusione, la presenza di Ravenna Farmacie Srl, nel complessivo contesto normativo e fattuale, rappresenta scelta non solo "strettamente essenziale oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine indispensabile ed infungibile, da inquadrarsi come servizio pubblico locale ed in particolare come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.</p> <p>La gestione diretta o esternalizzata del servizio e la convenienza economica</p> <p>Al fine di esporre una analisi comparativa si sono prese in considerazione alcuni dati contenuti in una specifica analisi di settore della gestione delle farmacie comunali a mezzo società cui partecipano comuni e che rappresentano i bilanci chiusi al 31/12/2014 riclassificati delle seguenti società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alliance Farmacie Comunali SPA (Cesena); - Sfera SRL (Faenza) - Forlifarma SRL (Forlì) - Farmacie Comunali di Modena SPA (Modena) - Farmacie Comunali di Riccione SPA (Riccione) - Gruppo Alliance SPA (Rimini) - Farmacie Sassuolo SPA (Sassuolo) <p>Tuttavia, se si esclude l'ambito territoriale dato dal fatto che le predette società operano tutte in Emilia Romagna, non si ravvisano specifici profili di comparabilità con la società Ravenna Farmacie in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la società Ravenna Farmacie gestisce anche il magazzino all'ingrosso, diversamente da tutte le altre società; - le società che hanno il socio privato in maggioranza [(Alliance Farmacie Comunali SPA (Cesena), Farmacie Comunali di Modena SPA (Modena), Farmacie Comunali di Riccione SPA (Riccione), Gruppo Alliance SPA (Rimini) e Farmacie Sassuolo SPA (Sassuolo)] hanno gestioni più proiettate ad una vocazione maggiormente commerciale e pertanto l'ipotesi di analizzare la media dei principali indicatori registrati al 2014 dalle summenzionate società non darebbe luogo a dati di riferimento significativi. <p>Pertanto si deve considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la vocazione di servizio pubblico ha determinato che la società mantenesse la ubicazione di alcune farmacie in zone della città di Ravenna ed in comuni limitrofi che non possono garantire margini economici in linea con quelle delle farmacie private; - che nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche a seguito a limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario in crescita positiva. <p>Si ritiene, pertanto, che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p> <p>In riferimento all'analisi richiesta dall'art. 5 si ritiene che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione. Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti nel triennio 2013-2015 tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.</p> <p>La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.</p>	2013	91.247,00	0,35%	0,70%	1.451.005,00
				<p>Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.</p> <p>A partire dal primo gennaio 2009, Romagna-Acque Società delle Fonti S.p.A. è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna. La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce la quasi totalità delle fonti idropotabili del territorio romagnolo.</p> <p><i>Ragioni e finalità che giustificano la scelta sotto il profilo della convenienza economica e sostenibilità finanziaria</i></p> <p>La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale. Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, a beneficio delle tariffe applicate all'utente finale, trovano un limite nella preventiva verifica della sostenibilità economica e finanziaria per la Società. L'accettazione delle rinunce proposte da ATERSIR che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad accettare in base agli atti d'indirizzo impartiti dai soci e formalizzati in sede assembleare, è subordinata alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società.</p> <p>Le rinunce accettate dalla Società, con effetti diretti sul Conto Economico, per il periodo regolatorio 2016-2019 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'attività "fornitura d'acqua all'ingrosso" euro 15,8 mln di euro; - per l'attività "beni concessi in uso oneroso al gestore del SII" euro 4,4 mln di euro. <p>La somma dei suddetti valori pari a 20,2 mln di euro rappresenta il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre provincie della Romagna.</p> <p>Il Piano triennale 2017-2019 portato dal CdA nell'Assemblea dei Soci del 23/12/2016 evidenzia il rispetto sia in termini economici che finanziari degli indirizzi impartiti dai soci; sinteticamente si riportano di seguito i relativi indicatori di previsione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utile d'esercizio: per il 2016 € 5.384.000, per il 2017 € 3.970.000, per il 2018 € 6.364.000; - entità delle disponibilità finanziarie (al netto dei debiti finanziari): al 31/12/2017 € 34.179.237; al 31/12/2018 € 23.389.708; al 31/12/2019: € 17.713.179 <p><i>Rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità</i></p> <p>Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei bilanci d'esercizio e dei bilanci di sostenibilità che avviene nelle forme e nei modi previsti dal sistema di <i>governance</i> e che assicura l'esercizio del cosiddetto "controllo analogo congiunto".</p> <p>Nei suddetti documenti di consuntivo vengono altresì rendicontati gli obiettivi e gli indirizzi impartiti alla Società dai Soci.</p> <p>I provvedimenti con cui la Società, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016, garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dalle amministrazioni pubbliche, sono, sulle linee di finanziamento, ivi comprese quelle per il personale, sono costituiti dal Bilancio (per gli obiettivi</p>	2015	6.865.320,00	2,00%	4,00%	17.952.886,00
Indir_8	Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.	Indiretta	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.	1,51%					
					2014	9.335.705,00	2,00%	5,00%	17.086.061,00

					<p>le Amministrazioni pubbliche sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, sono costituite dal budget (per gli obiettivi annuali) e dal Piano Triennale (per gli obiettivi pluriennali), documenti che nel rispetto dello Statuto devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci (con maggioranza qualificata sia per quanto riguarda il quorum costitutivo che il quorum deliberativo); solo a seguito di tali approvazioni il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere gli atti, ivi compresi il sostenimento dei costi, previsti in tali documenti. Si evidenzia che i documenti di previsione contengono non solo obiettivi economici e finanziario-patrimoniali (come rappresentati rispettivamente nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale) ma anche obiettivi tecnico-gestionali (come rappresentati nella Relazione sulla Gestione); si dà atto che in sede di bilancio d'esercizio viene fornita nell'ambito della Relazione sulla Gestione, in specifica sezione, puntuale rendicontazione sul conseguimento degli obiettivi e degli indirizzi impartiti dai soci nei modi e nei termini suddetti. Fra gli obiettivi tecnico-gestionali espressi nella Relazione Previsionale 2017 approvata dall'Assemblea dei Soci lo scorso 23/12/2016 si citano i seguenti:</p> <p>a) completamento delle attività di analisi e verifica del progetto di incorporazione nella Società di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna iscritti nel patrimonio delle società patrimoniali;</p> <p>b) miglioramento e intensificazione del piano degli investimenti anche attraverso la ricerca di sinergie con aziende pubbliche del territorio specializzate in servizi di ingegneria.</p>
					<p>L'inquadramento di Sapir spa nel nuovo sistema di cui al testo unico Madia non può prescindere dalle analisi e azioni definite dal piano precedente e dal ruolo di rilievo strategico per gli azionisti pubblici dalla stessa ricoperto. La società può certamente operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione, fattispecie che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La corretta interpretazione del comma 2 dell'articolo 4 relativamente ai cosiddetti vincoli di attività non è, nel caso di specie, immediata, considerando la portata sistematico-derogatoria del comma 3 che appare ampia, la stretta correlazione tra loro delle attività svolte, e il ruolo indiscutibilmente strategico della società nel perseguimento di rilevanti interessi pubblici, che consente agevolmente di considerare soddisfatto il c.d. vincolo di scopo di cui al comma 1. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 4 dà infatti attuazione a quanto prescritto dall'art. 18, comma 1, lett. b), della Legge Delega, con il quale si richiedeva al Legislatore delegato di razionalizzare e ridurre le partecipazioni societarie pubbliche "secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità", ponendo condizioni e limiti alle Amministrazioni, che fossero vincolate "entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti". In ogni caso l'obiettivo di evoluzione dell'assetto del gruppo, individuato nella precedente pianificazione, appare in grado di rendere perfettamente coerente l'assetto ipotizzato con il quadro normativo. Per quanto riguarda il "faro" costituito dai "criteri di efficienza, efficacia ed economicità" è necessario valutare l'ingente valore patrimoniale della società (e il valore della partecipazione societaria per gli azionisti pubblici) e la sua consolidata capacità di produrre utili. Le prospettive delineate dalle linee guida di Piano Industriale definiscono un percorso che possa raggiungere gli obiettivi definiti, individuando le condizioni e i vincoli perché ciò possa avvenire evitando in particolare perdite patrimoniali.</p> <p>Per quanto riguarda modalità attuative e tempistiche dei processi previsti occorre anche considerare che la società è caratterizzata da una compagine societaria a capitale misto pubblico-privato, e i soci pubblici detengono complessivamente il 52% circa del capitale sociale. In SAPIR le pubbliche amministrazioni non esercitano pertanto poteri di controllo, neppure congiuntamente, ma partecipano alla vita societaria, al pari dei soggetti privati azionisti, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie. I soci pubblici, pur avendo una quota di capitale complessivamente superiore al 50%, non hanno da soli i voti necessari per esercitare un'influenza dominante "imponendo" evoluzioni del gruppo sia pure nell'ambito di percorsi di razionalizzazione, anche per la diversità degli interessi rappresentati dagli stessi già a priori (enti locali di livelli diversi, regione, Camere di commercio). Le maggioranze qualificate previste dallo statuto per operazioni di carattere straordinario, come sono le operazioni di attuazione del testo unico sulle società pubbliche, in particolare, sono raggiungibili solo con la convergenza di numerosi azionisti, tra i quali almeno alcuni dei principali azionisti privati, e ciò comporta l'esigenza di individuare percorsi auspicabilmente in grado di raccogliere ampia convergenza, ed in ogni caso idonei ad evitare eventuali effetti dannosi o problematici per la società e/o gli azionisti, e di rispettare i tempi necessari a tal fine.</p> <p>Nel valutare il quadro di riferimento per una società di così grande rilievo, e che come detto riveste caratteristiche del tutto peculiari e difficilmente ingabbiabili negli schemi di classificazione "classici", si deve ricordare che il Decreto c.d. "correttivo" nell'aggiungere un periodo al comma 9, dell'art. 4 del Decreto "originario", ammette la possibilità che il Presidente della Regione - "con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità" - deliberi l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4 del "Testo unico" a singole Società a partecipazione regionale. Il provvedimento deve nel caso essere motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta dalla Società, che deve comunque rispettare il "vincolo di scopo pubblico" di cui al comma 1 dello stesso art. 4. Senza ritenere necessario valutare da nessun punto di vista l'eventualità di un siffatto provvedimento né entrare nel</p>

2013	9.974.557,00	2,00%	-1,00%	16.929.427,00
2015	4.629.311,00	4,52%	19,82%	10.332.786,00

					<p>La società non è partecipazione in controllo pubblico ai sensi di quanto disposto dalla definizione dell'art. 2 comma 1 lettera m). La società svolge il servizio pubblico di trasporto locale e, quindi, servizio di interesse generale di competenza dell'ente locale stesso, secondo le espresse previsioni delle leggi di settore (Regolamento CEE n. 1370/2007 del parlamento europeo e del consiglio del 23.10.2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che abroga i regolamenti del consiglio CEE n. 1191/69 e n. 1107/70; decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 42; Legge regione Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale"; Legge regione Emilia-Romagna 30 giugno 2010 n. 30 "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni" di riforma della Legge regione Emilia-Romagna n. 30/1998).</p> <p>Lo scenario attuale del sistema del trasporto pubblico locale è caratterizzato da uno stato di incertezza dovuto tra l'altro alla riduzione delle risorse e al mancato adeguamento dei trasferimenti statali che potrebbe prefigurare una difficoltà a far fronte alla domanda di mobilità e la progressiva diminuzione di competitività rispetto al mezzo privato. In questo contesto si rafforza il ruolo di società a partecipazione pubblica nel garantire una organizzazione dei servizi in grado di soddisfare l'accessibilità al servizio. Il sistema pubblico prevede larghe quote di partecipazione degli enti locali e della Regione nelle aziende di trasporto.</p> <p>Si evidenzia che dal 2014 la società ha sviluppato un piano industriale che ha permesso di delineare le linee strategiche da perseguire nel triennio successivo. In coerenza con tale piano l'azienda si è dotata di una nuova macrostruttura e di un nuovo manuale organizzativo, che hanno ridisegnato le responsabilità dei diversi funzionari in base alle scelte strategiche fatte sui principali processi aziendali. Sono iniziati i percorsi di razionalizzazione (quali la re-internalizzazione delle biglietterie aziendali, l'esternalizzazione delle attività di manovra nel bacino di Rimini, il potenziamento dell'attività di verifica titoli di viaggio e il recupero dell'evasione tariffaria).</p> <p>Il percorso di integrazione culturale ed organizzativo delle tre precedenti realtà ha cominciato a dare i primi risultati nel 2014 ed è tuttora in itinere. Tale processo, con particolare riferimento al personale ed al relativo trattamento economico e normativo, si è dimostrando particolarmente complesso ed ha comportato lunghi tempi di concertazione sindacale. A tal fine l'azienda ha continuato ad investire sulla formazione e sullo sviluppo delle competenze del personale, sul miglioramento del clima aziendale, sul senso di appartenenza a Start Romagna come "unità" azienda.</p> <p>Il piano industriale prevede consistenti investimenti mirati a diminuire l'età media del parco mezzi ed a perseguire lo sviluppo tecnologico aziendale. Dal 2011 al 2016, l'organico di Start Romagna è stato ridotto di 64,3 unità medie (con l'ingresso di TPER con nr. 39 dipendenti la riduzione è di 25,3 unità medie).</p> <p>Dal 2012 al 2016 si registra nella gestione di Start una progressiva riduzione delle voci con un risparmio di quasi 2 milioni di euro.</p> <p>Anche per il 2017 la società prevede di mantenere il bilancio in equilibrio. I preconsuntivi 2017 rileva un leggero miglioramento dei risultati previsti per il primo semestre, e stima un risultato migliorativo rispetto al budget.</p> <p>Per i definiti Start Romagna società a partecipazione pubblica non di controllo, pertanto, non rientrante negli adempimenti previsti dall'art. 26 comma 1 del TUSP, è in corso la valutazione circa l'opportunità di adottare, in via autonoma, per ragioni di efficientamento della gestione societaria o per semplici ragioni di mera opportunità, eventuale revisione dello Statuto sociale che possa tutelare la Società, i singoli soci e gli amministratori. La possibilità di un aggiornamento dello Statuto della Società potrà garantire un miglioramento qualitativo dello stesso e, parallelamente, apportare tutele e miglie alla gestione societaria ed alla Società stessa.</p> <p>Si ritiene, pertanto, che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP e che quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Articolo 4 comma 2 lettera a)</p> <p>In riferimento all'analisi richiesta dall'art. 5 si ritiene che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione.</p> <p>La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a)-g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.</p> <p>Visto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24 comma 1 TUSP si prevede di mantenere la partecipazione societaria.</p> <p>La società START ROMAGNA Spa è nata dalla aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, ed è quindi il frutto di un processo di aggregazione industriale che oggi vede un soggetto operativo sull'intero bacino romagnolo, individuato come perimetro integrato di futura aggiudicazione del servizio, visto anche il parallelo percorso di aggregazione delle agenzie per la mobilità provinciali in un'unica agenzia romagnola, e pertanto individuabile come perimetro ottimale di aggregazione. In ogni caso, al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofinanziati nei diversi bacini provinciali. Il Progetto deve individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione di SETA spa, START Romagna spa e TPER spa, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale. Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti nel triennio 2013-2015 tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.</p>					
Indir_10	Start Romagna S.p.A.	Indiretta	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima	1,26%		2015	495.463,00	1,85%	0,73%	6.453.884,00
						2014	128.946,00	0,49%	0,99%	7.208.100,00
						2013	-298.860,00	-1,14%	0,93%	5.534.943,00
Indir_11	TPER S.p.A.	Indiretta	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna	0,0021%		2015	7.368.465,00	6,54%	7,98%	34.769.884,00
						2014	2.612.672,00	2,48%	5,74%	22.249.547,00
						2013	247.124,00	0,24%	-0,29%	16.004.029,00
Indir_12	Società Agricola Terre di S. Mamante e Oriolo Opere Pie Faenza S.r.l.	Indiretta	La società svolge l'attività di cui all'art. 2135 del c.c. diretta alla coltivazione del fondo, alla viticoltura, alla silvicoltura, alla produzione e commercializzazione dei prodotti ivi compresa la trasformazione degli stessi, alla gestione di immobili destinati ad attività di agriturismo e/o attività sociali connesse.	17,4549%		2015	13.884,90	14,24%	47,77%	93.187,11
						2014	13.897,43	16,62%	39,32%	90.381,03

						2015	7.368.465,00	6,54%	7,98%	34.769.884,00
						2014	2.612.672,00	2,48%	5,74%	22.249.547,00
						2013	247.124,00	0,24%	-0,29%	16.004.029,00
						2015	13.884,90	14,24%	47,77%	93.187,11
						2014	13.897,43	16,62%	39,32%	90.381,03

					espressione il know how agricolo del socio privato ed il know how sociale dell'Asp stessa. Tale quadro, ad ogni modo, non esclude, per il futuro, la possibilità per l'Asp di valutare l'opportunità e la convenienza di una eventuale riduzione della propria quota societaria o dell'eventuale cessione della stessa, in particolare qualora dovessero modificarsi le attuali condizioni di pieno conseguimento delle finalità sociali perseguite ed in continua espansione, come illustrato, e gli attuali risultati costantemente positivi dell'andamento della gestione societaria, come documentato dagli ultimi bilanci approvati. Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti nel triennio 2013-2015 tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.
--	--	--	--	--	--

2013	50.415,00	33,58%	56,01%	130.844,00
------	-----------	--------	--------	------------

- (1) Viene indicata la somma della quota di partecipazione diretta (0,0000067%) con la quota di partecipazione indiretta detenuta dall'Amministrazione tramite Ravenna Holding S.p.A. e CON.AMI (0,75%)
(2) Viene indicata la quota di partecipazione diretta. L'Amministrazione detiene anche una partecipazione indiretta nella società SFERA, pari al 2,75%, tramite il CON.AMI. Tale partecipazione indiretta non viene indicata nella scheda 02.02, in quanto detenuta tramite un organismo non in controllo dell'Amministrazione.
(3) Viene indicata la quota di partecipazione diretta. L'Amministrazione detiene anche una partecipazione indiretta nella Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l., pari al 5,74%, tramite il CON.AMI. Tale partecipazione indiretta non viene indicata nella scheda 02.02, in quanto detenuta tramite un organismo non in controllo dell'Amministrazione.
(4) Si precisa che anche l'Unione della Romagna Faentina detiene una quota di partecipazione diretta nella società pari al 2,19%

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedano interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c) **Quota di partecipazione da cedere/alienare:** (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta:

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività).

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Risulta significativo sottolineare come la presente analisi ai fini della revisione straordinaria costituisca, ai sensi dell'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, aggiornamento dell'analisi effettuata nel piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014.

L'Amministrazione comunale in linea con quanto indicato nella precedente pianificazione, ha attivato nel corso del 2015 valutazioni congiunte con Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. al fine di verificare se vi fossero i presupposti affinché la società potesse assumere un nuovo ruolo propulsivo per progetti specifici per la promozione del credito etico-sostenibile, anche con specificità sul territorio faentino. Indifetto di ciò si proponeva di valutare la dismissione della partecipazione.

La società ha appositamente relazionato, sulla sussistenza di interessi di carattere sociale e di finanzia etica moto consolidati sul territorio faentino (PG n. 0060173 del 28.12.2015).

Ad oggi, però, le iniziative poste in essere dalla medesima, sono ritenute insufficienti per il mantenimento della partecipazione. Considerata, quindi, anche l'esigua quota di partecipazione detenuta nella società, l'Amministrazione comunale ha valutato di cedere la propria quota di partecipazione in Banca Popolare Etica.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

La dismissione della partecipazione societaria avverrà tramite recesso oppure cessione della quota nei termini di legge e dello Statuto societario. La cessione potrà avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica oppure tramite acquisto da parte della società di azioni proprie, qualora ne ricorrano le condizioni.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non vi sono risparmi attesi, dal momento che non vi sono oneri sul bilancio comunale dovuti alla partecipazione nella società. Il valore nominale della quota da cedere è di € 5.250,00.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:	Dir_6	(a)	Quota di partecipazione detenuta:	0,029%	(b)	
Denominazione società partecipata:	ERVET S.p.A.	(c)	Quota di partecipazione da cedere/alienare:	0,029%	(d)	
Tipo partecipazione:	Diretta (e)					
Attività svolta:	<p>ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA è la società "in house" della Regione Emilia-Romagna che opera come agenzia di sviluppo territoriale a supporto della Regione, in conformità alla legge regionale n. 26/2007 (che modifica le precedenti n.25/1993 e n. 5/2003) e alla legge regionale 18 luglio 2014 n.14.</p> <p>La società di cui la Regione è azionista di maggioranza è senza fini di lucro ed opera, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la qualificazione del territorio regionale.</p>					(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) **(g)***In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:*

Risulta significativo sottolineare come la presente analisi ai fini della revisione straordinaria costituisca, ai sensi dell'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, aggiornamento dell'analisi effettuata nel piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014. L'Amministrazione comunale, a seguito dell'approvazione della precedente pianificazione, ha attivato un confronto con la società, chiedendo formalmente proposte affinché la stessa potesse assumere un nuovo ruolo propulsivo della qualificazione ed innovazione sul territorio faentino. Tenuto conto che, al momento, non sono stati individuati specifici progetti da attuare e considerata l'esigua quota di partecipazione detenuta nella società, sebbene la società abbia le caratteristiche previste dalla normativa per il mantenimento della partecipazione da parte dell'Ente, l'Amministrazione comunale, ha valutato di cedere la propria quota in ERVET, in quanto ritenuta non più strategica per il territorio faentino.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

La cessione della partecipazione societaria avverrà tramite recesso oppure tramite procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle previsioni di legge e dello Statuto in materia di prelazione e di gradimento.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non vi sono risparmi attesi, dal momento che non vi sono oneri sul bilancio comunale dovuti alla partecipazione nella società. Il valore nominale della quota da cedere è pari a € 2.487,12.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).**(b):** Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).**(c):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).**(d):** Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.**(e):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.**(f):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).**(g):** Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: Indir_2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 2,79% (b)

Denominazione società partecipata: ASTRA S.r.l. (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 2,79% (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Astra (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agro ambientale) - Innovazione e Sviluppo è un'azienda che offre servizi di ricerca, sperimentazione e divulgazione per Enti pubblici e privati nell'ambito della filiera produttiva agroalimentare. Astra dispone di serre, cantine e laboratori. Le attività di sperimentazione interessano principalmente i seguenti settori produttivi: frutticolo, orticolo, viticolo e sementiero. (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

L'Amministrazione comunale ritiene di dismettere la propria partecipazione indiretta, in quanto ritenuta non più indispensabile per il compimento delle attività della società Terre Naldi.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

L'Amministrazione comunale chiederà all'organo amministrativo di Terre Naldi di procedere alla dismissione della partecipazione in ASTRA tramite recesso oppure tramite apposita procedura di alienazione, nel rispetto delle previsioni di legge e dello Statuto.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non vi sono risparmi attesi, dal momento che non vi sono oneri sul bilancio comunale dovuti alla partecipazione indiretta nella società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Constatata la sostanziale situazione di inattività e il completamento dello scopo societario assegnato a CSM, l'Assemblea straordinaria ha provveduto a porre in liquidazione la società, verificata la sussistenza di alcune condizioni previste ai sensi dell'art. 2484 del Cod. Civ.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Contestualmente all'approvazione della liquidazione della società, nel 2013, è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Cod. Civ. Il liquidatore ha costituito un fondo oneri di liquidazione e, negli esercizi successivi, ha redatto i bilanci intermedi di liquidazione sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea. La conclusione della fase di liquidazione è prevista entro il 2018 al completamento della cessione di alcuni immobili ancora di proprietà di CSM.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Entro il 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono previsti e quantificati specifici e diretti risparmi per il bilancio comunale. Prudenzialmente si ritiene che non sarà possibile ottenere il rimborso della quota di capitale posseduta, pari a € 14.000,00.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

(f)

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

(f)

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

(f)

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(f)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2017 la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Cod. Civ.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Entro il 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non vi sono risparmi attesi, dal momento che non vi sono oneri sul bilancio comunale dovuti alla partecipazione nella società. Prudenzialmente si ritiene che non sarà possibile ottenere il rimborso della quota di capitale posseduta, pari a € 346,98.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Attiva nella promozione dello sviluppo economico ed imprenditoriale del territorio ravennate dal 1999 STEPRA ha progressivamente incentrato la propria attività sulla valorizzazione di aree destinate ad insediamenti produttivi, da collocare presso gli operatori economici a condizioni di maggior favore rispetto a quelle propre di mercato, raggiungendo piena operatività in questa nuova missione a partire dal 2002. STEPRA ha operato come referente locale per gli imprenditori interessati alle opportunità di insediamento produttivo nel territorio di Ravenna. La forte contrazione del mercato immobiliare, avente peraltro natura globale e sistemica, ha colpito il mercato di riferimento, comportando un rallentamento inevitabile del processo di sviluppo e di vendita degli assets immobiliari in portafoglio. Tale rallentamento, unitamente al ricorso alla leva finanziaria, ha determinato l'accumularsi di oneri finanziari progressivamente divenuti insostenibili per la Società, con il conseguente venire meno dei necessari presupposti per garantire la "continuità aziendale".

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Cod. Civ.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Si stima che la liquidazione si concluda nel 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non vi sono risparmi attesi, dal momento che non vi sono oneri sul bilancio comunale dovuti alla partecipazione nella società. Prudenzialmente si ritiene che non sarà possibile ottenere il rimborso della quota posseduta, pari a € 14.995,24.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Pur avendo la società le caratteristiche per essere mantenuta in base a quanto indicato nelle relative schede 3.1 e 3.2, l'Amministrazione comunale intende promuovere e supportare i processi aggregativi con altri soggetti simili operanti in altri territori e/o con altri organismi partecipati che operano in settori non sovrapposti, ma complementari, laddove le condizioni di governance e economico-patrimoniali evidenziassero la fattibilità di tali processi. La società, anche su stimolo dell'Amministrazione comunale, ha sondato la fattibilità organizzativa, di governance e economico-patrimoniale per l'integrazione con altri soggetti che svolgono attività analoghe in altri territori, in particolare facenti parte della Romagna o altri confinanti. Tali valutazioni, sono finalizzate alla razionalizzazione su area vasta delle potenzialità e delle gestioni di soggetti operanti nel campo della promozione dell'innovazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità a livello locale. Le valutazioni già in atto, hanno evidenziato la fattibilità della integrazione con un organismo operante nel territorio forlivese, Rinnova, con cui sono già in atto le verifiche tecniche per sottoporre ai soci di entrambi i soggetti il progetto aziendale e di aggregazione.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Integrazione della società Centuria Agenzia con Rinnova di Forlì, mediante aumento di capitale sottoscritto dai soci di Rinnova con conferimento di ramo d'azienda.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Entro il 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Allo stato attuale non sono stati quantificati risparmi attesi nell'ambito del Bilancio comunale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Come si evince dai dati nella precedente e relativa scheda 03.02 Terre Naldi presenta caratteristiche che evidenziano il non superamento del fatturato medio nel triennio di riferimento di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Pertanto, considerando la strategicità della società per la gestione e presidio dell'azienda agricola comunale, quale polo scientifico e di servizi vitivinicolo, oltre che per il ruolo fondamentale per le politiche di innovazione in campo agricolo e alimentare per l'assolvimento delle funzioni di traino dello sviluppo economico assegnate al Comune, si ritiene opportuno ricercare sinergie e complementarietà per aggregazioni e integrazioni aziendali in altri organismi partecipati potenzialmente complementari, anche in ambiti territoriali limitrofi, al fine di una razionalizzazione generale del Gruppo pubblica amministrazione con sinergie ed economie di scala e per rafforzare la capacità operativa/produttiva degli organismi partecipati medesimi, evitando che si ripresentino le condizioni di cui all'art. 20, c. 2 e art. 26 co. 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Promuovere e/o supportare, presso gli organi amministrativi della società, la ricerca di soggetti idonei, facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica comunale e/o di ambiti territoriali limitrofi al fine di attivare un processo aggregativo. Promuovere, presso gli organismi individuati e la compagine societaria degli stessi, la condivisione di tale intervento di aggregazione, al fine di poter valutare congiuntamente un progetto di fusione/aggregazione.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Valutazioni in merito al progetto di fusione/aggregazione entro il 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Attualmente, non è possibile stimare i risparmi per il bilancio comunale, ma si ritiene che il processo aggregativo, rafforzando le prospettive produttive e gestionali, oltre che quelle patrimoniali e finanziarie delle aziende interessate, valorizzerà il patrimonio dell'Ente e ridurrà i rischi di dover intervenire con future contabilizzazioni di poste negative nel fondo perdite degli organismi partecipati.

(1) Attualmente l'Amministrazione detiene il 100% del capitale sociale

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote	Dir_3	Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.	0,0097%	2018	NO
	Dir_6	ERVET S.p.A.	0,029%	2018	NO
	Indir_2	ASTRA S.r.l.	2,79%	2018	NO
Liquidazione	Dir_4	CENTRO SERVIZI MERCI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	100,00%	Liquidazione iniziata nel 2013 di cui si prevede il completamento nel 2018.	NO
	Dir_7	Faventia Sales S.p.A.	46,00%	Messa in liquidazione entro il 2020 – Conclusione entro il 2022	SI
	Dir_9	Intercom S.r.l. (ora in liquidazione)	3,33%	Liquidazione iniziata nel 2017 di cui si prevede il completamento nel 2018.	NO
	Dir_14	S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	0,543%	Liquidazione iniziata nel 2013 di cui si prevede il completamento nel 2018.	NO
Fusione/Incorporazione	Dir_5	CENTURIA AGENZIA PER L'INNOVAZIONE DELLA ROMAGNA - SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.	8,40%	2018	NO
	Dir_15	Terre Naldi S.r.l.	98,00	2018	NO

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero ammin
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero ammin
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/i
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e or di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorp
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive de di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

istratori

istratori

ncorporazione

rgani

orazione
lla produzione



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2017 / 1014
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA*

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI
FAENZA EX ART. 24 D. LGS. N. 175/2016

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 12/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2017 / 1014
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FAENZA EX ART. 24 D. LGS. N. 175/2016

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/09/2017

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2017 / 1014
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FAENZA EX ART. 24 D. LGS. N. 175/2016

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

che l'atto potrà comportare indirettamente riflessi sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente in relazione e nei tempi di cui ai contenuti del Piano stesso. Tali riflessi saranno precisati e declinati concretamente con l'adozione degli atti che, ai fini dell'attuazione delle azioni di razionalizzazione, dovranno essere adottati;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 13/09/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
/IL RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 28/09/2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FAENZA EX ART. 24 D. LGS. N. 175/2016

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/10/2017.

Li, 04/10/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SALUCCI DENIS
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 28/09/2017

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FAENZA EX ART. 24 D. LGS. N. 175/2016

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/10/2017 decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 16/10/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)